

X LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	<i>Pag.</i>	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	41
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	55
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107
AGRICOLTURA (XIII)	»	109
 <i>ALLEGATO</i>	 »	 111

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VI Commissione per il seguito dell'audizione del Ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i>	»	V
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	VII
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	X
<i>Difesa (IV)</i>	»	XII
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	XVI
<i>Finanze (VI)</i>	»	XVIII
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XIX
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XX
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XXII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XXV
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	XXVIII
<i>Agricoltura (XIII)</i>	»	XXIX
<i>Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno</i>	»	XXXI
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i>	»	XXXII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</i>	»	XXXIII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	XXXIV
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	XXXV
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i>	»	XXXVII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

*Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 15. —
Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.*

Il Presidente Bruno FRACCHIA comunica che, vista l'avvenuta fissazione dell'inizio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea per le ore 16, è orientato a far proseguire i lavori della Giunta sino a quell'ora, pur dovendo constatare l'assenza di molti componenti della Giunta stessa, assenza sulla quale può avere influito la contemporanea convocazione di altri organi parlamentari.

Si apre quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono il deputato Raffaele VALENSISE, il quale prospetta l'opportunità di aggiornare i lavori alla seduta già convocata per domani, il deputato Antonio BARGONE, che condivide l'orientamento espresso dal Presidente e il deputato Gaetano GORGONI, che esprime i propri dubbi sull'opportunità di avviare la discussione, viste le numerose assenze.

Il Presidente Bruno FRACCHIA, riassumendo conclusivamente le risultanze del

dibattito appena svoltosi, conferma l'orientamento inizialmente prospettato, sulla base di due ordini di considerazioni: in primo luogo la priorità temporale della convocazione della Giunta rispetto a quella degli altri organi al momento riuniti; in secondo luogo, la non fungibilità dei componenti della Giunta i quali, come è noto, non possono essere sostituiti, a differenza di quanto avviene per i componenti delle commissioni permanenti. Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale sulle domande di autorizzazione a procedere iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, discussione che avverrà congiuntamente, così come stabilito nella seduta del 17 gennaio ultimo scorso.

Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione all'arresto.

La Giunta prosegue l'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

domanda di autorizzazione a procedere e di autorizzazione all'arresto nei

confronti del deputato Abbatangelo per i seguenti reati:

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 306, primo comma, del codice penale (banda armata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 285 del codice penale (strage) aggravato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, del codice penale;

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 280 del codice penale (attentato per finalità terroristiche o di eversione) aggravato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, del codice penale;

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 1 e 21 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 1, 2 e 4, prima parte ed ultimo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi), continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale ed aggravati ai sensi degli articoli 61, n. 2, e 112, n. 1, del codice penale e dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15;

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974,

n. 497 (detenzione e porto di esplosivo), continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale e aggravati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, con recidiva specifica;

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi), continuati ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ad aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2, del codice penale, con recidiva specifica (doc. IV, n. 136);

domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Abbatangelo per i reati di cui agli articoli 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale detenzione di armi e munizioni) e 697 del codice penale (detenzione abusiva di armi) continuati ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice stesso, con recidiva specifica (doc. IV, n. 138).

Dopo interventi dei deputati Alberto SINATRA e Mauro MELLINI, il Presidente rinvia il seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere alla seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

La seduta termina alle 16,15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 16,30.
— Presidenza del Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo Sorice.

Proposte di legge costituzionale:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANDÒ ed altri: Modifica del quarto e sesto comma dell'articolo 4 della Costituzione, concernenti l'elezione e la durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (3927).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BATTISTUZZI ed altri: Modifica del quarto e sesto comma dell'articolo 104 della Costituzione, concernenti l'elezione e la durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (4023).

Proposte di legge:

AGLIETTA ed altri: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (412).

BATTISTUZZI ed altri: Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (1655).

GARGANI: Modifica delle norme che regolano l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura (2269).

FRACCHIA ed altri: Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2972).

(Parere della V e della XI Commissione).

ANDÒ ed altri: Riforma della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3924).

FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (4109).

VAIRO: Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (4365).

NICOTRA: Modifica delle norme concernenti il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (4394).

(Seguito dell'esame delle proposte di legge nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365, 4394 e conclusione).

Le commissioni riunite proseguono l'esame dei progetti di legge.

Su proposta dei relatori, le Commissioni deliberano di procedere nell'esame delle abbinare proposte di legge nn. 412, 1655, 2269, 2972, 3924, 4109, 4365 e 4394, decidendo altresì di separare da queste l'esame delle proposte di legge costituzionale nn. 3927 e 4023. Deliberano quindi di assumere come testo base il testo unificato illustrato dai relatori nella precedente seduta.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del testo unificato a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 2.

Maceratini, Tassi.

All'emendamento 1. 1 sostituire le parole da: la sezione disciplinare sino alla fine con le seguenti: , la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, dispone che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

0. 1. 1. 1.

Maceratini, Tassi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente:

« Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria o a tutela del diritto dei terzi, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di alcuna delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse ».

1. 1.

Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART.

1. L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - (*Ispettorato*) — 1. È istituito presso il Consiglio superiore della magistratura un ispettorato per soddisfare tutte le esigenze del Consiglio relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

2. L'organico dell'ispettorato è costituito: da un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, che lo dirige; da un magistrato di Cassazione che lo coadiuva e lo sostituisce; da quattro magistrati di Cassazione con funzioni di ispettori generali capi e sei magistrati di Corte d'appello con funzioni di ispettori generali. Alla copertura dei posti si provvede con le modalità di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 10.

3. All'ufficio segreteria dell'ispettorato sono destinati dirigenti di segreteria, funzionari, segretari, coadiutori e commessi, nell'ambito dell'organico della segreteria del Consiglio, di cui all'articolo 7, a seguito di specifico provvedimento del comitato di presidenza.

4. Copia delle relazioni dell'ispettorato è trasmessa al Ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare e di responsabilità dei servizi.

5. Copia delle relazioni dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia che comunque concernono l'amministrazione della giustizia è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura.

1. 02.

Finocchiaro Fidelbo, Ferrara,
Pacetti, Bargone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

ART. ...

1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 e

successivamente dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Composizione della segreteria*). — 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, da un magistrato d'appello che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, di quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerati a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità saranno determinate con apposito regolamento, da emanarsi entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All'ufficio di segreteria sono addetti ventotto funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché venti segretari della carriera di concetto, quarantaquattro coadiutori dattilografi giudiziari, ventiquattro commessi giudiziari, due agenti tecnici e otto ausiliari autisti. Sino alla istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

5. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno ».

1. 01.

Ferrara, Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Barbieri.

Il deputato Aldo RIZZO conviene sulla *ratio* dell'articolo 1 che mira a rendere pubblico il dibattito che si svolge dinanzi alla sezione disciplinare: ritiene però che debba essere maggiormente tutelata la possibilità che la sezione esamini fatti che riguardano unicamente la vita privata del magistrato; da ciò il suo emendamento 1. 1 che prevede che, su richiesta delle parti, il dibattito si svolga a porte chiuse qualora i fatti dell'inculpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria o a tutela del diritto dei terzi.

Il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO, dopo aver richiamato quanto proposto sulla materia dall'articolo 1 della proposta di legge n. 2972 di iniziativa del suo gruppo ed aver giudicato meritevoli di particolare attenzione le motivazioni alla base dell'emendamento 1. 1 del deputato Rizzo, illustra in dettaglio l'articolo aggiuntivo 1. 01 volto a sostituire l'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 relativamente alla composizione della segreteria del CSM. Illustra inoltre l'articolo aggiuntivo 1. 02 relativo all'istituzione dell'Ispettorato presso il CSM.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI si dichiara d'accordo con l'emendamento 1. 1 del deputato Rizzo di cui dichiara di condividere le finalità.

Il deputato Giulio MACERATINI illustra il proprio emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 osservando che, se è vero che bisogna dare il doveroso rilievo alle esigenze di trasparenza, è pur vero che il procedimento disciplinare deve essere caratterizzato dalla necessaria riservatezza.

Il relatore per la I Commissione, Raffaele MASTRANTUONO, si dichiara favorevole all'emendamento 1. 1 e contrario agli altri emendamenti e subemendamenti, manifestando altresì favore all'articolo aggiuntivo 1. 01 e contrarietà all'articolo aggiuntivo 1. 02.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1. 2 ed il subemendamento 0. 1. 1. 1, approvando poi l'emendamento 1. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Dopo che le Commissioni hanno approvato l'articolo aggiuntivo 1. 01, il deputato Aldo RIZZO dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 1. 02, richiamando l'attenzione delle Commissioni sulla necessità che tale articolo aggiuntivo, così come il precedente 1. 01, già approvato, vadano corretti lì dove fanno riferimento a « magistrati di Cassazione » o a « magistrati di appello », essendo più corretto, al riguardo, parlare di « magistrati con funzioni di legittimità » e di « magistrati con funzioni di appello ».

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA osserva che l'integrazione proposta all'articolo aggiuntivo 1. 01 potrà essere introdotta in sede di coordinamento finale del testo approvato e che l'articolo aggiuntivo 1. 02, consentendovi i presentatori, deve ritenersi integrato secondo l'indicazione formulata dal deputato Rizzo.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO e contraria del deputato Salvo ANDÒ le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 1. 02.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 2.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver precisato che nel testo dell'articolo, al primo capoverso, al posto delle parole « otto dattilografi e commessi » devono

leggersi le parole « otto dattilografi e otto commessi », comunica che risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, dopo le parole: otto dattilografi e aggiungere la seguente: quattro.

2. 3.

Rizzo.

Al primo capoverso, all'ultimo periodo, sopprimere la parola: direttivi.

2. 2.

Rizzo.

Al secondo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Direttore dell'ufficio studi può essere nominato un magistrato.

2. 1.

Rizzo.

Al primo capoverso, dopo le parole: laurea in giurisprudenza aggiungere le seguenti: o in scienze politiche.

2. 4.

Nicotra, Andò.

Al primo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Titoli di base per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi sono la laurea in giurisprudenza o in scienze statistiche.

2. 5.

Finocchiaro Fidelbo, Ferrara.

Il deputato Aldo RIZZO si dichiara favorevole all'articolo 2, sottolineando le rilevanti funzioni che già oggi svolge l'ufficio studi del CSM e che richiedono personale scelto con un concorso *ad hoc*. Dichiarando di ritirare, in seguito alla precisazione del Presidente, l'emendamento 2. 3, pur ritenendo forse eccessiva la previsione di otto commessi, esprime perplessità sull'ultimo periodo del primo capoverso in relazione al quale ha presen-

tato l'emendamento 2. 2, diretto a sopprimere la parola « direttivi ».

Osserva quindi che il testo del secondo capoverso pare escludere che la nomina a direttore dell'ufficio studi possa riguardare un magistrato; tale scelta è a suo giudizio inopportuna, perché impedisce che ci si possa avvalere di personale particolarmente qualificato a far fronte alle esigenze dell'ufficio studi. Raccomanda pertanto l'approvazione del suo emendamento 2. 1.

Il deputato Giovanni FERRARA si dichiara contrario all'emendamento Rizzo 2. 1, sottolineando che le strutture burocratiche sono tanto più forti quanto più sono professionalmente qualificate, elemento che ne rafforza l'indipendenza: invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento in questione. Ritiene inoltre opportuno rimettere all'autonomia del Consiglio la scelta delle modalità di accesso alla qualifica di direttore dell'ufficio studi.

Il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI presenta quindi il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: laurea in giurisprudenza aggiungere le seguenti parole: o in scienze statistiche.
2. 6.

Il relatore per la I Commissione, Raffaele MASTRANTUONO, si dichiara contrario agli emendamenti Rizzo 2. 1 e 2. 2, favorevole all'emendamento Nicotra e Andò 2. 4, come pure alla prima parte dell'emendamento Finocchiaro e Ferrara 2. 5; si rimette invece alla Commissione sull'emendamento Fumagalli Carulli 2. 6.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Rizzo 2. 2 e 2. 1 ed approva l'emendamento Nicotra e Andò 2. 4.

Avendo il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI precisato che il proprio emendamento 2. 6 deve intendersi come ricomprensivo della disciplina « economico-

statistica » nel suo complesso, e dopo che il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA ha, a sua volta, precisato che si riserva una migliore riformulazione della disposizione in sede di coordinamento, la Commissione approva l'emendamento Fumagalli Carulli 2. 6, risultando assorbito l'emendamento Finocchiaro e Ferrara 2. 5, ed approva successivamente l'articolo 2 come modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 del testo unificato cui è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:

ART. 3-bis.

1. Il n. 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge 24 maggio 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, progressioni in carriera, e sulla esecuzione di tali provvedimenti nonché su ogni altro provvedimento riguardante lo stato dei magistrati; ».

2. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Delibera, relativamente ai magistrati, su ogni altra materia riguardante l'amministrazione della funzione giudiziaria, in conformità alle norme sull'ordinamento giudiziario ».

3. 01.

Fracchia, Barbieri, Pacetti,
Strumendo, Orlandi.

Le Commissioni approvano l'articolo 3 del testo unificato cui non sono presentati emendamenti.

Dopo che il deputato Bruno FRACCHIA ha illustrato l'articolo aggiuntivo 3. 01 e dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA, cui replica il deputato Bruno

FRACCHIA, il deputato Aldo RIZZO ritiene che l'articolo aggiuntivo 3. 01 debba essere riformulato nel senso di prevedere, al comma 1, la competenza del CSM non a deliberare, bensì a vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti riguardanti i magistrati, e di prevedere, al comma 2, la soppressione dell'inciso « relativamente ai magistrati ».

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA, consentendovi i presentatori, avverte che l'articolo aggiuntivo 3. 01 deve intendersi così riformulato:

1. Il n. 1) del primo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, progressioni in carriera nonché su ogni altro provvedimento riguardante lo stato dei magistrati, e vigilare sull'esecuzione di tali provvedimenti »;

2. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Delibera su ogni altra materia riguardante l'amministrazione della funzione giudiziaria, in conformità alle norme sull'ordinamento giudiziario ».

Dopo che il deputato Giulio MACERATINI ha dichiarato il proprio avviso favorevole sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo 3. 01 così come riformulato, e contrario sulla seconda parte, le Commissioni, contrari i relatori, respingono l'articolo aggiuntivo 3. 01.

Si passa quindi all'articolo 4 cui sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 1. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono emanati, in conformità

alle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia, nei casi stabiliti dalla legge. In tutti gli altri casi sono emanati, su delega del Presidente della Repubblica, con decreto del vicepresidente del Consiglio superiore.

2. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le decisioni di prima istanza è ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato.

3. Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

4. Il Consiglio superiore della magistratura sta in giudizio in persona del suo vicepresidente e, di regola, si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato.

5. Le vacanze di sedi giudiziarie, le deliberazioni di competenza del Consiglio superiore della magistratura ed ogni altro provvedimento alle stesse correlato sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* quindicinale del Consiglio superiore della magistratura, ai fini di cui agli articoli 10 e 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e ad ogni altro fine che la legge ricollega alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

4. 2.

Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Strumendo, Finocchiaro Fidelbo.

Sostituire il primo capoverso con il seguente: Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per violazione di legge.

4. 1.

Rizzo.

Dopo che il deputato Aldo RIZZO ha illustrato il suo emendamento 4. 1, con il quale, in riferimento alla natura di or-

gano di rilevanza costituzionale del CSM, si prevede la possibilità di un ricorso contro i provvedimenti di quest'ultimo organo in un unico grado al Consiglio di Stato, sopprimendo il ricorso in primo grado al Tribunale amministrativo regionale, il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA richiamate le delicate problematiche di ordine costituzionale riguardanti la cosiddetta giurisdizione domestica degli organi costituzionali, osserva che una volta ammessa, con l'emendamento in questione, la ricorribilità dei provvedimenti del CSM, appare discutibile la previsione di un solo grado di giurisdizione e la limitazione dei motivi di impugnazione solo alla violazione di legge con esclusione dei vizi dell'eccesso di potere e dell'incompetenza.

Dopo che il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO ha illustrato il suo emendamento 4. 2, tendente a risolvere il problema della forma dei provvedimenti e della rappresentanza in giudizio del CSM, il relatore per la I Commissione Raffaele MASTRANTUONO, cui si associa il sottosegretario per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE, esprime parere contrario sui commi 1, 4 e 5 dell'emendamento 4. 2 e sull'emendamento 4. 1.

Dopo che il deputato Bruno FRACCHIA ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 4. 2, questo viene respinto dalla Commissione.

Dopo che il deputato Aldo RIZZO ha dichiarato di mantenere l'emendamento 4. 1, questo, previa dichiarazione di astensione del deputato Bruno FRACCHIA, è respinto dalle Commissioni.

Prevvia dichiarazione di astensione del deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA,

le Commissioni approvano l'articolo 4 del testo base.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5 cui è presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, è abrogato.

5. 1.

Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Recchia.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA illustra l'emendamento 5. 1 con il quale si intende eliminare l'ineleggibilità, attualmente prevista per la consiliatura successiva, dei magistrati addetti all'ufficio studi del CSM, alla luce della nuova disciplina che si è introdotta per tale ufficio.

Dopo che il relatore per la I Commissione Raffaele MASTRANTUONO e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE hanno espresso parere contrario su tale emendamento, le Commissioni, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Giulio MACERATINI, respingono l'emendamento 5. 1, approvando successivamente l'articolo 5 del testo base.

Il deputato Giovanni FERRARA, parlando sull'ordine dei lavori, fa presente la sua esigenza di intervenire nel dibattito attualmente in corso in Assemblea e chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 20,10).

Si passa all'esame dell'articolo 6, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. - (Elezioni di componenti magistrati). — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati che esercitano effettivamente funzioni di legittimità e almeno sedici magistrati che esercitano funzioni di merito.

2. In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la corte di cassazione.

3. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

4. Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali si richiede l'appartenenza da una specifica categoria di magistrati o l'esercizio di una determinata funzione.

5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

6. Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. I voti di preferenza non possono essere superiori a tre, dei quali non più di uno per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità e

non più di due per i magistrati che esercitano funzioni di merito ».

6. 2.

Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro Fidelbo, Ferrara, Pacetti, Sinatra.

Al primo capoverso, alla lettera b), sostituire le parole: in sei collegi con le parole: in nove collegi.

* 6. 3.

Maceratini, Tassi.

Al primo capoverso, alla lettera b), sostituire la parola: sei con la parola: nove.

* 6. 1.

Fumagalli Carulli, Nicotra, Soddu, Biondi, Andò.

Al secondo capoverso, sostituire le parole: cinquanta elettori con le seguenti: dieci elettori.

6. 4.

Maceratini, Tassi.

Il relatore per la II Commissione, Giuseppe GARGANI, esprime parere contrario all'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 6. 2 e favorevole agli identici emendamenti Maceratini e Tassi 6. 3 e Fumagalli Carulli ed altri 6. 1.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 6. 2, con il parere contrario del rappresentante del Governo, ed approvano gli identici emendamenti Maceratini e Tassi 6. 3 e Fumagalli Carulli ed altri 6. 1, con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Respingono quindi, contrari relatori e Governo, l'emendamento Maceratini e Tassi 6. 4, illustrato dal deputato Giulio MACERATINI, che sottolinea l'opportunità di consentire ad un ridotto numero di elettori la presentazione di candidatura.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CI-POLLA preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sull'articolo 6, precisando che la soluzione proposta dalla maggioranza espone a conseguenze non meno gravi della lamentata politicizzazione della magistratura. Infatti, se probabilmente si potrà superare il ruolo dominante dei vertici delle correnti, non si inciderà sui poteri corporativi interni alla magistratura stessa. Auspica pertanto che in vista della discussione in Assemblea si possa trovare una soluzione più soddisfacente di quella che si sta per approvare.

Dopo che le Commissioni hanno approvato l'articolo 6 come modificato, si passa all'esame dell'articolo 7, al quale risulta presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni ».

7. 1.

Ferrara, Fracchia, Strumendo,
Cicone, Finocchiaro Fidelbo,
Barbieri.

Su invito del relatore per la II Commissione Giuseppe GARGANI, il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO dichiara di ritirare l'emendamento 7. 1.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo 7 senza modifiche.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8, cui sono riferiti i seguenti emenda-

menti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Il primo comma e il secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono sostituiti dai seguenti:

« Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze soltanto nella stessa lista.

Qualora per effetto della cessazione dalla carica venga meno la presenza del numero minimo richiesto per ciascuna categoria e la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti nella categoria, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che precede le altre nell'ordine di presentazione: se in detta lista non vi sono candidati non eletti della medesima categoria si passa alla lista successiva. La sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27 ».

8. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Strumendo, Fracchia, Bargone, Orlandi, Sinatra, Pacetti.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« ART 27. - (Assegnazione dei seggi). —
1. Sono eletti in ciascun collegio, i primi due candidati che, in ordine decrescente, riportano il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore an-

zianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano di età.

2. Gli uffici elettorali centrali, dopo aver proclamato i risultati, trasmettono tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura ».

2. La tabella dei collegi territoriali per l'elezione dei magistrati di merito annessa alla presente legge è allegata alla legge 24 marzo 1958, n. 195.

8. 2.

Fumagalli Carulli, Nicotra,
Soddu, Biondi, Andò.

Allegata all'emendamento 8. 2.

**TABELLA DEI COLLEGI TERRITORIALI
PER L'ELEZIONE DEI MAGISTRATI
DI MERITO**

(Articolo 8)

Numero del Collegio	Distretti di Corte d'appello compresi in ciascun Collegio	Capoluogo del Collegio	Numero di magistrati compresi in ciascun Collegio
1	Torino Genova	Torino	786
2	Milano	Milano	757
3	Venezia Trento Trieste Brescia Perugia	Venezia	806
4	Bologna Firenze	Firenze	759
5	Roma	Roma	827
6	Napoli Potenza	Napoli	825
7	Ancona L'Aquila Bari Lecce Campobasso	Bari	825
8	Cagliari Salerno Catanzaro Reggio Cal.	Catanzaro	825
9	Palermo Catania Messina Caltanissetta	Palermo	798

Al primo capoverso, sostituire le parole: primi tre candidati con: primi due candidati.

8. 4.

Maceratini, Tassi.

All'articolo aggiuntivo 8. 01, alla fine, dopo le parole: i consorzi, aggiungere le seguenti: nonché di consigli di amministrazione di enti pubblici.

0. 8. 01. 1.

Nicotra, Vairo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 33, legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituire il primo comma con il seguente:

« I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo ».

2. Al secondo comma dell'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente periodo:

« Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali o di consorzi ».

8. 01.

Finocchiaro Fidelbo, Ferrara,
Fracchia, Pacetti, Strumendo,
Barbieri, Recchia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, già sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica

il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità ».

8. 02.

Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro
Fidelbo, Ferrara.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, aggiunto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto in fine il seguente comma:

« All'atto della riammissione in ruolo dei professori universitari collocati fuori del ruolo organico, il Ministro della pubblica istruzione attribuisce alle facoltà o scuole di provenienza una cattedra che si aggiunge a quelle già assegnate e che non è riassorbibile. Tale cattedra viene trasferita, insieme al professore che ne è titolare, alla facoltà o scuola che procede alla successiva chiamata prevista dal quarto comma dell'articolo 7, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

8. 03.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro Fidelbo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

8. 04.

Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Cicconte, Sinatra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. 05.

I Relatori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART.

1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiungere il seguente comma:

« I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico ».

8. 06.

Violante, Ferrara, Pedrazzi Cipolla.

Il deputato Luciano VIOLANTE richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il meccanismo elettorale che si sta per varare e la ripartizione che viene proposta dei distretti di corti di appello nei vari collegi territoriali pone due problemi di rilievo delicato: infatti la ripartizione proposta prevede l'inserimento nello stesso collegio territoriale di distretti di Corte d'appello reciprocamente competenti, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, per i procedimenti riguardanti i magistrati; inoltre, di fatto, con la previsione di nove collegi territoriali, la ripartizione proposta consente, sostanzialmente, una pre-determinazione degli eletti. Propone pertanto che l'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti sia accantonato per consentire una adeguata riflessione su tali tematiche, per essere ripreso in una successiva seduta che potrebbe essere fissata per la giornata di domani.

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha osservato che le argomentazioni testé

esposte dal deputato Violante avrebbero giustificato l'accoglimento del suo emendamento 6. 4, il deputato Ombretta FUMAGALLI CARULLI ritiene di non poter aderire alla proposta di accantonamento del deputato Violante, al quale fa presente che le problematiche da lui sollevate potranno essere oggetto di un approfondito esame in Assemblea.

Dopo che il relatore per la II Commissione, Giuseppe GARGANI, ha dichiarato di condividere talune delle perplessità sollevate in relazione ai criteri di ripartizione dei collegi territoriali, riservandosi di approfondire tali rilievi in occasione dell'esame in Assemblea, le Commissioni, contrari i relatori ed il Governo, respingono l'emendamento 8. 1.

Dopo che il deputato Antonio DEL PENNINO ha dichiarato il voto favorevole del gruppo repubblicano sull'emendamento 8. 2 e sulla allegata tabella, pur precisando che la soluzione così proposta non corrisponde appieno alla posizione del gruppo repubblicano che si riserva di presentare durante l'esame in Assemblea emendamenti ispirati al proprio progetto di legge di riforma del CSM, in corso di stampa, i deputati Antonio FERRARA e Aldo RIZZO dichiarano il voto contrario dei rispettivi gruppi sull'emendamento 8. 2.

Le Commissioni approvano, favorevoli i relatori ed il Governo, l'emendamento 8. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 8, con l'allegata tabella, restando così precluso il restante emendamento riferito all'articolo 8.

Dopo che il relatore per la II Commissione Giuseppe GARGANI e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Vincenzo SORICE hanno espresso parere favorevole sul subemendamento 0. 8. 01. 1 e sull'articolo aggiuntivo 8. 01, il depu-

tato Luciano VIOLANTE dichiara il voto favorevole su tali proposte emendative che devono essere valutate congiuntamente all'articolo aggiuntivo 8. 06.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0. 8. 01. 1.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA fa presente che l'articolo aggiuntivo 8. 01 deve essere riformulato nel senso che dopo le parole « unità sanitarie locali » devono essere inserite le seguenti « di comunità montane ».

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 8. 01 nel testo riformulato e come modificato dal subemendamento accolto, deliberando successivamente di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 8. 02.

Dopo che il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ha dichiarato di ritirare l'articolo aggiuntivo 8. 03, le Commissioni, favorevoli i relatori ed il Governo, approvano l'articolo aggiuntivo 8. 04 e quindi, favorevole il Governo, l'articolo aggiuntivo 8. 05 dei relatori.

Le Commissioni approvano poi, favorevoli il relatore ed il Governo, l'articolo aggiuntivo 8. 06.

Le Commissioni riprendono quindi l'esame dell'articolo aggiuntivo 8. 02, precedentemente accantonato, che, dopo illustrazione da parte del deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO, è approvato.

Le Commissioni, su proposta dei relatori, approvano quindi il seguente titolo del testo unificato: « Modifiche alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ».

Le Commissioni riunite, dopo aver autorizzato la Presidenza al coordinamento formale del testo, danno mandato ai relatori di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo approvato, deliberando altresì di richiedere che gli stessi siano autorizzati a riferire oralmente.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA si riserva, d'intesa con il Presidente della II Commissione, di procedere alla nomina del Comitato dei diciotto sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20,40.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente della II Commissione Virginio ROGNONI. — Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli, il Ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino e il sottosegretario di stato per la sanità Maria Pia Garavaglia.

Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei lavori.

Il Presidente della II Commissione, Virginio ROGNONI, avverte preliminarmente che sono pervenute dal Presidente del gruppo parlamentare verde e dal Presidente del gruppo parlamentare federalista europeo due analoghe richieste di assicurare la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Al riguardo, fa presente di non poter accogliere tale richiesta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, posto anche che oggetto dell'odierna seduta sono comunicazioni del Presidente sull'ordine dei lavori relativamente alla

discussione del disegno di legge n. 4414 ed abbinate proposte di legge.

Il deputato Massimo TEODORI chiede se il Presidente sia contrario alla ripresa della seduta tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso esclusivamente per la seduta di oggi, che ha ad oggetto le comunicazioni del Presidente sull'ordine dei lavori, oppure per tutto l'iter di esame dei progetti di legge sulle tossicodipendenze.

Il Presidente Virginio ROGNONI precisa che la sua decisione negativa riguarda esclusivamente l'odierna seduta.

Il deputato Massimo TEODORI ribadisce la richiesta del suo gruppo per la ripresa televisiva a circuito chiuso dei lavori delle Commissioni per tutto l'esame dei progetti di legge sulle tossicodipendenze, considerata l'importanza della materia.

Il Presidente Virginio ROGNONI fa presente che per quanto riguarda le successive sedute in sede referente relative

all'esame del disegno di legge n. 4414 ed abbinata, si riserva di decidere, d'intesa con il Presidente della XII Commissione e sentita la Presidenza della Camera, su tale richiesta di ripresa audiovisiva a mezzo circuito chiuso, rispetto alla quale non ha alcuna pregiudiziale se consentita dal regolamento.

Ricorda inoltre che nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni II e XII non si è raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori relativamente all'esame del disegno di legge n. 4414 ed abbinata. Pertanto, d'intesa con il Presidente della XII Commissione Affari sociali, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte risultate in minoranza, ha predisposto il seguente calendario dei lavori: domani 1° febbraio inizio della discussione sulle linee generali sul disegno di legge n. 4414 ed abbinata con svolgimento delle relazioni; venerdì 2 febbraio a.m., martedì 6 febbraio a.m. e p.m., mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio nell'intervallo tra la seduta antimeridiana e pomeridiana dell'Aula, venerdì 9 febbraio a.m., martedì 13 febbraio a.m. e p.m., mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio nell'intervallo tra la seduta antimeridiana e pomeridiana dell'Aula, venerdì 16 febbraio a.m., seguito e conclusione della discussione sulle linee generali, repliche del relatore e del Governo.

Esaurito l'esame preliminare, le Presidenze delle due Commissioni si riservano di decidere sulle richieste di audizioni avanzate da alcuni gruppi nel corso della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, audizioni che consentano una più approfondita conoscenza della materia, senza però costituire ripetizioni di iniziative già assunte durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Ricorda quindi che sulla suesposta proposta di calendario possono intervenire un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno; considerando tuttavia che sono imminenti votazioni in Aula, ritiene opportuno rinviare tali interventi e la votazione sulla sua proposta di calendario nel pomeriggio.

Il relatore per la XII Commissione, Rossella ARTIOLI, ritiene che il calendario dei lavori proposto dal Presidente, che copre un arco di due settimane, non debba riguardare necessariamente solo la fase delle relazioni e dell'esame preliminare; infatti, quest'ultimo, in relazione al numero degli interventi, che potranno essere variamente motivati da esigenze di approfondimento dei temi in discussione o da finalità ostruzionistiche, potrebbe anche esaurirsi nella prima settimana.

Il Presidente Virginio ROGNONI fa presente che, ovviamente, allo stato non è in condizione di prevedere quante sedute effettivamente richiederà lo svolgimento dell'esame preliminare.

Il deputato Giovanni NEGRI constata che in questa seduta sono già stati artatamente denunciati presunti tentativi ostruzionistici, mentre nessun gruppo ha finora preannunciato o posto in essere atteggiamenti di tipo ostruzionistico.

Il Presidente Virginio ROGNONI ritiene anch'egli prematuro anticipare giudizi politici sulla natura dei comportamenti che i gruppi parlamentari terranno in relazione all'esame del disegno di legge sulla repressione del traffico degli stupefacenti, che potranno essere convenientemente valutati solo *a posteriori*.

Sospende quindi la seduta fino alle ore 15.00.

(La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle ore 15).

Il Presidente Virginio ROGNONI comunica che anche dal Presidente del gruppo parlamentare della sinistra indipendente è pervenuta la richiesta di assicurare la pubblicità delle sedute delle Commissioni riunite dedicate all'esame del disegno di legge n. 4414 ed abbinati anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Al riguardo, stante il disposto dell'articolo 65 del regolamento, che prevede l'attivazione dell'impianto audio-

visivo per la sede legislativa e per quella redigente, nulla specificando per le altre sedi, fa presente di aver inviato, di intesa con il Presidente della XII Commissione, una lettera al Presidente della Camera, chiedendo di conoscere il suo avviso sulla richiesta che, da parte sua, ritiene corrispondere alle esigenze evidenziate da tutti i gruppi parlamentari.

Ricordati i termini della proposta avanzata relativamente al calendario della discussione sui progetti di legge n. 4414 ed abbinati, avverte che su tale proposta potranno intervenire un oratore per gruppo per non più di cinque minuti.

Il deputato Luigi BENEVELLI ritiene preferibile effettuare le audizioni, finalizzate a verificare l'impatto del provvedimento in esame sul sistema esistente, antecedentemente all'esame preliminare; rileva, altresì, che non è certamente intenzione del suo gruppo prolungare senza motivo i tempi dell'esame: le allusioni a presunte volontà ostruzionistiche, fatte nella seduta della mattinata, non riguardano senza dubbio la sua parte politica. Le Commissioni devono svolgere un lavoro serrato ma responsabile e, in tal senso, la proposta del Presidente di impiegare gli spazi tra le ore 14 e le ore 16 durante la settimana è valida. Concorda con l'inizio dell'esame nella seduta di domani.

Il deputato Massimo TEODORI non è d'accordo con la proposta del Presidente di prendere una decisione circa l'opportunità di audizioni solo al termine dell'esame preliminare: le audizioni, invece, dovrebbero precedere l'esame preliminare in quanto dirette a verificare la praticabilità del provvedimento e funzionali all'esame dello stesso. Non concorda, quindi, con il calendario formulato dal Presidente, proprio per la posposizione del momento conoscitivo, né accetta motivazioni quali l'esigenza che le audizioni non costituiscano una ripetizione di quelle tenute al Senato: infatti, il sistema bicamerale, così come è delineato nella Costituzione, comporta una piena indipendenza tra i due rami del Parlamento, anche

nella fase conoscitiva. In ogni caso, manca un'adeguata documentazione delle audizioni tenute al Senato e molto spesso, in ordine a questioni importanti, sono stati ripetuti atti identici in entrambi i rami del Parlamento.

Per quanto riguarda le allusioni ad un presunto atteggiamento ostruzionistico, ricorda che, in passato, è stato pubblicamente preannunciato quando si intendesse ricorrere a questo strumento.

Si augura che un calendario così fitto non porti ad un esame concitato del provvedimento e che il dibattito sia realmente tale e non solo una serie di interventi. È infatti intendimento del suo gruppo partecipare con impegno all'esame, così come ritiene che debbano fare gli altri gruppi politici.

Il deputato Mariella GRAMAGLIA ricorda che la richiesta di effettuare audizioni prima dell'esame preliminare e delle relazioni poggiava su una logica intesa a consentire una maggiore consapevolezza dei problemi trattati. Chiede che le eventuali audizioni siano adeguatamente documentate e che, qualora tali audizioni facessero sorgere problemi nuovi, si possa procedere ad un esame preliminare suppletivo.

Il calendario proposto dal Presidente comporta un notevole impegno dei gruppi nei lavori delle Commissioni: ciò determinerà maggiore responsabilizzazione ed impegno per tutti. In tale ottica, la richiesta di ripresa televisiva con impianto a circuito chiuso, presentata anche dal suo gruppo, è intesa a rendere visibile questo impegno.

Domanda al Presidente della XII Commissione se il denso calendario proposto dal Presidente Rognoni sia compatibile con quello della XII Commissione, che già è chiamata ad esaminare alcuni provvedimenti urgenti e di notevole impegno, in ordine ai quali è stato fatto appello alla collaborazione fattiva ed alla responsabilità anche dell'opposizione.

Il deputato Giovanni NEGRI condivide le preoccupazioni e le richieste testé

espresse dal deputato Gramaglia e conferma, per quanto la riguarda, l'assoluta mancanza di atteggiamenti ostruzionistici, ma anche la necessità di un confronto serio e pubblico su una tematica di grande importanza. Ritene che ci si trovi di fronte a dei progetti di legge di capitale importanza per quanto attiene soprattutto ai problemi di governo dell'ordine pubblico e di lotta alla criminalità: ritiene pertanto necessario acquisire tutta una serie di elementi conoscitivi riguardanti soprattutto i rapporti tra mafia, strapotere della criminalità organizzata e narcotraffico, procedendo in tal senso ad opportune audizioni. È inoltre innegabile che vi è un forte collegamento tra la tematica che si va ad affrontare ed il dibattito e le iniziative attualmente in corso a livello internazionale: sarebbe pertanto a suo avviso necessario che una delegazione ristretta delle due Commissioni si incontri con personalità straniere quali il consigliere del Presidente Bush per la lotta alla droga, Bennet, fautore della linea repressiva, e con l'ex segretario di stato USA Schultz e con il premio Nobel Milton Friedman, fautori invece di una diversa linea.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA ritiene che vada accolta la proposta di calendario avanzata dai Presidenti che tiene conto sì dell'esigenza di un approfondimento autonomo delle tematiche in esame da parte della Camera, ma anche della necessità di rispettare i termini previsti dal regolamento per i lavori delle Commissioni. Per questo motivo ritiene che l'effettuazione di audizioni, con i conseguenti ritardi, potrebbe di fatto, non consentire il rispetto del termine del 15 febbraio per riferire all'Assemblea e quindi determinare l'iscrizione automatica del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea. Bisogna pertanto procedere serratamente allo svolgimento della discussione generale al termine della quale si valuterà l'opportunità di procedere o meno ad alcune audizioni, ribadendo però che ciò non deve ritardare l'iter di un progetto di legge la cui

approvazione è ampiamente attesa e su cui bisogna confrontarsi senza pregiudizi ideologici.

Il deputato Egidio ALAGNA, dichiarato di convenire in linea di massima sulla proposta di calendario dei Presidenti, ribadisce che bisogna prendere atto del fatto che l'argomento in esame è già stato ampiamente trattato dall'altro ramo del Parlamento e, pertanto, proprio al fine di rispettare l'autonomia di questo come dell'altro ramo del Parlamento, è necessario, prima di decidere sull'opportunità o meno di procedere ad audizioni, ascoltare i relatori e svolgere la discussione generale. Ricorda che in conseguenza della deliberazione di urgenza per i progetti di legge in esame, il termine assegnato alle Commissioni per riferire all'Assemblea è quello del 15 febbraio per cui non possono, a suo avviso, essere sin d'ora programmate sedute delle Commissioni che vadano al di là di tale data. Ribadisce in conclusione la contrarietà del gruppo socialista alla ripetizione di audizioni già compiute presso l'altro ramo del Parlamento: eventualmente, solo dopo la conclusione della discussione generale, potrà essere presa in considerazione l'opportunità di procedere o meno a qualche audizione che — ribadisce — non può comunque assolutamente determinare un ritardo dell'esame da parte delle Commissioni che deve essere completato entro il 15 febbraio.

Il deputato Emilio VESCE, pur apprezzando lo sforzo di sintesi alla base della proposta di calendario avanzata dai Presidenti, osserva che essa comporta un sacrificio eccessivo degli spazi di tempo a disposizione del lavoro delle singole Commissioni: in particolare ricorda che la Commissione giustizia ha all'ordine del giorno altri provvedimenti, anch'essi di particolare urgenza, quali, tra gli altri, la riforma del Corpo degli agenti di custodia, l'indulto e la riforma del CSM. Ciò posto, ritiene che non possa essere accettata la filosofia ispirata ad un monocameralismo di fatto alla base delle posizioni

assunte da molti gruppi sul tema delle audizioni: la Camera ha il dovere di fare un esame approfondito delle problematiche poste dai progetti di legge in esame per cui, a suo avviso, non ritiene che possa essere rispettata la scadenza del 15 febbraio e che le Commissioni si debbano avvalere della possibilità di richiedere una proroga di tale termine ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. Pur ritenendo preferibile che si fosse deciso di procedere subito alle audizioni, dichiara di convenire sulla proposta di calendario avanzata dai Presidenti purché si riconosca l'esigenza di svolgere sui progetti di legge in esame un esame approfondito non vincolato da termini ultimativi.

Il deputato Danilo POGGIOLINI ritiene che la proposta di calendario formulata dal Presidente sia ragionevole ed accettabile; è possibile, infatti, esaminare il provvedimento durante l'intero arco della settimana ed utilizzare, nelle giornate di mercoledì e giovedì, l'intervallo tra le sedute antimeridiana e pomeridiana dell'Assemblea, lasciando così libere le singole Commissioni di procedere nell'esame degli altri progetti di legge per il resto della giornata. La proposta di calendario tiene conto della urgenza e permette, al tempo stesso, di svolgere un esame serio ed approfondito: è dunque una proposta appropriata, anche per quanto riguarda l'ipotesi, da valutare, di audizioni da tenersi dopo le relazioni, al termine dell'esame preliminare.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI rileva che il termine ultimo dell'esame in Commissione del 15 febbraio non possa essere un punto di riferimento inamovibile: è necessario non limitarsi all'esame preliminare, ma procedere poi alla fase dell'esame degli emendamenti, alla discussione e alla votazione dell'articolo, senza dilazioni o infondate accuse di ostruzionismo. La remissione del provvedimento in Assemblea subito dopo l'esame preliminare, alla scadenza del 15 febbraio, non sarebbe utile, in quanto

mancherebbe una istruzione esauriente. Le audizioni tenute al Senato pervengono a noi tramite la mediazione dei gruppi politici e mancano di una documentazione ufficiale. È necessario avere una conoscenza diretta delle questioni, senza prolungare inutilmente i tempi. Propone di preparare una bozza di calendario delle audizioni, eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza. È d'accordo con il deputato Teodori circa l'opportunità di procedere nella fase conoscitiva prima dell'esame preliminare; ritiene, in ogni caso, utile delineare nella giornata di oggi uno schema di audizioni. Altrimenti, si rischia di giungere ad un momento in cui la maggioranza, prospettando l'eventualità di presentare direttamente il provvedimento all'Assemblea, non permetta di tenere alcun tipo di audizioni, in una sorta di contrattazione e di concessioni fra gruppi.

Dopo che il Presidente della XII Commissione Giorgio BOGI ha fatto presente che la proposta di calendario avanzata dai Presidenti non ostacola i lavori della Commissione da lui presieduta, che sarà in grado di procedere nell'esame dei progetti di legge ad essa assegnati, il Presidente della II Commissione, Virginio RONGNONI, ringrazia gli intervenuti per la comprensione manifestata verso lo sforzo compiuto dai Presidenti per superare le difficoltà in cui si sono trovati e in cui si troveranno in futuro nell'esame di un provvedimento che si presenta certo non facile. Data quindi lettura delle sostituzioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19 del regolamento, pone in votazione la proposta di calendario dei lavori relativo all'esame del disegno di legge n. 4414 ed abbinati, che è approvata.

Dopo interventi dei deputati Giuseppe SARETTA e Massimo TEODORI che rappresentano l'opportunità che le prossime sedute delle Commissioni riunite si svolgano in un'aula fornita di adeguata capienza e munita, qualora si addivenga a

una decisione in tale senso, di un impianto audiovisivo che consenta la ripresa a circuito chiuso, il Presidente della II Commissione Virginio ROGNONI, dopo aver assicurato i commissari di essersi già fatto carico di tali esigenze, avverte

che le Commissioni riunite II e XII sono convocate per l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 4414 e abbinato, domani 1° febbraio alle ore 10.00.

La seduta termina alle ore 15,55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

MARTINAZZOLI ed altri: Norme sul controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, rilevato che l'emendamento 12. 11 del relatore configura una scelta di merito, che non compete alla Commissione affari costituzionali valutare, fa presente di non avere obiezioni da muovere in ordine agli articoli aggiuntivi 30.01 relatore e Andreis 26. 01; ed osserva, quanto agli emendamenti che prevedono l'abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, che tale abrogazione deve ritenersi già intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Propone pertanto – e la Commissione consente – di esprimere il seguente

« PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 12. 11 del relatore e agli articoli aggiuntivi 30. 01 del relatore e Andreis 26. 01;

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti Crippa e Masina 29. 3 e Andreis ed altri 29. 4, posto che l'abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, deve intendersi già intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1977, n. 801 ».

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, dopo aver fatto presente che il testo unificato è destinato ad essere modificato da parte della Commissione di merito, per cui la Commissione affari costituzionali sarà con ogni probabilità chiamata nuovamente a pronunciarsi sull'argomento, ricorda di avere formulato, nella seduta di mercoledì 20 dicembre 1989, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che è del seguente tenore:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

a) sia individuata e precisata la responsabilità diretta, con esclusione di ogni interposizione intermedia, degli enti locali nella gestione della erogazione sanitaria, distribuendola tra comuni e province in conformità alla ripartizione delle rispettive competenze prevista nel progetto di legge di riordinamento delle autonomie locali (A.C. nn. 2924 ed abb./A) pendente all'esame della Camera;

b) sia rivista la composizione del Consiglio sanitario nazionale, prevedendo una più adeguata presenza dei rappresentanti degli enti locali, comuni e province;

c) siano meglio concentrate nell'amministrazione regionale le attribuzioni concernenti l'amministrazione delle unità sanitarie locali;

d) siano precisate le distinte configurazioni giuridiche, oltre che organizzative, degli istituti, enti o aziende previsti (attualmente individuati come ospedali di alta specializzazione);

e) i compiti di verifica e di controllo sugli atti dell'amministratore unico siano attribuiti all'amministrazione regionale;

e con le seguenti osservazioni:

si rileva l'esigenza di introdurre nel testo disposizioni volte ad assicurare la garanzia dei diritti degli utenti in conformità con quanto previsto nel testo del progetto di legge concernente la tutela dei diritti del malato (A.C. nn. 34 ed abb./A), già approvato dalla I Commissione in sede referente;

si sottolinea altresì l'esigenza di prevedere l'impossibilità di approvare il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali qualora non sia stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Contrario il deputato Carlo TASSI, la Commissione approva la proposta del Presidente, deliberando di esprimere parere favorevole con le condizioni e le osservazioni formulate.

Disegno di legge:

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (Approvato dalla II Commissione del Senato) (3963).
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (Approvata dal Senato della Repubblica) (3680).
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del relatore Adriano CIAFFI, sulla quale concorda il deputato Carlo TASSI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

CACCIA ed altri: Modifica alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio (3090).

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, concordi i deputati Massimo PACETTI e Pietro SODDU, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore iter della proposta di legge.

Proposta di legge:

PARLATO; STERPA; STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (254-1060-1282-1614-2462-B).

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione).

Avendo il relatore Adriano CIAFFI rilevato che le modifiche introdotte dalla IX Commissione del Senato non appaiono rilevanti sotto il profilo della costituzionalità, concorde il deputato Lucio STRUMENDO e contrario, invece, il deputato Carlo TASSI, su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere il seguente parere: nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento.

Testo unificato delle proposte di legge:

FIORI: Norme concernenti il riconoscimento del

servizio prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani (1662).

FIORI: Provvidenze per il personale italiano dipendente da organismi di cooperazione tecnica internazionale operanti nel territorio nazionale, nell'ambito delle Agenzie delle Nazioni unite (2229).

LEONE: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 596, concernente l'estensione di taluni benefici al personale dipendente licenziato da organismi sussidiari civili della Comunità Atlantica (2355).

AMODEO ed altri: Norme a tutela del lavoro del personale dipendente da organismi internazionali (2574).

PAZZAGLIA ed altri: Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (3274).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Testo unificato della proposta di legge:

SCOVACRICCHI e ROMITA (399); MANCINI VINCENZO ed altri (458); CRISTOFORI ed altri (478); MIGLIASSO ed altri (1716); CAVICCHIOLI ed altri (1748): Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (Approvata in un testo unificato dalla XI Commissione della Camera, modificata dalla XI Commissione del Senato) (S. 1217).

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, concorde il deputato Carlo TASSI, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (Approvata dalla IV Commissione del Senato) (4242).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Silvano LABRIOLA illustra il contenuto del provvedimento, che appare rispondente a ragioni di umanità e di giustizia.

Avendo il deputato Carlo TASSI rilevato che il periodo di detenzione si sottrae dal periodo di leva, per cui un militare detenuto verrebbe a costare all'erario, in base al provvedimento, più di uno che abbia sempre fatto il suo dovere, il Presidente Silvano LABRIOLA propone — e la Commissione concorda — di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, in modo da approfondire le implicazioni del rilievo formulato dal deputato Tassi.

Il deputato Lucio STRUMENDO chiede quali determinazioni siano state assunte dalla Commissione in ordine al testo unificato del disegno e delle proposte di legge concernenti il riordinamento del servizio sanitario nazionale, ricordando le riserve a suo tempo espresse dal suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal Presidente.

Avendo anche il deputato Pietro SODDU ricordato le riserve manifestate in argomento dal gruppo democratico-cristiano, il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che la sollecita espressione del parere si è resa necessaria per evitare che fossero imputate alla Commissione responsabilità relative ad eventuali ritardi. Ribadisce peraltro quanto già ha avuto modo di osservare nel corso dell'esame del provvedimento, e cioè che la Commissione sarà chiamata nuovamente a pronunciarsi, in quanto il testo unificato sarà modificato dalla Commissione di merito.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che occorre concludere l'esame del disegno di legge recante soppressione dei ruoli ad esaurimento (A.C. n. 3000), avvertendo che la Commissione sarà a tal fine convocata per domani giovedì 1° febbraio, alle ore 9.

Ricorda, in proposito, che solo dopo un intervento del Presidente della Camera, a ciò sollecitato dalla I Commissione, è stato finalmente reso, dopo oltre un anno, il parere della V Commissione, che è favorevole al testo del disegno di legge e contrario agli emendamenti presentati: per cui non resta che adeguarsi a tale parere e approvare il disegno di legge in sede legislativa ovvero, qualora non si intenda conformarsi al parere stesso, chiederne il riesame o riferire sul provvedimento all'Assemblea.

Il deputato Pietro SODDU chiede quali determinazioni si ritiene debbano assumersi in ordine al disegno di legge sulla riforma della dirigenza, il cui esame è strettamente connesso con quello del provvedimento sulla soppressione dei ruoli ad esaurimento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che l'iter del provvedimento sulla dirigenza dipende dalle decisioni del gruppo comunista, finora opposti al trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Lucio STRUMENDO rileva che l'atteggiamento del gruppo comunista in merito al trasferimento in sede legislativa del provvedimento sulla dirigenza rappresenta una posizione interlocutoria, assunta in attesa di poter valutare gli esiti dell'esame dell'A.C. n. 3000.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che il deputato Strumendo non ha fatto che manifestare le motivazioni politiche del diniego finora opposto dal suo gruppo al trasferimento in sede legislativa del disegno di legge sulla dirigenza. Dal punto di vista regolamentare, tali motivazioni risultano irrilevanti, per cui al Presidente non resta, al momento, che prendere atto della situazione e, quindi, del mancato assenso del gruppo comunista al trasferimento in sede legislativa del provvedimento sulla dirigenza.

La seduta termina alle 10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli.

Svolgimento di interrogazione.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna AGNELLI, rispondendo all'interrogazione Crippa ed altri, n. 5-01901, sottoscritta anche dal deputato Germano Marri, fa presente che i finanziamenti deliberati dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo in favore della Guyana il 12 dicembre scorso derivano dagli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del « support group » istituito nel quadro del Fondo monetario internazionale in favore di tale Paese e comunicati dal Direttore esecutivo italiano presso il Fondo, sulla base di intese intercorse tra i Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

I gruppi di sostegno di questo tipo hanno lo scopo di coordinare gli sforzi dei Paesi donatori — essenzialmente quelli

del Gruppo dei Sette — e delle istituzioni finanziarie internazionali a favore dei Paesi in via di sviluppo con gravi disavanzi delle bilancie dei pagamenti che hanno raggiunto accordi con le istituzioni di Bretton Woods su programmi di risanamento economico.

Si tratta di iniziative alle quali i grandi Paesi donatori partecipano solidalmente, anche a vantaggio di specifici Paesi che non rientrano nelle rispettive priorità di cooperazione, ma per i quali è ritenuto opportuno uno sforzo congiunto da parte di chi ha le maggiori responsabilità nel quadro del sistema internazionale del sostegno allo sviluppo e delle sue principali istituzioni.

È chiaro che in questo contesto i contributi dei singoli donatori sono commisurati, in linea generale, agli impegni che ciascuno di essi ha nei riguardi dei Paesi beneficiari considerati, pur ritenendosi politicamente significativo dare dei segnali di partecipazione collettiva e congiunta.

Rileva inoltre che in questo quadro non vi sono contraddizioni tra i contributi limitati che in tale ambito un Paese

come il nostro può apportare anche a favore di Paesi non prioritari, e i principi di selettività e concentrazione che ispirano la legge 49 e che sono stati ripetutamente riaffermati dal Governo e dal Parlamento in relazione all'attuazione della legge stessa.

Nel caso specifico ricorda che quello per la Guyana è stato il primo « support group » istituito, e che la partecipazione italiana è finalizzata ad un adeguato contributo degli altri Stati partecipanti per il secondo gruppo, creato per la Somalia. È questo un paese che riveste per l'Italia una ben diversa priorità e per il quale il nostro sforzo è proporzionalmente diverso ma sempre in un quadro di mobilitazione collettiva di risorse e di attenzioni analogo a quello al quale abbiamo consentito di partecipare con gli altri nostri partners industrializzati in favore della Guyana e di altri Paesi.

Per la Guyana la partecipazione italiana si articola in un finanziamento di due milioni di dollari al Fondo Monetario Internazionale a sostegno diretto dell'azione da esso intrapresa e in altri 4 milioni di dollari a dono per un programma di importazioni dall'Italia di beni essenziali a sostegno della bilancia dei pagamenti del Paese. Ciò si affianca agli sforzi intrapresi dal Canada, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dal Giappone, dalla Repubblica Federale Tedesca, dalla Francia e dalla Svezia, per complessivi 163,8 milioni di dollari (di cui 76,6 milioni di contributi al fondo e 87,2 per progetti e programmi di importazione), nonché agli interventi diretti della Banca Mondiale per 35 milioni e del FMI, con fondi propri, per 80 milioni di dollari.

Il deputato Germano MARRI dichiara la propria insoddisfazione, e quella del suo gruppo, nei confronti della risposta del rappresentante del Governo anche se la motivazione di questo finanziamento alla Guyana deve essere ricercata nella volontà di ottenere finanziamenti multilaterali per la Somalia. A proposito di quest'ultimo paese, infatti, ricordate le sem-

pre più frequenti denunce (anche posteriori alla data di presentazione dell'interrogazione) di violazione dei diritti personali, civili e politici, segnala come siano attualmente in prigione ben 14 intellettuali, accusati di nient'altro che di propaganda anti regime. Ritiene necessario segnalare questo al Governo perché ne possa tener conto nell'ambito della propria azione di cooperazione verso quello Stato. Pur non venendo meno alla posizione da tempo sostenuta dal suo gruppo, che non ritiene opportuno condizionare gli aiuti allo sviluppo (destinati essenzialmente alla popolazione) all'atteggiamento dei governi degli Stati destinatari, pure ritiene necessario che il Governo italiano, proprio in considerazione della quantità di aiuti erogati alla Somalia, abbia pieno titolo per richiedere il rispetto dei diritti civili e politici anche per gli oppositori di quel governo.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Susanna AGNELLI, ritenendo necessario intervenire per alcune precisazioni riferite a quanto detto dal deputato Germano Marri, ricorda in primo luogo che è già stato rinviato il suo viaggio in Somalia, ed in secondo luogo che un più stretto collegamento tra politica degli aiuti e richiesta di tutela dei diritti civili e politici negli stati destinatari ha già dato risultati interessanti, in particolare nei confronti del Governo etiopico. A questa linea il Governo italiano ritiene opportuno attenersi nei casi di più palese violazione dei diritti civili e politici nei paesi destinatari degli aiuti italiani allo sviluppo.

Il Presidente Flaminio PICCOLI, ricordate alcune singole specifiche situazioni registrate in Somalia, segnala come il Governo si è dichiarato disponibile ad affrontare in Commissione singoli temi della cooperazione già dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10,5. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988 (4340).

(Parere della V e della X Commissione).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Il Presidente Flaminio PICCOLI, svolgendo la relazione in sostituzione del deputato Vito Napoli, illustrati i contenuti del provvedimento, ne raccomanda una sollecita approvazione.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Susanna AGNELLI concorda con la posizione espressa dal relatore.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove.

La seduta termina alle 10,10.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sulla evoluzione dei problemi sulla sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa.

Il Presidente, Paolo Pietro CACCIA, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, il 17 gennaio scorso, ha deliberato di effettuare una serie di audizioni sulla tematica della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa. In pari data la Commissione ha convenuto sull'opportunità dell'iniziativa nonché sull'esigenza di una sua conclusione entro breve tempo (marzo-aprile). In relazione quindi alle caratteristiche di pubblicità e di formalità che si intende dare a tali audizioni, propone che esse assumano la fisionomia di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento.

Dopo che il deputato Antonino MAN-
NINO ha espresso consenso sulla propo-

sta del Presidente, la Commissione conviene con essa all'unanimità.

La seduta termina alle 9,45.

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Paolo Pietro CACCIA, indi del Presidente Valerio ZANONE. — Intervengono il ministro della difesa, Fermo Mino Martinazzoli, ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Seguito dell'audizione ex articolo 143 del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, sull'obiezione di coscienza.

Il Presidente, Paolo Pietro CACCIA, ricorda che il 21 dicembre scorso era iniziata l'audizione del ministro della difesa

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro della difesa è pubblicato in allegato a pag. 111.

in materia di obiezione di coscienza. Alla relazione del ministro, ed alla conseguente presentazione degli ultimi emendamenti del Governo al testo unificato licenziato dalla Commissione, non aveva però potuto far seguito il relativo dibattito, a causa di concomitanti votazioni in Assemblea. Auspica quindi che oggi sia possibile concludere l'audizione, per dar modo alla Commissione di riformulare definitivamente il testo, in vista del suo trasferimento alla sede legislativa.

Dopo brevi precisazioni del deputato Maria Teresa CAPECCHI e del ministro

della difesa, Fermo Mino MARTINAZZOLI — il quale tra l'altro precisa che nello scorso anno, rispetto al 1988, si è registrato un aumento di 8.049 domande di obiezione (pari al 141,29 per cento), con punte più alte nelle regioni del nord —, interviene il deputato Raniero LA VALLE.

Il Presidente, Valerio ZANONE, rinvia quindi il seguito dei lavori, sempre per concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 10,25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,50. — Presidenza del Vicepresidente Gerolamo PELLICANÒ. — Intervengono il ministro della sanità Francesco De Lorenzo, il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico, il sottosegretario di Stato per il tesoro Domenico Susi e il sottosegretario di Stato per le finanze Maurizio Sacconi.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico (3124-A).

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Nino CARRUS ricorda il dibattito svoltosi nella precedente seduta in ordine alla applicabilità del concetto di neutralità fiscale al comma 3 dell'articolo 7. Personalmente ritiene che il Governo abbia ragione nel sostenere che anche a tale disposizione si applica il concetto di neutralità fiscale. Ritiene comun-

que che la proposta avanzata dal deputato Macciotta di rinviare alla legge finanziaria per la copertura delle eventuali minori entrate costituisca una strada percorribile. Non si tratterebbe infatti di un rinvio puro e semplice con l'indicazione specifica dell'ammontare delle minori entrate che debbono essere coperte: ciò creerebbe un gravissimo precedente e si porrebbe in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Si deve invece operare un rinvio generale prevedendo che la legge finanziaria disponga obbligatoriamente la copertura delle eventuali minori entrate che, ribadisce, sono quantificabili solo *ex post*.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con il relatore.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA concorda con il relatore. Sottolinea quindi come sarebbe del tutto inaccettabile la tesi da alcuni ventilata secondo cui se un provvedimento costa troppo allora è preferibile sostenere che non costa nulla. Quando un provvedimento è da tutti condiviso, come quello in esame, e com-

porta un costo, si tratta di reperire adeguate risorse.

La soluzione da lui prospettata e accolta dal relatore fornisce i necessari « ancoraggi » per il rispetto del dettato costituzionale e si basa sulla griglia costituita dal comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468 che consente la copertura in legge finanziaria delle minori entrate correnti attraverso le maggiori entrate.

La Commissione delibera infine di dare mandato al relatore di stendere una

proposta di parere da sottoporre alla Commissione alla prossima seduta.

Dopo ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Sergio COLONI e Andrea GEREMICCA e del sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, il Presidente Gerolamo PELLICANÒ rinvia l'esame dei restanti provvedimenti alla prossima seduta perché stanno per avere luogo votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

*Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 10,15.
— Presidenza del Vicepresidente Neide
UMIDI SALA. — Interviene il ministro
delle finanze Rino Formica.*

**Esame della risoluzione: 7-00308 Visco ed altri (im-
posizione sui redditi dal capitale).**

(Esame e conclusione).

La Commissione procede all'esame della risoluzione Visco ed altri 7-00308.

Il ministro Rino FORMICA illustra il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: indicazioni precise
con le seguenti: indicazioni attendibili.*

Vengono quindi posti ai voti l'inciso da sostituire, che viene soppresso, e l'emendamento, che risulta approvato.

La Commissione approva quindi la risoluzione nel testo emendato.

La seduta termina alle 10,25.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Laura Fincato.

Disegno di legge:

Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3948).
(Parere della I, della III e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che a norma dell'articolo 87, 5 comma, del Regolamento, si dovrà procedere direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

La Commissione approva quindi il provvedimento nel testo del Senato.

Testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104).

SERAFINI ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).

(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, non essendo stato ancora espresso il parere della V Commissione, è costretto a rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9,35.

Comunicazioni del Presidente in ordine alla proposta di legge n. 2802.

Il Presidente Mauro SEPPIA comunica che ai fini del perfezionamento delle condizioni richieste per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in questione, recante « Istituzione del Labo-

ratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze », si renderà necessario procedere all'individuazione di una idonea norma di copertura finanziaria.

Auspiciando che ciò possa avvenire al più presto, confida nella piena e fattiva collaborazione del Governo, con il quale si metterà prontamente in contatto.

IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,40. —
Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.*

Proposte di legge:

ARTIOLI ed altri: Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali (280).

(Parere della V e della XII Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Normativa per la informazione sessuale nelle scuole statali (1001).

(Parere della V e della XII Commissione).

BEVILACQUA ed altri: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica (1705).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola (1736).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione).

STALLER: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (4201).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il relatore Bianca GELLI, illustrando i provvedimenti in esame, ricorda che attualmente una serie di problematiche particolari si pongono all'attenzione del mondo della scuola. Si tratta di saperi non formalizzati, diffusi nel sociale, attivati da una pluralità di soggetti, quasi sempre enfatizzati dai mass-media e che finiscono col creare una sorta di cultura separata dai saperi tradizionali dei quali la Scuola normalmente si fa carico.

Tra queste problematiche, alcune come l'ambiente, lo sviluppo, la pace, il

disarmo, sono relativamente nuove; altre, come la sessualità, più ampie ma da sempre « rimosse » dalla scuola.

Ed è proprio in virtù di questa « rimozione » che la scuola ha potuto consegnare ad altri, quella parte della sua funzione educativo-formativa inerente la sessualità.

I fattori che hanno concorso a determinare il ritardo nella assunzione di un compito che dovrebbe essere proprio della istituzione scolastica sono, a suo avviso, assai più complessi di quanto non sia dato a tutta prima di ritenere, ed in particolare sono riconducibili a tre:

a) i contenuti, di per sé non facilmente gestibili di tale problematica, strettamente legata ai diversi momenti culturali (e funzionale ad una serie di equilibri di tipo sociale, ma anche economico e politico) e ricca di implicanze di ordine valoriale: si pensi al variare degli atteggiamenti relativi al sesso nei corso di questi ultimi venti anni ed all'accorciamento dei tempi del ricambio generazionale;

b) la rinuncia ad intervenire, da parte della scuola, su un terreno privilegiato della famiglia, onde evitare la conflittualità, in una prospettiva di differenziazione degli interventi educativi;

c) l'organizzazione strutturale della scuola e dei suoi contenuti, per come storicamente si sono venuti a configurare. L'introduzione delle tematiche sessuali, non come materia a sé stante, ma presente all'interno di più discipline, può infatti avere effetti rompentis sull'assetto costituito dei saperi scolastici e del rapporto tra le diverse discipline.

Un dato ricorrente delle ricerche sulle volontà dei giovani (ultima in ordine di tempo, quella condotta dal Dipartimento di Fisiopatologia della Riproduzione umana della Università « La Sapienza ») è rappresentato dal contrasto tra il grado di emancipazione dei comportamenti sessuali raggiunto da questa generazione di giovani, la precocità di inizio della loro vita sessuale (anche se in questi ultimi

due anni l'età media si sposta, rispettivamente ai 16-17 anni per i maschi e le donne), e la scarsa conoscenza dei temi inerenti il sesso.

Ciò porta, non di rado, i giovani a vivere la relazione tra i sessi con paura, con angoscia, ponendo premesse sbagliate per la futura vita sessuale e di coppia.

Senza nulla togliere alla rilevanza degli aspetti più eclatanti connessi alla scarsa conoscenza dei temi della sessualità (gravidanze non desiderate, pericolo di contrarre malattie a trasmissione sessuale; AIDS) penso si debba richiamare l'attenzione sul pericolo più insidioso che i giovani oggi corrono: quello del sorgere di nuovi malintesi e pregiudizi sulla sessualità, sull'amore; ma anche dalla incapacità a vivere i due aspetti del rapporto quello procreativo e quello della sessualità come valori distinti e reciprocamente potenziandosi pari importanti nella costruzione della personalità umana.

Questo pericolo sembra, peraltro, essere stato percepito proprio dai giovani (le indagini cui si faceva riferimento lo hanno evidenziato), dai quali giunge la richiesta pressante di maggiori conoscenze, non solo limitate alla sfera del sesso ma inerenti a quella più ampia della sessualità.

Le centomila firme poste dagli studenti in calce alla proposta di legge di iniziativa popolare, sulla introduzione dei temi della sessualità nella scuola, parlano chiaro in tal senso.

Così come molto chiare sono le risposte fornite, nell'ambito di una recente ricerca dell'AIED sugli adolescenti: da essa è emersa, infatti, la richiesta di una « fascia giovanile di ascolto » all'interno delle strutture consultoriali, che per molto tempo hanno sottovalutato quest'area di bisogni.

La vita scolastica in quanto momento privilegiato di comunicazione e relazione tra i giovani è la sede naturale per rompere ruoli prefissati e rigidi, separatezze e discriminazioni. Una occasione, una tappa nella promozione della uguaglianza dei sessi, proprio a partire dalla individuazione delle differenze, assunte come va-

lore e come risorsa formativa in una fase in cui esse si manifestano in maniera più evidente.

Infatti, pur riconoscendo il rilievo che la introduzione di tematiche della sessualità ha sin dalla scuola materna, non possiamo sottovalutare che essa acquista una sua valenza particolare negli anni della preadolescenza e dell'adolescenza.

Apprendere assieme e non una contro l'altro.

Evitando il pericolo di confondere approccio sessuale e conquista o possesso, quando non violenza!

Il rifiuto della violenza, la costruzione di uguaglianze, nel rispetto della differenza, sono valori che riguardano la crescita personale in senso generale e sono in quanto tali presenti alla coscienza comune. Questi valori, nel passaggio da un ambito più vasto a quello del rapporto tra i sessi, acquistano un rilievo più pregnante.

Certo, se la introduzione delle tematiche sessuali non si limita soltanto a fornire e spiegare fenomeni, ma aiuta a comprendere, interpretare, scegliere consapevolmente, nel campo della sessualità, allora all'insegnante si richiede oltre ad una forte motivazione personale, per un confronto che può porre problemi relazionali delicati, ed una possibile rimessa in gioco di sé, una seria formazione personale.

Occorre qui indubbiamente una base di conoscenze psicopedagogiche sia per quel che riguarda i meccanismi che entrano in atto nelle varie fasi dello sviluppo, ed in particolare nell'adolescenza, sia per quel che riguarda la capacità di lavorare sui « vissuti » in una situazione collettiva.

Ma la scuola è luogo di scambi e relazioni complesse: alunno/alunno - docente/alunno, ma anche docente/genitore e alunno/genitore/docente in una relazione circolare. Nell'adolescenza muta il rapporto delle ragazze e dei ragazzi con gli adulti, con i genitori. In questi cambiamenti che coinvolgono tutta la famiglia, si insinua spesso la paura dei genitori che i figli trovino all'esterno modelli di

comportamento diversi e più potenti di quelli offerti dalla famiglia.

È questo, non di rado, un motivo che porta alcuni genitori a vedere come un pericolo la possibilità che l'educazione sessuale rientri a pieno titolo nei programmi formativi della scuola. E ciò, nonostante essi provino una reale difficoltà ad intrattenersi sulle tematiche sessuali con i figli (elemento questo emerso con chiarezza dalle varie ricerche al riguardo: AIED, ASPER, etc.), nonostante sentano la propria impreparazione ed inadeguatezza e la incapacità a rimettersi in gioco a livello personale nel confronto con i figli.

Ciò non toglie che numerosi siano i genitori che richiedono alla scuola, così come ad altri servizi, un intervento in tal senso, consci peraltro che il silenzio su tali tematiche non significa non trasmissione di modelli di comportamento.

Quello degli ostacoli mossi dai genitori è comunque uno dei motivi per cui la scuola si è sottratta al compito di introdurre le tematiche inerenti la sessualità all'interno di un più globale percorso formativo.

A ciò si aggiungano le difficoltà intrinseche al mondo della scuola per una problematica che avverte come estranea e difficilmente riconducibile nei suoi schemi e nei suoi tradizionali contenuti.

Nel momento in cui la scuola approccia questi contenuti essa deve fare i conti con una sua sostanziale rigidità sia delle strutture organizzative, sia del quadro concettuale in cui si collocano le sue finalità. Si pensi ad esempio ai complessi meccanismi che rendono possibile ad una determinata materia di essere annoverata tra le discipline scolastiche. Il che il più spesso si riduce ad un processo di « accomodamento », riduzione della materia stessa, di cui la disciplina seleziona solo alcuni aspetti.

Conformemente a questa logica, sinora l'accettazione della tematica sessuale si è realizzata nella misura in cui, nel solo ambito della scuola media primaria, essa è stata ricondotta nell'alveo delle materie scientifiche (educazione sanitaria) ripropo-

nendo così uno schema concettuale dell'« Io diviso » tra mente e corpo e che, come tale non sconvolge gli aspetti epistemologici dei saperi scolastici, considerati nel loro complesso di integrazioni.

Il salto che una tematica così pregnante e ricca di implicazioni richiede è la messa in discussione della stessa cultura scolastica, nel senso di una sua capacità nuova di « adattarsi » (in senso piagetiano), ristrutturarsi, nel mentre integra, ma non fagocita, i saperi extrascolastici. Con ciò sottraendosi alla necessità, finora vissuta come inderogabile, di occuparsi di saperi freddi ovvero di saperi rigorosamente formalizzati e in quanto tali trasmissibili.

Elemento questo che, a ben vedere, è la caratteristica di fondo del pensiero maschile, tecnologico.

Le resistenze finora manifestate, attive o passive, della Scuola alla introduzione della tematica sessuale ineriscono, forse, questa dimensione più specificatamente culturale (non solo quindi quella emotivo-affettiva, legata ai contenuti che ingenerano potenzialmente disordine): il pericolo paventato del doversi misurare con modalità, per la scuola, inconsuete, del pensiero (il pericolo del « canto delle sirene »).

Analizzando i programmi attuali di tutti gli ordini di scuola è possibile rendersi conto di quanto queste tematiche siano non solo marginali ma come la sessualità sia il più spesso ricondotta a genitalità, privandola di quell'accezione più vasta cui prima si faceva riferimento. E ciò sia laddove essi sono stati innovati di recente (scuola elementare) sia laddove essi attendono di essere rivisti da anni (secondaria superiore).

Prescindendo, comunque dai contenuti dei singoli programmi, il problema è la non organicità complessiva della proposta in tema di educazione sessuale, che deriva dalla discontinuità del sistema scolastico italiano, nel quale ad ogni segmento scolastico corrisponde una diversa immagine di scuola e di cultura, di allievo e di insegnante.

Inoltre i programmi e le prassi tendono a differenziarsi: attualmente per ogni segmento del sistema scolastico, vi sono dei programmi stilati in periodi storico-culturali differenti, con impianti pedagogici diversi. Tutto ciò è aggravato dal fatto che si procede in tempi differenti alla riforma dei programmi ed a quelli degli ordinamenti. Ciò fa sì che non vi sia corrispondenza tra di essi nel senso che a programmi innovativi corrispondono ordinamenti arretrati.

Un esame rapido, anche se puntuale evidenzia:

Scuola materna.

Gli « Orientamenti », approvati nel '69 (decreto del Presidente della Repubblica 647), ed attualmente in fase di modifica, fanno riferimento, nell'ambito dell'educazione affettivo-emotiva, morale e sociale, alla necessità di dare avvio ad una prima semplice forma di educazione sessuale, inerente i temi della procreazione, della differenza sessuale, ed in quest'ambito al rispetto reciproco. Al punto 4, essi sviluppano un'analisi delle caratteristiche del bambino nell'età dai 3 ai 6 anni, sottolineando il significato dei numerosi « perché » propri di quegli anni ed inerenti le curiosità riguardanti le differenze relative all'età del sesso. Al punto 9, inerente l'educazione fisica e sanitaria, vi è l'invito esplicito all'appropriazione dell'IO-corpo e del suo futuro utilizzo. Ma gli « Orientamenti », peraltro, proprio perché non prescrittivi, ma propositivi, lasciano nella loro voluta vaghezza relativamente ai contenuti, libertà di interpretazione, non indicando i percorsi possibili di una risposta, lasciando al singolo insegnante la possibilità o meno di un impegno in tale ambito. Il Documento (ancora in bozza) della Commissione Ministeriale che sta lavorando a rivedere gli « Orientamenti », sembra rispondere ad una nuova impostazione allorché affronta i temi della differenza/uguaglianza e differenza/identità, quale presupposto di parità tra i due sessi, rispettoso della identità e della potenzialità di ognuno.

Il tema della « corporeità » viene, nei nuovi orientamenti, ripreso e meglio approfondito nelle sue implicazioni.

Sarà necessario comunque che indicazioni quali quelle riguardanti « la condizione infantile, cultura e società contemporanea » e quelle relative a « Famiglia, scuola, extrascuola etc ». trovino una « traduzione operativa ».

Scuola elementare.

La indicazione relativa ai temi della sessualità è di certo maggiormente presente nei programmi della scuola elementare dell'85. Se ne fa un accenno nella premessa là dove tra le finalità della scuola viene annoverata quella della presa di consapevolezza, da parte del fanciullo, delle varie forme di diversità e di emarginazione e là dove nelle indicazioni delle discipline per le Scienze è dato di leggere: « L'Osservazione particolareggiata dei singoli esseri porterà a distinguere le diverse parti che comprendono un organismo vivente (le parti del corpo negli animali e nell'uomo, le parti delle piante) e i più evidenti rapporti tra struttura e funzioni »« verranno compiute osservazioni sulle differenze tra gli individui, tra gli individui di diversa età, tra i due sessi, che consentiranno di svolgere considerazioni sulla riproduzione, l'accrescimento e lo sviluppo, la maturità e l'invecchiamento ».

Altre indicazioni generali si trovano nella nuova disciplina « Educazione motoria » che propone un rapporto più equilibrato tra il bambino ed il suo corpo.

Scuola media.

I programmi della Scuola Media unica, del '79, presentano in premessa finalità generali che possono rapportarsi ai temi della sessualità.

Il punto 3 « Rapporti interpersonali » fornisce ai docenti una serie di indirizzi per affrontare i problemi di una fase dell'età evolutiva, quella della preadoles-

scenza-adolescenza, ricca di trasformazioni e cambiamenti sia fisici che psicologici.

I contenuti specifici sono rintracciabili nei programmi di Scienze (Educazione matematica, scientifica e sanitaria), dove, peraltro, compare la rara, ma indicativa indicazione metodologica: « nello sviluppare il tema "L'uomo e l'ambiente", l'insegnante avrà occasione per soffermarsi sugli aspetti biologici della sessualità; questo momento educativo andrà curato nell'ambito di una pedagogia d'insieme assunta dall'intero consiglio di classe nel rispetto del grado di maturazione psicofisica dei singoli alunni e con un coinvolgimento attivo e responsabile delle singole famiglie ».

Pur intravedendosi, nella visione pedagogica d'insieme, una modalità corretta per affrontare questi temi, non va taciuto come le troppe cautele abbiano finito, di fatto, col condizionare la possibilità di introdurre i temi della sessualità nelle varie occasioni didattiche e nelle situazioni di scambio con il sociale (conflittualità con le famiglie).

Secondaria superiore.

I temi della sessualità sono confinati al programma di scienze. Stante il ritardo nella revisione dei programmi dei bienni della Scuola Superiore, alcuni testi più aggiornati si fanno carico di trattare temi quali: i rapporti di coppia, gli anti-concezionali, la maternità e l'aborto.

Sarebbe augurabile che emergessero anche temi che sono oggetto di discussione e di riflessione nella società, quali la libertà sessuale, la parità uomo-donna, la valorizzazione delle differenze e delle diversità. Il ritardo nella revisione di programmi delle superiori è, certo, un ulteriore motivo che rende necessaria questa legge oggi alla nostra attenzione.

Ciò detto è da ricordare come, al di là dello spazio riservato dai programmi ai temi della sessualità, questi possono,

nella scuola dell'obbligo essere inseriti nelle attività a carattere interdisciplinare, così come previsto dalla legge n. 517 del 1977. Il considerare la scuola come « centro di formazione culturale, sociale e civile » rende possibile nella formazione degli obiettivi educativi e didattici inserire temi di educazione sessuale, dando loro un carattere interdisciplinare. Numerose e diversificate sono infatti le esperienze attuate, in virtù di questa norma, nelle singole istituzioni scolastiche. L'approccio che le caratterizza è però quasi sempre di tipo sanitario informativo, collegato all'insegnamento delle Scienze Naturali.

Una rassegna, sia pure essenziale sullo stato della normativa in materia di educazione sessuale negli altri paesi, oltre ad evidenziare il ritardo che l'Italia segna in tale campo e la necessità di adeguarsi quantomeno ai livelli europei, può servire a meglio comprendere l'evoluzione che tale tematica ha subito in questi ultimi trent'anni, i significati che esso ha, volta per volta assunto, in funzione del diverso obiettivo che attraverso l'educazione sessuale si è voluto perseguire.

È ciò è stato evidentemente determinato dalle differenti fasi culturali che i vari paesi hanno vissuto.

La lettura del quadro che si è venuto determinando, nel corso di questi ultimi anni, ci porta a ritenere, comunque che, da obiettivi specifici, parziali, rispondenti a richieste ben precise, si è passati ad obiettivi che si possono definire più ambiziosi, nel senso che al termine sessualità si andava riconoscendo una dimensione più ampia e complessa che non quella limitata alla genitalità.

Ciò ha comportato, è evidente, il passaggio da una dimensione strettamente biologica, scientifica, tecnica, da affrontare all'interno di una disciplina a stante, ad un'altra che nella sessualità vede un aspetto importante della personalità, un processo che si compie nel divenire complesso di un individuo, elemento indispensabile a « garantire la felicità e la piena realizzazione dell'individuo ».

Due esempi per tutti:

La Svezia che negli anni '60 aveva diffuso in gran parte d'Europa il suo modello, inteso prevalentemente come « preparazione alla vita sessuale », « il fare bene all'amore », (che oggi la nostra TV pubblicizza magari ai fini di consumo di un certo prodotto) rifiuta ora il termine di educazione sessuale e parla nei suoi programmi di « sessualità e vita in comune ». Il modello svedese è stato infatti superato dalla « Educazione al vincolo interpersonale e alla comunicazione » proprio di paesi quali la Danimarca e la Finlandia, ed introdotto anche in Svezia verso la metà degli anni '70.

La Gran Bretagna, che, nel 1944, si poneva come obiettivo la lotta contro le malattie veneree (ma anche di rispondere all'evoluzione dei costumi e « promuovere una certa etica sessuale tra i giovani ») attualmente si pone la finalità di aiutare l'adolescente a scoprire tutte le implicazioni fisiche, psicologiche, morali e religiose che derivano dai comportamenti sessuali.

Volendo riportare il discorso su un piano più strettamente giuridico-normativo, così come alla fine degli anni '80 esso si presenta, è possibile distinguere le seguenti situazioni:

a) l'introduzione nelle scuole dell'educazione sessuale procede da un atto giuridico preciso:

Svezia: è senza dubbio il paese di più antica esperienza in questo campo. Le prime iniziative e i primi tentativi di generalizzazione nelle scuole risalgono agli inizi del ventesimo secolo; la prima raccomandazione governativa per far figurare l'educazione sessuale nelle scuole risale al 1942; ma la generalizzazione del progetto ed il suo carattere obbligatorio risalgono al 1956;

Germania (RFT): nel 1968, la 126ª conferenza dei ministri dell'educazione, del 3-4 ottobre, e della cultura dei Länder approntò un « testo unico » che indicava gli insegnanti di biologia, tedesco,

scienze sociali, arte, religione e sport, come adatti al compito (in pratica se ne occupano prevalentemente i docenti di biologia e scienze naturali). Fin dal '49 il Land di Amburgo adottava direttive per la pedagogia sessuale e la legge tedesca del '53, riguardante le malattie veneree, dichiarava che la scuola doveva provvedere all'educazione sessuale.

Nel '59, Berlino ovest pubblica direttive sull'educazione sessuale nelle scuole.

In Germania l'educazione sessuale è intesa prevalentemente come insegnamento della responsabilità nel comportamento sessuale;

b) l'introduzione dell'educazione sessuale viene operata con l'approvazione di un programma d'insegnamento scolastico in cui i contenuti dell'educazione sessuale sono integrati con altri e vengono menzionati esplicitamente tra i fini dell'educazione.

Finlandia: temi quali fecondazione, maternità, cura dei bambini, genetica e malattie a trasmissione sessuale fanno parte dell'educazione sanitaria.

Norvegia: dal 1950, l'insegnamento di tutti i fenomeni della vita è obbligatoriamente inserito nei programmi di biologia e scienze naturali. Programmi di lezioni in TV si fanno per le scuole.

RDT: l'educazione sessuale, ammessa sin dal '59, è divenuta parte integrante dei programmi dal 1965.

Polonia.

Ungheria.

Jugoslavia;

c) non vi è un atto giuridico specifico, né i programmi di insegnamento ufficiali prevedono in modo esplicito i compiti dell'educazione sessuale, ma da parte delle autorità scolastiche si raccomanda alla scuola di affrontare tali compiti nell'ambito e nelle forme da essa ritenute opportune:

Gran Bretagna: Il Ministero della Pubblica Istruzione si è espresso in tal senso con vari documenti. È del '43 il « Sex Education in Schools and Youth Organization »; del '59 il « Crowthet Report 2 », del '63 il « Nexson Report », del '67 il « Plawden Report », ecc.

Già dal 1944, peraltro, il sindacato nazionale degli insegnanti decise che era possibile dare informazione a scuola sui « facts of life », rispettando il parere dei genitori e curando la preparazione degli stessi;

Paesi Bassi - Belgio - Olanda: i docenti sono liberi di prendere iniziative (che sono in aumento soprattutto nelle scuole cattoliche). Dal 1960 l'Ecole du mariage (Bruxelles) organizza corsi nelle scuole superiori.

In altri paesi l'atteggiamento governativo è neutrale (o mostra insifferenza verso le iniziative locali nella scuola) (Portogallo, Spagna non più).

È forse qui importante ricordare come nel '75, la Conferenza Mondiale, indetta a Città del Messico, per l'anno internazionale della Donna, dal Consiglio Economico e sociale delle Nazioni Unite, ha chiuso i lavori con una raccomandazione ai Governi per una maggiore attenzione all'educazione sessuale intesa non soltanto come mezzo per eliminare i pregiudizi nei confronti delle donne, ma anche come contributo alla maturazione della personalità ed alla affermazione della propria differenza.

Nel '79, infine, la Conferenza permanente dei Ministri Europei della Educazione ribadiva la necessità di promuovere l'egualianza tra i sessi e pari opportunità tra l'uomo e la donna, sottolineando come l'educazione sessuale deve evitare di trasmettere l'immagine tradizionale di ruoli maschili e femminili, dovendo contribuire al contrario alla rottura di antichi pregiudizi al riguardo.

Dopo quest'analisi delle situazioni, volutamente ristretta al panorama europeo, sarebbe logico porsi il quesito della efficacia dell'educazione sessuale, in termini di capacità di incidere sulla conoscenza, sugli atteggiamenti e i comportamenti sessuali dei giovani, nonché sui rapporti di coppia e familiari.

È evidente che l'approccio può:

seguire alcuni indicatori sintomatici dei risultati ottenuti dopo alcuni decenni

dall'introduzione dei temi della sessualità a scuola. Ad esempio: diminuzione delle gravidanze precoci non desiderate, ma anche dei matrimoni precoci, della percentuale degli aborti negli adolescenti; ma anche della diminuzione dei casi di violenza sessuale o della diffusione di malattie a trasmissione sessuale etc.;

raccogliere la valutazione globale espressa in termini di efficacia da studiosi del problema, pedagogisti, dagli stessi « osservatori » ministeriali che sovrintendono al settore.

Penso che questo sia un compito che possiamo darci nel prosieguo dei lavori, anche riattivando alcuni canali preferenziali già aperti attraverso i nostri contatti con i vari paesi della CEE, per uniformare i sistemi educativi.

Abbiamo già incontrato difficoltà in tal senso; possiamo comunque tentare di indirizzare l'attività del nostro studio in maniera mirata, dopo aver individuato i referenti più idonei.

Per quel che riguarda il nostro paese, un momento molto ricco d'interesse e dibattito sulle tematiche sessuali si colloca nella seconda metà degli anni '70 e gli inizi degli anni '80.

Questa cultura trova tra l'altro, in quegli anni un riscontro in abrogazioni di vecchie norme e nell'approvazione di nuove leggi, inerenti il costume e le relazioni tra le persone, nelle coppia e nella famiglia.

Tra le norme abrogate: la dichiarazione di illegittimità nel '71, delle norme che proibivano la propaganda di mezzi anticoncezionali; la rilevanza della causa d'onore e della causa specifica di estinzione dei reati di violenza sessuale col matrimonio, nel 1981. Cadono così i delitti d'onore e il matrimonio riparatore, istituti entrambi legati a quella cultura ancestrale, collegata ad una considerazione della donna come oggetto di proprietà del maschio.

Iniziano in quegli anni le iniziative parlamentari che propongono la modifica della disciplina esistente, in fatto di delitti contro la libertà sessuale, che il co-

dice penale pone nel titolo « dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume » e non nel titolo dei delitti contro le persone.

Questa legge, come sappiamo, non ancora varata dal Parlamento ha raggiunto l'accordo su tale premessa, ma non quello sulla presunzione di violenza sugli adolescenti.

Dieci anni di dibattito hanno però contribuito ad imprimere un svolta nella cultura al riguardo, sì che sono ormai acquisiti concetti prima improponibili.

Ma tappe importanti della normativa sui costumi sessuali e la vita di coppia sono rappresentate da leggi quali:

la legge sul divorzio del 1975 (di recente rivista);

la legge sui nuovo diritto di famiglia, che riconosce come nuovi soggetti di diritto la donna ed il minore, anche nella sfera dei rapporti interfamiliari, del 1977;

la legge n. 194 del 1978 sulla legalizzazione dell'aborto.

Già nel 1975, peraltro, la istituzione dei consultori familiari prefigura uno spazio di informazione sui temi della sessualità e della procreazione anche per i giovani. Spazio peraltro poco utilizzato, tanto che di esso i giovani tornano a chiedere un'attivazione più mirata ed a loro indirizzata.

Tutta questa normativa di costume avrebbe dovuto trovare un suo naturale completamento nell'introduzione nella legislazione scolastica delle tematiche sessuali. Il fatto che ciò non sia avvenuto ripropone il problema della resistenza della scuola a recepire i cambiamenti della società, anche quando di essi il sistema normativo si è fatto carico.

La necessità di introdurre nella scuola i temi della sessualità, sia pure attraverso una normativa specifica viene recepita già nel '75 (nel corso della VI legislatura) allorché un deputato, l'on. Bini presenta una prima proposta di legge dal titolo: « iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola pubblica ».

Tale proposta non sarà nemmeno assegnata in Commissione.

Nella VII legislatura, alla proposta dell'on. Bini se ne aggiungono altre due, una a prima firma Ballardini « Informazione sessuale nelle scuole statali », l'altra, a prima firma Quarenghi « Norme per l'educazione sessuale nella scuola ».

Assegnate alla allora Commissione Istruzione della Camera, di esse inizia la discussione in referente nel maggio del '77.

Nel '79 si arriva, a seguito del lavoro di un comitato ristretto, ad un testo unificato, che non fa in tempo ad essere varato, causa la caduta anticipata della legislatura.

Nella VIII legislatura, l'iniziativa parlamentare riprende con altre tre proposte: Ferrara-Marte « Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali »; Barbarossa-Voza « Norme per lo studio su problemi della sessualità nella scuola pubblica »; Anselmi « Norme per la introduzione dell'educazione sessuale nella scuola ».

Di esse non si procederà nemmeno all'assegnazione in Commissione.

Anche nella IX legislatura i vari gruppi parlamentari ripresentano pdl in materia, assegnate in Commissione ma mai discusse: Ferrari-Marte; Quarenghi; Badesi.

Anche al Senato nelle ultime tre legislature sono state presentate da parte dei vari gruppi politici proposte di legge inerenti la introduzione dei temi della sessualità nella scuola; ma di esse non è iniziato l'iter.

Ma vediamo, sia pure per grandi linee, quali fossero, nel testo unificato, licenziato dal Comitato Ristretto della Commissione P.I. della Camera, nel '79, e considerato frutto di una mediazione ad un alto livello, i punti di convergenza. Anche perché quel testo ha poi costituito un punto di partenza per le ulteriori iniziative parlamentari:

l'educazione sessuale non costituisce materia a sé, ma è parte integrante di varie discipline, ed il suo inserimento nei piani scolastici è deciso dal Collegio dei

docenti nell'ambito della programmazione;

i contenuti educativi, adeguati al diverso grado di maturità dei giovani, attingono ai vari complessi aspetti della sessualità, che di fatto aprono allo scambio, al coinvolgimento ed alla maggiore conoscenza dei temi della sessualità.

(Si è così superata l'ipotesi prospettata sino a non pochi anni addietro, peraltro presente nei programmi della scuola media inferiore e superiore, di collocare l'informazione sessuale all'interno di una disciplina, quella scientifica);

per i docenti, si prevedono corsi di aggiornamento e qualificazione;

accanto a momenti curriculari sono presenti momenti extra curriculari per l'approfondimento di alcune tematiche inerenti la sessualità;

è prevista la presenza di esperti esterni alla scuola e la consulenza delle Università e dei Consultori familiari;

nella media inferiore e nella secondaria superiore, le iniziative extracurricolari sono decise dal Consiglio di classe, con parere obbligatorio, ma non vincolante delle assemblee dei componenti di classe;

la proposizione « con la collaborazione della famiglia », aggiunta al termine del 1° articolo è però messa tra parentesi, segno di un non accordo tra i gruppi.

Il resto del testo, comunque, lascia intendere come il coinvolgimento della famiglia venga ricondotto all'interno degli spazi propri agli Organi Collegiali. L'articolo 6 precisa, ad es. come l'assemblea dei genitori può essere consultata sui piani di studio integrati dalle informazioni sessuali, mentre per l'articolo 4, i momenti di approfondimento extra curriculari possono essere aperti ai genitori che ne possono divenire responsabili. Sempre per l'articolo 6, corsi o conferenze sull'educazione sessuale possono essere organizzati dagli organi collegiali, anche in collaborazione con i Consultori familiari, e riservati ai soli genitori.

Come sarà dato poi di vedere, molti dei contenuti di questo testo unificato hanno poi trovato spazio nelle varie proposte di legge che stiamo per esaminare.

Segno questo che un grosso lavoro fu allora fatto dal CR e che già maturi erano i tempi per varare una legge su tale tematica.

Nel periodo che va dal '79 all'89, anche in assenza di un dibattito parlamentare su tale tematica, la tensione, nel mondo della scuola e tra gli studiosi del problema, sembra scemare.

La tematica della sessualità e dei giovani, pur se con taglio e finalità differenti è stata tenuta in vita da gruppi ed associazioni, (AIED, ASPER) o da gruppi di studio delle università, da Consultori, sia pubblici che privati, di ispirazione laica e cattolica, da Associazioni femminili, il cui impegno, in questa fase, contrasta vivamente con il disimpegno del mondo della scuola.

A colmare il vuoto informativo sono intervenuti peraltro i mass-media, talvolta con correttezza di interventi (es, trasmissioni del Dipartimento Scuola-Educazione), il più spesso con una inondazione massiccia di immagini e messaggi aggressivi, quando non osceni; strumentali ad un uso prettamente commerciale del mondo della comunicazione.

È questo un elemento che rende necessario ed urgente l'intervento della Scuola per fornire ai giovani, quanto meno, strumenti idonei ad orientarsi nella giungla informativa, possedendone le giuste chiavi di lettura.

In questi ultimi anni, la scuola, sotto la pressione determinata dalla emergenza AIDS, non ha potuto sottrarsi a quei compiti di prevenzione assegnatigli dal Ministero della Sanità.

Ciò ha comportato, nell'assenza di una progressiva, corretta informazione sui temi di una sessualità normale, una enfaticizzazione dei pericoli connessi con la vita sessuale, proponendo di fatto ai giovani una immagine paurosa, e comunque conflittuale, di essa.

Per inciso, una tematica come quella della omosessualità, accuratamente censu-

rata nella scuola, anche quando di essa si sarebbe dovuto parlare, magari per la maggiore comprensione di un prodotto letterario (i versi di Archiloco) o di un fenomeno culturale-storico (nell'antica Grecia il rapporto tra omosessualità e) è stata, a causa dell'AIDS, brutalmente disvelata, quando non demonizzata.

E giungiamo così alla X legislatura. Tra Camera e Senato le proposte di legge presentate dai vari gruppi sono rispettivamente 6 e 3.

Esame delle proposte.

Le proposte al nostro esame sono 5. In effetti, poiché le due a prima firma Artioli e Ferrari Marte sono in tutto uguali, faremo riferimento solo alla prima, in ordine di presentazione. Nell'ordine le 5 proposte sono:

legge 280, Artioli ed altri, del 2 luglio '87: Introduzione dell'informazione sessuale nelle scuole statali;

legge 1705, Bevilacqua ed altri, 21 ottobre '87: Introduzione dei temi relativi alla sessualità nella scuola pubblica;

legge 1736, Garavaglia ed altri, del 21 ottobre '87: Norme sull'introduzione dell'educazione sessuale nella scuola;

legge 4201, Staller, del settembre '89: Studio della sessualità nelle scuole della Repubblica.

Di esse tentiamo una lettura parallela dell'articolato, non solo, laddove serva ad una migliore interpretazione, delle premesse introduttive, per coglierne i punti in comune, ma anche le differenze che le contraddistinguono.

Nel 1° articolo si parte da una posizione ormai per tutti acquisita: il riconoscimento che la scuola (« statale », sottolinea la 1736), di ogni ordine e grado deve esplicare la sua azione formativa anche nell'ambito della sessualità.

Per la proposta di legge 280 tale azione « informativo-educativa » è tesa a promuovere nei giovani « comportamenti consapevoli e rispettosi degli altri ».

Per la proposta di legge 1705, la « conoscenza e la cultura dei temi relativi alla sessualità » sono tesi all'affermazione dei diritti individuali e alla valorizzazione della differenza sessuale e della diversità.

Entrambe le proposte di legge, pur con sottolineature diverse, tendono quindi a creare le premesse di una diversa visione culturale all'interno del mondo della scuola.

Per la DC, con l'« educazione sessuale, la scuola (statale) deve proporsi di fornire ai giovani, nel rispetto della loro coscienza morale e civile, le conoscenze necessarie all'assunzione di scelte responsabili e rispettose del diritto alla vita e della dignità di ogni persona.

L'educazione sessuale assume qui specificazioni valoriali anche in ordine morale che vengono altrove richiamate (cfr. c. 2°, articolo 2) e che la nota introduttiva sottolinea ripetutamente.

La proposta di legge 4201 introduce accanto allo « studio della sessualità » « l'informazione sulla contraccezione e sulle malattie veneree », dando quindi rilievo a questi due obiettivi ma la premessa chiarisce come la conoscenza dei temi della sessualità possa contribuire a respingere la violenza nei rapporti di coppia e, più in generale, ogni idea di pre-terminazione dei ruoli in questo tipo di rapporti.

La sola proposta di legge 1736 (Garavaglia) fa riferimento esplicito, sin dall'articolo 1, alla « collaborazione » con la famiglia, nel nuovo compito che la scuola si dà; nel mentre i testi delle proposte n. 280, 1705 e 4201 accolgono implicitamente le proposte dei genitori allorché affidano agli organi collegiali, ed in particolare al Consiglio d'Istituto, la programmazione annuale su tali tematiche.

Molti sono i punti sui quali i diversi testi convergono (riscontrabili peraltro nel testo unificato del '79):

lo studio della sessualità non costituisce disciplina a sè, ma è parte integrante di altre discipline; esso può avvenire anche in modo interdisciplinare, così

come è possibile la partecipazione di « esterni », sia ad attività curriculari che extracurriculari;

solo per la proposta di legge Staller tale studio « costituisce una disciplina autonoma a partire dalla scuola media secondaria inferiore », ferma restando la possibilità della modalità di svolgimento interdisciplinare dei temi.

Per tutti, le tematiche sessuali, trattate nelle scuole, di ogni ordine e grado, dovranno via via adeguarsi al grado di maturità intellettuale dei giovani; esse attingono ai vari aspetti « scientifici, storici e culturali, come sintetizza il PCI »; biologici, etnologici, antropologici, etologici, sociologici, medici, artistici e letterari » come le altre esplicitano. La 1736 a tali aspetti aggiunge: « affettivi ed etici ».

L'inserimento dei contenuti sessuali all'interno della programmazione didattica annuale avviene secondo la normativa che governa il funzionamento degli organi collegiali, ma con delle diversità da proposta a proposta:

per la 1736, i consigli di interclasse e di classe, sentiti i pareri dell'assemblea dei genitori e per la secondaria superiore dell'assemblea di classe degli alunni, fanno proposte al collegio dei docenti, cui compete l'inserimento dell'educazione sessuale nella programmazione annuale delle attività scolastiche:

il comma 2 dell'articolo 3 della proposta di legge 280 si limita a fare riferimento a quest'ultima fase, ovvero quella dell'inserimento della materia sessuale nei piani di studio, ad opera del collegio dei docenti;

il ruolo degli studenti della secondaria superiore viene posto in primo piano della proposta di legge 1705: all'articolo 3, il comitato degli studenti con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto « predispone ed approva » la programmazione annuale.

(Sorgono qui alcuni dubbi sulla regolarità procedurale di tale formulazione: il comitato degli studenti infatti non può

« approvare », trattandosi di organo propositivo).

Nell'articolo 4, poi, così come nell'articolo 5 della pdl 4021, si prefigurano iniziative extracurriculari, autogestite dagli studenti, anche qui decise e programmate dal comitato degli studenti, su proposta dell'assemblea di classe. Le modalità dell'inserimento delle tematiche sessuali nella programmazione didattica complessiva, nella scuola media inferiore, ripetono, anche per il PCI, i passaggi obbligati degli organi collegiali: collegio dei docenti e consiglio d'istituto.

La proposta di legge 1705 destina una parte dell'orario, raggruppato in cicli nel corso dell'anno scolastico per temi specifici inerenti la sessualità con la presenza di esperti sia all'interno dell'orario che per attività extracurriculari.

Per la proposta di legge 1736, l'inserimento delle tematiche sessuali all'interno della programmazione annuale (l. 517 del 1977) è reso possibile da un decreto ministeriale che fissa gli « Orientamenti programmatici » per tale materia, sentito il CNPI e « secondo le finalità e le indicazioni » della stessa legge (articolo 4).

La proposta 1705 all'articolo 6, richiede l'adeguamento degli « Orientamenti » della scuola materna e dei Programmi didattici della scuola primaria, da parte del CNPI e di una commissione di esperti qualificati.

Per la proposta di legge 4201 è il CNPI a stabilire annualmente gli orientamenti didattici in tema di studio dei temi sessuali.

Per la proposta di legge 1736, il decreto ministeriale fissa anche i criteri per la determinazione delle figure professionali esterne alla scuola (ultimo periodo articolo 3) chiamate a svolgere i corsi di approfondimento tematico rivolti agli alunni od anche attività di formazione per insegnanti e genitori, come si legge nell'articolo 5. Gli esperti devono, comunque avere « una specifica documentata competenza con riferimento alle indicazioni di contenuto della presente legge » comma 4, articolo 5. Il livello preferenziale di tali iniziative è, sempre per la

1736, la classe. La partecipazione è volontaria sia per l'alunno che per l'insegnante. A tali iniziative possono essere invitati anche i genitori.

Per la proposta di legge 1705 alle attività curriculari ed extracurriculari collaborano esperti dell'università e del mondo della cultura, operatori delle strutture socio-sanitarie, educatori presenti nel territorio, esponenti di « movimenti e di associazioni che operano per l'affermazione del diritto alla sessualità ».

Il problema della formazione e aggiornamento, preparazione dei docenti e del personale direttivo è argomento trattato da tutte le proposte di legge con modalità pressoché simili:

i corsi vengono organizzati a cura degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), utilizzando convenzioni con le università (280, 1705) istituzioni culturali o professionali di comprovata serietà scientifica (280), i consultori famigliari e le USL.

L'iniziativa è demandata al Ministero della pubblica istruzione per la 1736, ed ai consigli distrettuali in collaborazione

con gli altri organi collegiali, per le altre proposte di legge.

Con le stesse modalità possono, secondo la proposta di legge 280, essere organizzati corsi per i genitori.

La proposta di legge Staller, nell'articolo finale aggiunge una norma, a mio avviso, di particolare rilievo: l'obbligo per le reti pubbliche della RAI-TV di riservare almeno un'ora settimanale dei programmi serali a corsi di educazione sui temi della sessualità, gestiti dagli IRRSAE.

L'onere finanziario per le attività scolastiche rientra tra le spese di funzionamento delle singole scuole, cui si provvede con i normali stanziamenti.

I corsi IRRSAE sono finanziati con gli stanziamenti di bilancio previsti dal 419/74, i quali, per la 1705, nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della presente legge debbono essere pari ad un 10 per cento dello stanziamento complessivo.

In conclusione, auspica che, a partire dalla relazione testé svolta, possa svilupparsi un costruttivo dibattito parlamentare sulle proposte di legge in esame.

Il Presidente Mauro SEPIA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10,20.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA, indi del Vicepresidente Antonio CEDERNA, indi di nuovo del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Piero Mario Angelini.

Testo unificato delle proposte di legge:

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI, e della XIII Commissione).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del testo unificato.

Il relatore, Franco CILIBERTI, sottolinea che il lavoro svolto dal Comitato ristretto ha portato all'elaborazione di un testo che si muove lungo le linee direttrici sulle quali si era raggiunta un'intesa tra i gruppi. Divergenze di vedute permangono ancora in ordine alla composizione dell'ente parco, all'elenco dei parchi e delle riserve marine, al ruolo della Guardia forestale per l'attività di vigilanza, al nulla osta per la zona « D », alla disciplina da seguire per la nomina del direttore dell'ente parco e all'opportunità di rendere meno farragginosa la normativa. Ritene, comunque, che possano intervenire gli opportuni chiarimenti per una soluzione positiva dei nodi ancora aperti e per questo è opportuno che dalla discussione emergano i diversi orientamenti. Osserva che per la composizione dell'ente parco si è cercato di conciliare il momento tecnico-scientifico con quello delle competenze degli enti locali. Pur convinto della possibilità di apportare le modifiche che risulteranno opportune, rileva che paradossalmente il trascorrere del tempo sta determinando un accavallamento di nuovi problemi a quelli già esistenti.

Illustra pertanto, il seguente testo elaborato dal Comitato ristretto:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e ambito della legge).

1, La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta norme di riforma economico-sociale e principi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono il patrimonio naturale: le forma-

zioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante interesse ambientale, scientifico, estetico, storico e culturale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al precedente comma, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) sperimentazione di un nuovo rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici, architettonici ed alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività di studio, di educazione ambientale, di informazione e di attività ricreative compatibili.

4. I territori sottoposti a tale regime di tutela e di gestione costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Restando salvi gli interventi e le misure da adottarsi in adempimento della convenzione di Ramsar e di altre convenzioni internazionali, finalizzati alla protezione della flora e della fauna, salvo che non si addivenga all'istituzione, per le finalità stesse e con le procedure previste dalla presente legge, di un'area naturale protetta.

ART. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette).

1. Le aree naturali protette si distinguono in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali.

2. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri e/o marine relativamente estese, contenenti uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da fatti antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazionale per i valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi, tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

3. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

4. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri e/o marine, che contengono una o più specie rare della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

5. Il programma nazionale per le aree protette di cui al successivo articolo 4 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar.

6. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio riconoscimento.

ART. 3.

(Comitato per il programma delle aree naturali protette e Consulta per le aree naturali protette).

1. È istituito il Comitato per il programma delle aree naturali protette, di seguito denominato Comitato, presieduto dal ministro dell'ambiente o dal sottosegretario delegato e composto dai ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e della ricerca scientifica o sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per ciascun triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, ove non presenti, le regioni nel cui territorio ricade l'area protetta. Alla costituzione del Comitato provvede il ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato dura in carica 3 anni e svolge i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree naturali protette e ne verifica la corretta applicazione, sentita la Consulta per le aree naturali protette di cui al comma 6;

b) su proposta del ministro dell'ambiente, sentita la Consulta di cui al comma 6, adotta il programma delle aree naturali protette definendone contestualmente le direttive di attuazione, e ne verifica periodicamente l'attuazione, apporrandovi le modifiche che si rendono necessarie;

c) adotta indirizzi, promuove iniziative e prevede contributi per la formazione del personale da impiegare nella gestione delle aree protette, nonché nell'opera di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali nei cui territori dovrà essere istituita l'area protetta;

d) approva l'elenco ufficiale delle aree protette.

Il Comitato è convocato dal ministro dell'ambiente.

3. Proposte relative al programma delle aree protette possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri e da regioni non facenti parte del Comitato, dagli enti locali, ivi comprese le Comunità Montane, ove esistenti. Le proposte per la istituzione di nuove aree protette o per l'ampliamento di aree protette esistenti, possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. L'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato è affidata al ministero dell'ambiente.

5. Ove sull'argomento in discussione non si raggiunga la maggioranza, il ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi della vigente normativa.

6. È istituita la Consulta per le aree naturali protette, di seguito denominata Consulta, costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per ciascun triennio, dal ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presentati nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di una rosa di nomi, rispettivamente presentata dall'Accademia dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre indicati dal CNR.

7. La Consulta esprime pareri sotto il profilo tecnico scientifico nelle materie indicate dalla presente legge ed ogni qualvolta il Comitato o il ministro dell'ambiente lo ritengano opportuno.

8. In attesa della riforma dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente, le funzioni istruttorie e di segreteria del Co-

mitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del Servizio conservazione della natura, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito entro il limite complessivo di 50 unità con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro e con il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, di Amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché del personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una particolare indennità stabilita con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro. Fanno altresì parte del contingente non più di 20 esperti di elevata qualificazione assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione e l'attività interna della segreteria tecnica.

9. Alla segreteria è preposto un segretario generale, nominato dal ministro dell'ambiente, sentiti il comitato per il programma delle aree naturali protette, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

ART. 4.

(Programma per le aree naturali protette).

1. Il programma per le aree naturali protette:

a) individua, con una deliberazione di massima, le aree terrestri e/o marine di rilievo nazionale o internazionale, stabilendo il termine per l'istituzione di

nuove aree protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti e definendo per ciascuna area i relativi finanziamenti, anche sulla base di un piano finanziario di istituzione e gestione di ciascuna area protetta che tenga conto di eventuali espropri da effettuare;

b) individua con una delimitazione di massima le aree protette da istituirsi da parte delle regioni con l'apporto finanziario dello Stato, fissando i termini per la loro istituzione;

c) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, tenendo presente la necessità di una corretta informazione e sensibilizzazione delle popolazioni locali interessate alla istituzione dell'area protetta, nonché il principio dell'unità ed organicità delle aree da proteggere anche in riferimento alla formazione di parchi e riserve terrestri-marine;

d) fissa line-guida per la creazione o l'ampliamento di altre aree protette di esclusivo interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane;

e) stabilisce eventuali contributi a carico dello Stato per l'istituzione e l'ampliamento delle aree di cui alla precedente lettera d);

f) stabilisce contributi a carico dello Stato per l'eventuale introduzione di metodi di cui al punto b) dell'articolo 1, per l'introduzione o incremento all'interno delle aree protette di sistemi di coltivazione biologica compatibili con l'ambiente, e per il recupero ed il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, da affidare in via prioritaria a interventi di occupazione giovanile e di volontariato, con particolare riguardo alle comunità terapeutiche o servizio civile sostitutivo;

g) individua le aree degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, indicando il soggetto competente al loro restauro naturalistico e prevedendo contributi a carico dello Stato. L'area così recuperata sarà classifi-

cata dal Comitato e trasformata in area protetta;

h) determina contributi a carico dello Stato per il finanziamento, a cura del Ministero dell'ambiente, di attività e di progetti in materia di restauro ambientale, informazione ed educazione ambientale, da svolgersi da parte di privati, associazioni ed enti pubblici e privati. Nel primo biennio di attuazione del programma è destinata a tal fine una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse statali destinate alla istituzione di nuovi parchi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato, il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il programma ha durata triennale ed è rinnovato ed aggiornato con la stessa procedura.

ART. 5.

(Attuazione del programma, poteri sostitutivi).

1. Il ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma, il ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie da adottare e fissa un termine per la loro esecuzione, decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale all'interno di un'area protetta o nell'area di protezione esterna dei parchi, il ministro dell'ambiente emette ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Il ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette, e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri

soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenute ad informare il ministro dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal Comitato.

4. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione dei contributi a carico dello Stato.

ART. 6.

(Misure di salvaguardia).

1. Il ministro dell'ambiente e le regioni, in caso di necessità ed urgenza, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Detti poteri sono esercitati dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile per quanto concerne le aree protette marine. In tali casi, la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

2. Dalla pubblicazione del programma delle aree protette di cui all'articolo 4 fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso.

3. Sono vietate: l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio protetto nonché sui suoi equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta può consentire deroghe

alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 dandone comunicazione al ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 12.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del Nucleo operativo ecologico del Ministero dell'ambiente. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 7.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette nazionali è eserci-

tata, ai sensi della legislazione vigente in materia, per le aree terrestri dal ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal ministro dell'ambiente e dal ministro della marina mercantile.

2. La vigilanza sulla gestione delle altre aree naturali protette è esercitata dalla regione entro il cui territorio l'area è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

3. Il personale di sorveglianza delle aree naturali protette, ai fini della presente legge esercita le funzioni di polizia giudiziaria e, nei limiti del servizio cui è destinato, ha i medesimi compiti e poteri degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato. Gli organismi di gestione delle aree protette possono stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato per la sorveglianza delle aree medesime. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalle competenti capitanerie di porto.

ART. 8.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abilitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agroturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili.

2. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II

AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

ART. 9.

(Istituzione delle aree naturali protette nazionali).

1. I parchi nazionali, individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'ambiente.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del ministro dell'ambiente.

3. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 19.

4. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

5. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro del tesoro, da adottarsi contestualmente all'istituzione dell'area protetta è autorizzato il finanziamento per il primo funzionamento, nei limiti della complessiva auto-

rizzazione di spesa di cui all'articolo ..., comma

6. Con le medesime modalità sono attribuite le risorse finanziarie per le finalità degli articoli 15 e 16, commi 1 e 5, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo, comma

ART. 10.
(Ente parco).

1. L'ente parco, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del ministro dell'ambiente. L'ente parco può, mediante convenzione, affidare il servizio di sorveglianza al Corpo forestale dello Stato, finché il Parco non si sia dotato dei mezzi e del personale ritenuti dallo stesso necessario.

2. Nel decreto istitutivo è stabilita la sede legale dell'ente all'interno del territorio del parco.

3. Sono organi dell'ente parco:

- a) il Presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Presidente è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente.

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

6. Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del ministro dell'ambiente ed è formato, oltre che dal presidente, da quindici componenti, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività e gli studi realizzati in materia di conservazione della natura. Tali componenti sono designati: cinque dal ministro dell'ambiente, due dalle regioni o province

autonome, nel cui ambito il parco è situato, tre dalla Comunità del parco a mezzo di elezioni con voto limitato, tre dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, due dall'Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco. Qualora in detti ambiti territoriali non esistano Università, la designazione è effettuata da una Università indicata dalla Regione o, di intesa, dalle Regioni interessate. Le designazioni sono effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo comma 10 e, nel caso di prima istituzione, entro 45 giorni dalla richiesta del ministro dell'ambiente. Il Consiglio delibera in merito a tutte le questioni generali. In particolare delibera i bilanci, che sono approvati dal ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro, i regolamenti e la proposta di piano per il parco. Esso esprime parere vincolante sul programma pluriennale economico sociale di cui al successivo articolo 15.

7. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno uno o più vicepresidenti ed una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, oltre al presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nel regolamento dell'ente parco.

8. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti ed elabora, sulla base delle finalità istitutive, lo statuto dell'ente parco, che è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'ambiente.

9. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del ministro dell'ambiente. È formato da tre componenti scelti tra appartenenti alla Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nell'Albo Nazionale dei Revisori dei conti, designati rispettivamente dal ministro dell'ambiente, dal ministro del tesoro e della regione o, d'intesa, dalle regioni interessate ed è presieduto dal componente designato dal ministro del tesoro. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente

parco secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, approvato dal ministro dell'ambiente di concerto con il ministro del tesoro.

10. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

11. Il Consiglio direttivo nomina Direttore del parco il vincitore di apposito concorso pubblico nazionale per titoli ed esami.

12. Gli enti parco sono inseriti nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; ad essi si applicano le norme contenute in detta legge.

13. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

14. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza od avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'ente parco.

ART. 11.

(Comunità del parco).

1. La Comunità del parco, espressione degli enti locali e di raccordo con l'ente parco, è costituita dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità elegge, con voto limitato, tre dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente parco.

3. La Comunità è altresì organo consultivo e propositivo dell'ente parco. In particolare è sentita:

a) sul regolamento del parco;

b) sul piano del parco;

c) sulle zonizzazioni;

d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo.

4. La Comunità sottopone al parere vincolante del consiglio direttivo il piano pluriennale di promozione economica e sociale e vigila sulla sua attuazione.

5. La Comunità elegge nel suo seno il presidente. È convocata dal Presidente o dal Presidente dell'ente parco, ovvero dal Presidente stesso, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alla segreteria provvede il comune dove ha sede il parco.

ART. 12.

(Regolamento del parco).

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ed è adottato dall'ente parco entro sei mesi dall'approvazione del piano, sulla base di uno schema-tipo predisposto dal ministro dell'ambiente.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;

e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;

f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;

g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le

opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

b) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali;

c) la modificazione del regime delle acque;

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei.

4. Il regolamento stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Prevedendo eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente parco. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire sotto la responsabilità e la sorveglianza dell'ente parco.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici debbono essere liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e la Consulta delle aree protette.

7. Per il periodo intercorrente fra l'istituzione dell'ente parco e l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, si applica la regolamentazione disposta con decreto del ministro dell'ambiente.

ART. 13.

(Piano per il parco).

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato piano, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. A tal fine il piano prevede la divisione in zone del territorio in esso compreso, in base al diverso grado di protezione. Sono previste una o più delle seguenti zone:

a) « zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) « zona B » di riserva generale o orientata, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, le infrastrutture strettamente necessarie e inter-

venti di gestione delle risorse naturali a cura dell'ente parco stesso. Sono ammesse le opere di manutenzione delle costruzioni esistenti, ai sensi dell'articolo 31, lettere a) e b), della legge 6 agosto 1978, n. 457;

c) « zona C » di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive del parco ed in conformità ai criteri generali fissati dall'ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali oppure secondo i principi dell'agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali nelle aree protette marine, incoraggiando anche la produzione artigianale e di qualità. Sono ammesse le opere di manutenzione e di restauro delle costruzioni esistenti ai sensi dell'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 6 agosto 1978, n. 457, salva l'osservanza delle norme del piano sulle destinazioni d'uso ammesse;

d) « zona D » di promozione, facente parte del medesimo ecosistema ma parzialmente alterata da fatti antropici, nella quale sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita sociale e culturale delle collettività locali e al migliore godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'ente parco entro sei mesi dalla sua costituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è pubblicato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate, e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone A, B e C e d'intesa anche

con i comuni interessati per quanto concerne la zona D, emette il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro 18 mesi dalla costituzione del parco alla regione si sostituisce il ministro dell'ambiente, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in via definitiva.

5. In caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino ufficiale* della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

ART. 14.

(*Nulla osta*).

1. Il rilascio di concessioni e di autorizzazioni relative a interventi, impianti od opere nelle zone A, B e C del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le normative di piano e di regolamento e l'intervento progettato ed è comunicato entro i 30 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende rifiutato ed è immediatamente impugnabile. Del-

l'avvenuto rilascio deve essere data immediata comunicazione al pubblico mediante affissione all'albo dei comuni nel cui territorio deve esser effettuato l'intervento, nonché presso la sede legale dell'ente parco. Avverso il rilascio è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il nulla osta è richiesto altresì per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni nella zona D di promozione. Qualora l'ente non si pronunci entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il nulla osta si intende concesso.

3. Il nulla osta di cui al presente articolo sostituisce l'autorizzazione prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché l'autorizzazione prevista in zone assoggettate a vincolo idrogeologico.

ART. 15.

(Iniziativa per la promozione economico-sociale).

1. Nel rispetto delle finalità del parco dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine, la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante dell'Ente parco ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Ente parco, Comunità del parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza di servizi presieduta dal ministro dell'ambiente, il quale a sua volta, perdurando i contrasti, rimette la

decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. In particolare, il piano di cui al comma 2 può prevedere: la concessione di sovvenzioni a privati e enti locali; le predisposizioni di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agropastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'ente parco organizza speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

ART. 16.

(Acquisti, espropriazioni ed indennizzi).

1. L'ente parco può provvedere all'acquisto o richiedere l'espropriazione di immobili compresi dal parco secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano del parco alle attività agro-silvo-pastorali sono indennizzabili sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili, temporanei e parziali, possono dar luogo a compensi ed

indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco.

3. L'ente parco è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali su terreni del parco salvo la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento.

7. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione l'ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

ART. 17.

(Entrate dell'ente parco ed agevolazioni fiscali).

1. Costituiscono entrate dell'ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni, e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo

3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provente acquisito in relazione all'attività dell'ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni suddette sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'ente parco ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

ART. 18.

(Riserve naturali dello Stato).

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 9, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui deve conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa.

ART. 19.

(Istituzione dei parchi e delle riserve marine).

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel programma di cui all'articolo 4, il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile, propone al Presidente della Repubblica l'istituzione o istituisce con proprio decreto rispettivamente parchi e riserve marine secondo i principi e le modalità stabiliti dalla presente legge, determinando altresì, d'intesa con il ministro del tesoro, le misure finanziarie necessarie, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo ..., commi ... e ... Ove le aree interessino anche territori costieri il decreto deve essere emanato d'intesa con la regione o le regioni interessate. L'istruttoria preliminare ai fini della istituzione delle riserve marine è svolta dalla Consulta per la difesa del mare ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1962, n. 979 la quale è integrata da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere la denominazione e la delimitazione del parco marino e della riserva marina; gli obiettivi cui è finalizzata l'area protetta e l'indicazione dell'ente delegato al quale è eventualmente affidata la gestione; il decreto deve inoltre disporre la concessione d'uso dei beni demaniali di cui all'articolo 20, commi 10 e 11. L'ente delegato alla gestione del parco o della riserva marina può, mediante convenzione, affidare la sorveglianza dell'area marina necessaria alla realizzazione dei fini istituzionali dell'area protetta esclusivamente alla Capitaneria di porto.

3. Il decreto di istituzione della riserva o del parco marino è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 20.

(Gestione dei parchi e delle riserve marine).

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive dei parchi marini e delle ri-

serve marine compete al ministro dell'ambiente e al ministro della marina mercantile.

2. La gestione dei parchi marini e delle riserve marine è assicurata da apposito ente ovvero dal Ministero della marina mercantile direttamente o mediante apposita convenzione, da stipularsi dal ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della marina mercantile, con una pubblica amministrazione o con una istituzione scientifica o un'associazione di protezione ambientale individuata ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Qualora un parco o una riserva marina sia istituito in acque territoriali confinanti con un parco nazionale o una riserva naturale, la gestione del parco marino o della riserva marina è attribuita all'ente pubblico o privato che amministra dette aree protette.

4. Ove la gestione sia affidata ai sensi del comma 2 a soggetti diversi dal Ministero della marina mercantile, il piano e il regolamento del parco marino o della riserva marina devono essere elaborati e trasmessi alla Consulta del mare, che esprime il proprio parere. Il piano e i regolamenti sono approvati dal ministro dell'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile.

5. Il piano di gestione delle riserve marine ed i piani dei parchi marini ed il regolamento devono essere concordati con le regioni interessate limitatamente alle questioni riguardanti la pesca. Ove l'intesa non sia raggiunta provvede, con propria determinazione, il Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile.

6. Nei parchi e riserve marini sono vietate tutte quelle attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente marino e costiero oggetto della protezione e delle finalità istitutive della riserva o del parco.

7. In particolare è vietato:

a) ogni tipo di cattura, raccolta e danneggiamento delle specie animali e

vegetali, nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

8. I divieti di cui all'articolo 12, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle riserve e parchi marini.

9. Il regolamento disciplina le eventuali deroghe ai divieti di cui ai commi 6, 7 e 8.

10. Ai sensi degli articoli 36 e 39 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ai soggetti che gestiscono i parchi e le riserve marine può essere concesso dal ministro della marina mercantile per l'intero periodo della gestione l'uso esclusivo dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare in essi ricompresi.

11. I beni del demanio marittimo all'interno di un parco e di una riserva marina fanno parte del parco o della riserva.

ART. 21.

(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dai precedenti articoli 19 e 20, si applicano per i parchi marini le disposizioni concernenti i parchi nazionali. Per le riserve marine si applica il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nella parte in cui non è derogata dalle disposizioni del presente titolo ovvero non sia in contrasto con i principi della presente legge.

TITOLO III

AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

ART. 22.

(Norme quadro).

1. Oltre a quanto stabilito al titolo I della presente legge, costituiscono norme di riforma economico-sociale e principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta. Tale partecipazione si realizza, tra l'altro, attraverso conferenze di servizi per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area, da realizzarsi mediante l'istituzione ed il funzionamento di comunità del parco, ai sensi dell'articolo 11, nel caso in cui la gestione del parco sia affidata ad ente diverso dal consorzio;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con leggi regionali, in conformità con i principi di cui all'articolo 12, di regolamenti delle aree protette.

2. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve regionali utilizzando prioritariamente i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

3. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, ed attuate secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

4. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato.

ART. 23.

(Parchi naturali regionali).

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 22, definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e individua il soggetto per la gestione del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra comuni. Per la gestione dei servizi del parco possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

ART. 24.

(Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale).

1. Lo statuto del parco naturale regionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, prevede una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente, del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, l'eventuale costituzione della comunità del parco.

2. Negli organismi di gestione deve essere assicurata la presenza di almeno un membro indicato dal ministro dell'ambiente. Nell'organismo di controllo deve essere assicurata la presenza di un mem-

bro designato dal ministro del tesoro che ne assume la presidenza.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio sia di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

ART. 25.

(Strumenti di attuazione).

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano del parco e il programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano del parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e può riguardare anche aree confinanti con il parco.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili. Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione, e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del programma di cui al comma 3 concorrono lo Stato, le regioni, le province, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

ART. 26.

(Coordinamento degli interventi).

1. Sulla base di quanto disposto dal programma di cui all'articolo 4, il ministro dell'ambiente promuove intese tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare, l'intesa individua gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1 e sulla base del programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il ministro dell'ambiente promuove la conclusione tra i soggetti interessati di convenzioni per il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione degli interventi, La convenzione definisce altresì le integrazioni e il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.

(Poteri di autotutela dell'organismo di gestione dell'area protetta).

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la

ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. L'organismo di gestione di un'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

ART. 28.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, 12, 14 e 20 nonché le disposizioni emanate ai sensi della presente legge dagli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali è punito con l'arresto fino a 12 mesi e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

2. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 mila a lire 2 milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto della normativa di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposta dal giudice o, in caso di flagranza, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre nei casi di particolare gravità la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

ART. 29.

(Demanio naturalistico dello Stato).

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, il demanio naturalistico è amministrato dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione del demanio naturalistico indicate nel programma di cui all'articolo 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riforma di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda potranno essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Tenuta di San Rossore (Pisa), meglio identificata nella planimetria, allegato « A », annessa alla presente legge, con le relative pertinenze, accessioni, dotazioni di beni immobili, scorte vive e morte, cessa di far parte della dotazione del Presidente della Repubblica

di cui alle leggi 9 agosto 1948, n. 1077, e 21 febbraio 1957, n. 32, ed è costituita fino all'adozione del programma di cui all'articolo 4 quale patrimonio indisponibile dello Stato, in riserva naturale. Alla gestione della riserva naturale orientata di San Rossore si provvede, fino all'adozione degli atti di cui al precedente comma, attraverso apposito Ufficio commissariale nominato di concerto dal ministro dell'agricoltura e foreste e dal ministro dell'ambiente; l'Ufficio si avvale per i suoi fini del Corpo forestale dello Stato. Si applicano le norme ordinamentali, amministrative e contabili di cui al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il personale in attività di servizio presso la Tenuta di San Rossore, attualmente alle dipendenze del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, è inquadrato in appositi ruoli o contingenti di profilo, istituiti in via transitoria presso il ministero dell'agricoltura e foreste conservando le anzianità di carriera ed i livelli funzionali e retributivi raggiunti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto interministeriale 20 luglio 1987 e le altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree protette nazionali e regionali.

4. Qualora le riserve naturali dello Stato ricadano, o vengano a ricadere, per effetto dell'istituzione di nuovi parchi, nell'ambito di un parco nazionale, la gestione delle stesse è affidata all'ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

5. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali dello Stato e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 30.
(Aree contigue).

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini di dette aree contigue sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno di detto territorio l'esercizio della caccia potrà attuarsi in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni del parco e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della predetta legge.

4. L'organismo di gestione dell'area protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa può disporre, per particolari specie animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree interregionali ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1987, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area protetta.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa il ministro dell'ambiente convoca una conferenza di servizi all'esito della quale, perdurando il dissenso, provvede in via di urgenza rimettendo la questione al Consiglio dei Ministri.

ART. 31.
(Relazione al Parlamento).

1. Il ministro dell'ambiente, previa deliberazione del consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

ART. 32.
(Istituzione di parchi nazionali).

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali, in aggiunta ai parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, estesi ai Monti della Laga, e dell'Arcipelago toscano:

- a) area della Alpi Marittime, nelle province di Cuneo ed Imperia;
- b) Val Grande (Alpi Lepontine meridionali, tra Lago Maggiore Val d'Ossola, Valli Vigezzo e Cannobina);
- c) Brenta-Adamello;
- d) area del Tarvisiano;
- e) aree delle Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna, qualora ancora non istituito ai sensi delle disposizioni vigenti;
- f) area del Vesuvio;
- g) Gargano;
- h) aree del sistema del Mezzogiorno continentale:
 - h1) Cilento e Vallo di Diano (Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgaria);
 - h2) Picentino (Terminio, Cervialto);
 - h3) Val d'Agri e Lagonegrese (Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo);
- i) Aspromonte, qualora non ancora istituito ai sensi delle disposizioni vigenti;
- l) area del Gennargentu;
- m) Gran Sasso;
- n) Maiella;
- o) Etna;
- p) Monte Bianco.

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei predetti parchi nazionali e, sentiti le Regioni e gli Enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello Stato dei luoghi. La gestione provvisoria dei parchi, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 10.

3. Il primo programma per le aree naturali protette verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal ministro dell'ambiente. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei relativi Enti parco, si applicano le disposizioni della presente legge.

4. Qualora il primo programma per le aree naturali protette non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.

5. Per i parchi nazionali i cui territori sono confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati confinanti, il Governo, al fine di favorire una maggiore comprensione tra i popoli e la migliore cooperazione alla tutela delle culture e delle etnie di confine, promuove intese od accordi internazionali per estendere a quei territori un pari regime di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni per la visita, ove ammessa.

ART. 33.

(Norme transitorie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento alla normativa prevista dalla presente legge della disciplina dei parchi nazionali d'Abruzzo, del Gran Paradiso, dello Stelvio, del Circeo e della Calabria.

2. Ai parchi nazionali previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

3. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 34.

(Aree di sperimentazione).

1. In aggiunta al parco marino del Golfo di Orosei sono individuate le seguenti aree sulle quali possono essere istituiti parchi marini e riserve marine:

- a) isola di Gallinara;
- b) Monte di Portofino;
- c) Cinque Terre;
- d) isola di Montecristo - Arcipelago toscano;
- e) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- f) Monte Argentario - Isola di Giannutri - Isola del Giglio;
- g) Secche di Torpaterno;
- h) Monte Circeo - Isole Pontine;
- i) Isola della Campanella - Isola di Capri;
- l) Costa degli Infreschi;
- m) Costa di Maratea;
- n) Isola di Capo Rizzuto;
- o) Porto Cesareo;
- p) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- q) Torre Quaceto;
- r) Isole Tremiti;
- s) Costa del Monte Conero;
- t) Golfo di Trieste;
- u) Isole Eolie;
- v) Isole Egadi;
- z) Isole Pelagie;
- aa) isola di Pantelleria;

- bb) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- cc) Acitrezza - Isole Ciclopi;
- dd) Arcipelago della Maddalena (Santa Maria, Budelli, Razzoli, Spargi, Spargiotto);
- ee) Tavolara - Punta Coda Cavallo;
- ff) Capo Caccia - Isola Piana;
- gg) Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre;
- hh) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- ii) Capo Testa - Punta Falcone;
- ll) Santa Maria di Castellabate;
- mm) Paestum - Palinuro - Maratea;
- nn) Monte di Scauri;
- oo) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine.

ART. 35.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti lettere:

« u) le erogazioni liberali in denaro a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesaggistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché a favore delle associazioni e fondazioni private indicate alla successiva lettera v), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, sviluppo, dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

v) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private, le quali senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di

mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

z) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

2. Il Ministro dell'ambiente e la regione o le regioni, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 1 effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e vengano rispettati i termini per l'utilizzazione delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari e su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della regione o delle regioni interessate e vengono ascritte al bilancio del Ministero o dell'assessorato competente.

ART. 36.

(Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro, a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali senza

scopo di lucro svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione dei beni indicati nell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge o assoggettati al vincolo di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marini, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestite dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facenti parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici territoriali di cui all'articolo 5 della stessa legge e della successiva legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

3. È inoltre deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura della competente Soprintendenza, d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato, ed ai soggetti pubblici e privati come prece-

dentemente richiamati, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della predetta legge, o siano assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani paesistici di cui all'articolo 5 della stessa legge e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

4. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti di questi beni effettuati dagli enti pubblici e privati come indicati ai punti 1) e 2) che abbiano fra le loro finalità la conservazione di questi beni.

5. Il mutamento di destinazione dei beni indicati alla lettera z), comma 3, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determina la ineducibilità delle spese dal reddito. Il Ministero dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano da decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

6. Il ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, n. 917, effettuate a favore di enti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari,

su istanza dei medesimi. In caso di inosservanza della scadenza della proroga, o di impossibilità di essa, le somme non utilizzate affluiscono rispettivamente all'entrata dello Stato o della regione o delle regioni interessate e vengono ascritte in aggiunta al bilancio del Ministero e dell'assessorato competente.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, alla luce della volontà da tutti già manifestata di favorire l'approvazione di questa legge, si sofferma sull'opportunità di compiere uno sforzo unitario per la ricerca di una soluzione positiva ai vari problemi ancora aperti. Pertanto, prima di trasmettere il testo per i pareri, sarebbe opportuno che si sciogliessero i nodi principali assicurando così il necessario consenso.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI, ricordando che si è da circa due anni al lavoro per l'approvazione di questa attesa legge, assicura la massima attenzione del Governo per il lavoro che si è svolto in Comitato ristretto, dal quale è emerso un testo che definisce un coerente piano istituzionale. Il Governo, pertanto, impegnatosi ad assicurare a questo provvedimento un'adeguata copertura finanziaria, è favorevole alla trasmissione del testo alle Commissioni competenti per i pareri per agevolare l'iter parlamentare. Illustra pertanto i seguenti articoli relativi alla copertura finanziaria del provvedimento.

ART. 37.

1. È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990, di lire 1 miliardo per l'anno 1991 e di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992 al fine di consentire, entro i limiti complessivi di tali stanziamenti, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 35 e 36.

2. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni fiscali, i soggetti interessati comunicano al Ministero dell'ambiente, entro il 31 marzo dell'anno in cui intendono effettuare le erogazioni o le

spese di cui agli articoli 35 e 36, l'onere complessivo allo scopo preventivato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con indicazione dei limiti massimi di agevolazione in relazione alla somma globale disponibile.

ART. 38.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990-1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 37 pari a lire 35 miliardi per l'anno 1990, a lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 70 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, pari a lire 115 miliardi per l'anno 1990, a lire 212 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 205 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali », « Interventi per la conservazione del lago di Pergusa » « Tutela dei terreni agricoli dagli incendi ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il deputato Amedeo D'ADDARIO dichiara che il gruppo socialista non si assume alcuna paternità in ordine al testo illustrato dal relatore, non considerandolo, pertanto, frutto dei lavori del Comitato ristretto ma proposta svolta a titolo personale dal relatore. È emersa dalle audizioni svolte dal Comitato ristretto, una serie di indicazioni e suggerimenti che consigliano una ridefinizione in più punti del testo del relatore. Pur convinto sull'opportunità di procedere con la dovuta rapidità per consentire l'approvazione di questa importante legge, non ritiene che si possa permanere in questo continuo andirivieni tra Comitato ristretto e Commissione, che non agevola di certo la soluzione dei problemi ancora aperti. Occorrono, quindi, modifiche di sostanza e di contenuto di alcuni articoli del testo proposto dal relatore, segnatamente quelli che riguardano la protezione, ma ancor più la conservazione territoriale dell'ambiente e, quindi, di conseguenza la classificazione del territorio protetto ed il sistema dei parchi; gli articoli che riguardano, poi, la programmazione nazionale e la pianificazione dei territori protetti, la vigilanza, la sorveglianza ed il controllo dei parchi e delle riserve naturali, i riparti finanziari tra Stato e regioni in modo equilibrato, norme di priorità nella istituzione delle aree protette che si basino da un lato sul consenso e la partecipazione delle comunità e degli Enti locali, perfezionando, verificando e aggiornando, alla luce di studi, ricerche e indicazioni ministeriali (in particolare della Marina mercantile) gli elenchi sia dei parchi terrestri che di quelli marini, dall'altro sulla « natura accessibile » ai disabili, dando così precedenza nei finanziamenti e nell'istituzione dei parchi nazionali che progettino percorsi e attrezzature per i portatori di handicap. Quanto al governo delle aree protette è necessaria una diversa composizione e poteri degli organi dell'Ente Parco, del Consiglio Direttivo e della comunità del parco, valorizzando maggiormente la presenza delle autonomie locali.

In sostanza, si propongono modifiche e adeguamenti che abbiano coerenza anche con due leggi *in itinere* alla Camera: la legge di riforma delle autonomie locali, approvata in Aula nei primi 26 articoli, la legge sulla dirigenza pubblica in sede deliberante in I Commissione affari costituzionali.

Una legge quadro, quindi, che non disegni « riserve indiane » ma che prefiguri la progettazione di spazi aperti, riportando la natura anche dentro le città.

(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 13,30).

Il deputato Amedeo D'ADDARIO illustra la seguente proposta modificativa del testo del relatore:

Sostituire il titolo I con il seguente:

TITOLO I

SISTEMI DELLE AREE NATURALI PROTETTE.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità ed ambito della legge).

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione detta norme di riforma economico-sociale e principi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata e nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Nella tutela e nella gestione delle aree protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge ed operano perché sia dato adempimento agli indirizzi di carattere internazionale, con

particolare riferimento a quelli comunitari, alle convenzioni internazionali finalizzate alla protezione della flora e della fauna e specificamente alla convenzione di Ramsar.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette).

1. Le aree naturali protette si distinguono in parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali ed altre aree da particolare pregio ambientale, classificate dal programma delle aree naturali protette.

2. I parchi nazionali sono costituiti da territori di vasta estensione, anche marini, contenenti ecosistemi, ancorché parzialmente alterati da fatti antropici, formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche e archeologiche che hanno rilevante interesse nazionale o internazionale per i valori ambientali, naturalistici, scientifici, paesaggistici, storici, culturali, e ricreativi, da conservare con l'intervento dello Stato in collaborazione con le regioni e gli Enti locali per le generazioni presenti e future.

3. I parchi naturali regionali sono costituiti da territori relativamente estesi, comprendenti di norma l'intera superficie dei comuni interessati e caratterizzati dalla presenza di risorse ambientali, naturali, paesaggistiche, storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, etniche da tutelare con l'intervento delle regioni e dagli enti locali, con il concorso dello Stato in conformità alle norme della presente legge per assicurare che lo sviluppo economico delle popolazioni residenti si realizzi in modo compatibile con i valori protetti.

4. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri e/o marine necessarie alla conservazione di una o più specie rare della flora e della fauna, ovvero di ecosistemi significativi per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali pos-

sono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi ambientali ed alla disponibilità dei beni. Le riserve naturali marine sono solo statali.

5. Il programma nazionale per le aree naturali protette può operare ulteriori classificazioni, per le finalità della presente legge, anche per adeguare i tipi di protezione alle convenzioni internazionali. Ove i territori costituenti parco nazionale o parco naturale regionale possano essere inseriti o riconosciuti in contesti più ampi il Programma nazionale prevederà la loro classificazione quali parchi internazionali o parchi interregionali.

6. Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente articolo:

ART. 3.

(Comitato per il programma e Consulta per le aree naturali protette).

1. È istituito il Comitato per il programma delle aree naturali protette, presieduto dal Ministro dell'ambiente e composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dei lavori pubblici e della ricerca scientifica o sottosegretari delegati, da sei Presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome. Alle riunioni del Comitato partecipano con voto consultivo, ove non presenti, le regioni nel cui territorio ricade l'area protetta. Alla costituzione del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente ed i relativi membri durano in carica tre anni.

2. Il Comitato elabora, approva ed aggiorna il programma delle aree naturali protette, e delibera la ripartizione delle relative risorse finanziarie. Sulla base delle indicazioni del Programma il Comi-

tato dà le direttive di attuazione, ne verifica lo stato di realizzazione, cercando in particolare gli aspetti connessi con la formazione del personale da impiegare nelle strutture amministrative e con la informazione a favore delle popolazioni locali interessate alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette. Il Comitato è convocato dal Ministro dell'ambiente, che cura l'esecuzione delle delibere adottate.

3. Le proposte per l'inserimento di aree nell'ambito delle classificazioni del Programma per le aree naturali protette devono comprendere l'indicazione di massima del perimetro delle aree naturali che si intendono proteggere, e gli obiettivi principali da perseguire. Le proposte dovranno essere corredate da una cartografia di base, da analisi territoriali disponibili, da uno studio di fattibilità economica degli interventi, da un programma di intervento, da una relazione preliminare sulla valutazione degli effetti diretti e indiretti, anche economici, conseguenti all'istituzione dell'area protetta. Le proposte di inserimento nel Programma di aree protette possono essere presentate al Comitato da ciascuno dei suoi membri, da singoli Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato, dagli enti locali. Le proposte possono essere altresì presentate, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale, nonché da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per le aree naturali protette di seguito denominata Consulta. È costituita da nove esperti, particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un triennio, dal Ministro dell'ambiente, e scelti su una rosa di nomi presentata dalle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dall'Accademia dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana e dall'Unione Zoologica Italiana, dal Consiglio Nazio-

nale delle Ricerche e dagli Istituti Universitari di Scienze Naturali.

5. La Consulta esprime pareri tecnico-scientifici delle materie indicate dalla presente legge ed ogni qualvolta il Comitato per il programma o il Ministro dell'ambiente lo ritengano opportuno.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Programma per le aree naturali protette).

1. Il programma per le aree naturali protette, concorre a definire le linee generali di assetto territoriale del paese, ai sensi dell'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1976 in coerenza con il programma triennale di salvaguardia ambientale di cui alla legge n. 305 del 1989; individua, con delimitazione di massima, sulla base dei valori naturali ed ambientali da proteggere, le aree da classificare come parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali e territori protetti ai sensi dell'articolo 2, determinando i criteri e gli indirizzi di attuazione. Esso, raccogliendo le indicazioni e le informazioni disponibili definisce la « Carta della natura e del paesaggio » con particolare riguardo a quelle acquisite dalle regioni, rappresentativa degli elementi territoriali di cui all'articolo 2; definisce la « Carta delle vulnerabilità territoriali », indicativa delle alterazioni in atto ambientali e di rilevanza naturalistica. Per ciascuna di tali aree definisce le risorse finanziarie necessarie per la loro istituzione e gestione; fissa linee-guida per la tutela della natura e del paesaggio anche agrario e forestale, sia di interesse nazionale che regionale, per la istituzione di altri parchi nonché di altre aree di pregio ambientale urbane e suburbane, indicando eventuali contributi e finanziamenti dello Stato per sostenere le attività idonee alla conservazione dell'ambiente.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Attuazione del programma, poteri sostitutivi).

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma, indica al Comitato le variazioni necessarie, in caso di inerzie o ritardi, sentita la Consulta tecnico-scientifica, gli adempimenti e le misure da adottare, fissa un termine per la loro esecuzione, decorso il quale, provvede in via sostitutiva attraverso Commissari *ad acta*.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale in un'area protetta o nel suo immediato intorno, il Ministro dell'ambiente emette ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Il Ministro dell'ambiente, ai fini del Programma, aggiorna l'elenco e la mappa delle aree protette e ne certifica tipologia e caratteri. Le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di conservazione della natura sono tenute ad informare il Ministro dell'ambiente, secondo le modalità indicate dal Comitato.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Misure di salvaguardia).

1. Per le aree che formano oggetto di proposta di inserimento nel Programma di cui all'articolo 3.3, il Ministro dell'ambiente e le regioni, possono individuare le relative misure di salvaguardia. Per le aree marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile. La proposta d'istituzione dell'area naturale protetta, i tempi di validità ed efficacia delle misure di salvaguardia sono esaminati dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'a-

rea, ai fini dell'espletamento delle procedure previste dall'articolo 4 della presente legge.

2. Con le misure di salvaguardia di norma sono vietate: nei territori extraurbani l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, mutamenti dell'uso dei terreni e interventi che possano incidere sulla morfologia del territorio, e sui suoi equilibri ecologici, idraulici, e idrogeologici.

3. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta tecnico-scientifica, può, in deroga alle misure di salvaguardia, prescrivere modalità di esecuzione di lavori ed opere idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Sono, in ogni caso ammessi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, previa comunicazione del progetto al Ministero dell'ambiente e alla regione.

4. L'inosservanza delle disposizioni emanate ai sensi del precedente comma, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la ricostituzione ove possibile delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. In caso di costruzione e trasformazione di opere sono solidariamente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ove costituita ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e ove questi non provveda entro il termine assegnato che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli adempimenti secondo la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e delle Capitanerie di porto per aree marine. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Articolo 7.

(Vigilanza e sorveglianza).

1. La vigilanza amministrativa sulla gestione delle aree naturali protette nazionali è esercitata, ai sensi della legislazione vigente in materia, per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La vigilanza amministrativa sulla gestione delle altre aree naturali protette è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza amministrativa.

3. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette, ai fini della presente legge, è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, i cui rapporti, in relazione a tale attività, con il Ministero dell'ambiente e con l'Ente Parco, sono regolati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata dalle Capitanerie di porto. Il Regolamento del Parco può stabilire le modalità con cui al personale dell'area protetta, ivi compreso quello convenzionato, sono affidati compiti integrativi di sorveglianza.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Misure di incentivazione).

1. Ai comuni ed alle province, nel cui territorio è compreso, in tutto o in parte un'area naturale protetta nazionale o re-

gionale è, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali e statali per:

a) recupero e restauro dei centri storici, di edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali e di ricerca;

f) agroturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili.

2. Analoga priorità nella erogazione di finanziamenti e contributi pubblici è riconosciuta ai privati che intendono realizzare opere, iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità, con i programmi ed i piani delle aree naturali protette.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Istituzione delle aree naturali protette).

1. I parchi nazionali, individuati secondo le modalità di cui alla presente legge, sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Le riserve naturali statali, e le aree protette marine sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. I parchi naturali regionali e le altre aree naturali protette sono istituite con le forme previste dalla presente legge.

4. Gli interventi connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4.

Sostituire il titolo II con il seguente:

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10. (Ente Parco).

1. Nei Parchi Nazionali l'Ente Parco, ha personalità di diritto pubblico, sede legale nel territorio del Parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente ed è regolato da uno statuto che risponde di criteri fissati dalla presente legge.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del parco.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività e gli studi realizzati in materia di conservazione della natura e gestione del territorio. La nomina avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) quattro membri sono designati dallo Stato, dalle Regioni e/o province autonome nel cui ambito il Parco è situato;

b) quattro membri sono designati dalla comunità del parco a mezzo di elezioni con voti limitati;

c) due membri sono scelti dal Ministro dell'ambiente su rose di nomi presentate dalle Associazioni di protezione ambientale di livello nazionale; due su rose di nomi presentati da: l'Accademia dei Lincei, la Società Botanica Italiana, l'Unione Zoologica Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Università degli Studi con sede nelle province sui cui territori ricade il parco. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al successivo comma 9 e, nel caso di prima istituzione, entro 45 giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Il Consiglio direttivo delibera i bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, i regolamenti e la proposta di piano per il parco, esprime parere vincolante sul programma pluriennale economico sociale di cui al successivo articolo.

5. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno uno o più vice presidenti ed una giunta esecutiva formata da non più di cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco.

6. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

7. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente. È formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero da iscritti nell'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. Il Presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti dell'Ente approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Gli organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

9. Il Consiglio direttivo nomina direttore del Parco un dirigente superiore del Ministero dell'ambiente su indicazione del Ministro ovvero, con contratto di diritto privato triennale rinnovabile, un esperto di elevata qualificazione e professionalità nel settore.

10. Gli Enti Parco sono inseriti nella tabella IV allegata alla legge n. 70 del 20 marzo 1975; ad essi si applicano le norme contenute in detta legge.

11. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti, a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo forestale.

12. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente Parco.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.
(Comunità del Parco).

1. La comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle province, dai sindaci dei comuni e dai Presidenti delle comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco.

2. La comunità elegge, con voto limitato, quattro componenti del Consiglio direttivo dell'Ente Parco.

3. La comunità è altresì organo dell'Ente Parco ed asprime parere obbligatorio:

a) sullo Statuto e sui regolamenti del Parco;

b) sul piano del Parco;

c) sul bilancio di previsione dell'Ente e sui conti consecutivi;

d) su qualsiasi altra materia richiesta di un quarto dei componenti del Consiglio direttivo.

4. La comunità delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo del Parco, il programma pluriennale di promozione economica e sociale e vigila sulla sua attuazione.

5. La comunità elegge nel suo seno il Presidente e delibera il proprio regolamento di organizzazione. È convocata dal suo Presidente o dal Presidente dell'Ente Parco, su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alla segreteria provvede il comune dove ha sede il Parco.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 con i seguenti:

ART. 13.
(Piano per il parco - Contenuti).

1. Il piano per il parco è lo strumento di programmazione e di disciplina per la tutela e la conservazione della natura e dell'ambiente, per il controllo delle trasformazioni nelle aree naturali protette. Il piano studia l'ecosistema, i suoi aspetti morfologici; geoidrologici, vegetazionali, zoologici; lo stato ed i caratteri degli insediamenti e le alterazioni dell'ambiente; la memoria storica e le tradizioni delle genti che abitano sul territorio del parco e del suo immediato intorno; la conoscenza degli elementi della cultura materiale; problemi connessi alla formazione civile, alla documentazione, alle attività nuove ammissibili e compatibili con il territorio protetto e le antiche attività; i problemi di ricerca scientifica, di monitoraggio e di restauro ambientale, di presidio del territorio.

2. Il piano definisce e disciplina:

a) l'organizzazione e l'assetto del territorio e la sua articolazione in ambiti differenziati di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, limitazioni, destinazioni di uso pubblico e privato;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale anche per i disabili;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione sociale del parco: attrezzature ricettive, interconnes-

sione e penetrazione dall'esterno, rete diffusa di percorsi e di sentieri, punti attrezzati di stazione, osservatori, laboratori, campi di sperimentazione, musei centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agricole e turistiche;

e) indirizzi e criteri per la protezione della flora, della fauna e dell'ambiente naturale nel suo insieme;

f) formulario per il restauro ambientale.

3. Il piano specifica i caratteri e l'uso del suolo, individuando e delimitando, in base a diversi gradi di protezione e di conservazione:

aree dove mantenere l'integrità dell'ambiente naturale nei suoi elementi costitutivi;

aree dove vietare nuove opere edilizie, l'ampliamento delle costruzioni esistenti, opere di trasformazione del territorio e consentire utilizzazioni produttive compatibili o tradizionali, infrastrutture strettamente necessarie, interventi per la gestione delle risorse naturali, la manutenzione di edifici e manufatti, ai sensi dell'articolo 31 lettere a) e b) della legge 6 agosto 1978, n. 457;

aree dove consentire attività agricole, agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche, di pesca marina e in acque interne, sia di tipo tradizionale che condotte con tecnologie e sistemi innovativi, compatibili e complementari con la conservazione e la protezione della natura e dell'ambiente, ed ammettere opere di restauro e di manutenzione degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge n. 457 del 1978, in osservanza delle destinazioni d'uso previste dal piano;

aree insediate ed urbanizzate, connotate da centri abitati che si integrano con l'ecosistema, caratterizzate da elementi di memoria storica e dalla presenza dell'uomo, dove consentire attività e trasformazioni compatibili con la conservazione dell'ambiente, avendo come obiettivo di elevare la qualità della vita sociale, culturale ed il livello economico delle comunità locali.

Al comma 7 aggiungere le seguenti parole: ivi compresi i piani di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-bis.

(Piano per il parco - Formazione).

1. Il piano è predisposto dall'Ente Parco, entro sei mesi dalla sua costituzione; è adottato nei successivi quattro mesi dalla regione, previa consultazione degli enti locali; è pubblicato nelle sedi degli enti locali interessati: comuni, province, comunità montane e regione per novanta giorni interi e consecutivi dall'atto di adozione regionale, con avviso sulla stampa, attraverso mezzi televisivi e radiofonici, tramite manifesti affissi in tutti i centri delle regioni con territori compresi nel parco; entro tale periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia, a cura della regione ed a proprie spese, presentare note ed osservazioni scritte indirizzate congiuntamente all'Ente parco, alla regione ed agli Enti locali interessati; nei successivi trenta giorni l'Ente Parco esprime il proprio parere sulle osservazioni, trasmettendolo alla Regione, la quale, entro centoventi giorni d'intesa con l'ente Parco e, relativamente ai centri abitati ed alle parti di territorio urbanizzate ed insediate, con i comuni, lo approva.

2. Nel caso in cui non siano raggiunte le intese il Ministro dell'ambiente, entro due mesi, convoca una conferenza dei servizi tra tutti gli enti interessati.

3. Qualora le intese non siano raggiunte in sede di Conferenza dei servizi, il Ministro dell'ambiente rimette il piano al Consiglio dei ministri che lo approva in via definitiva.

4. In caso di inerzia e di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, il Ministro dell'ambiente esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario *ad acta* che provvede, con analoga procedura, in luogo dell'Amministrazione inadempiente.

Aggiungere il seguente comma 5:

Per la sorveglianza delle opere protette le regioni possono avvalersi, mediante convenzioni, del Corpo forestale dello Stato.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 29.

Al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: La gestione delle stesse *aggiungere le parole:* può essere affidata all'Ente Parco con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente e di quello delle finanze per le riserve costituite su beni del demanio statale e secondo le deliberazioni dell'ente proprietario per quelle costituite su beni dei comuni o di altri enti.

Aggiungere il seguente articolo:

(Parchi per la conservazione del paesaggio).

Con le stesse modalità previste per la istituzione delle riserve naturali o regionali possono essere costituite, in relazione alla loro importanza ed estensione parchi o riserve intesi alla conservazione di significativi aspetti del paesaggio agrario e del paesaggio forestale sia di interesse nazionale che regionale.

Aggiungere il seguente articolo:

(Parchi urbani).

I comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono costituire parchi urbani ai fini della valorizzazione igienico ricreativa e paesaggistico-ambientali delle aree urbane avvalendosi dei benefici previsti dalla presente legge nonché dalle provvidenze disposte dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 sul finanziamento degli interventi contenuti nel piano forestale nazionale.

Aggiungere il seguente articolo:

(Priorità nella istituzione delle aree protette).

Il Comitato di cui all'articolo 3 fissa criteri per l'istituzione delle aree protette, dando priorità, in base alle disponibilità finanziarie, alle iniziative ed alle proposte sostenute dalle amministrazioni e dalle popolazioni locali e che prevedano tra gli obiettivi di pianificazione o di gestione di rendere la natura accessibile, soprattutto ai disabili.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, sottolinea che dagli interventi sinora svolti è emersa come dato costante la volontà di consentire una rapida approvazione della legge. Propone di sospendere i lavori della Commissione dopo il prossimo intervento per riprenderli alle ore 15,30.

La Commissione consente.

Il deputato Manfredo MANFREDI si dichiara dell'avviso che non si possa attendere ancora per l'approvazione di questa legge. È pienamente soddisfatto del lavoro sin qui svolto dal Comitato ristretto e per il testo illustrato dal relatore, che va considerato il testo base che fa fronte ai rilievi svolti dai gruppi in seno al Comitato ristretto, al quale va attribuita la paternità di questo testo. Pur consapevole che vi sono ancora dei nodi da sciogliere, ritiene che, nella fase successiva all'espressione dei pareri, da parte delle competenti commissioni potranno trovarsi le opportune soluzioni. Alcuni dei problemi citati dal deputato D'Addario sussistono realmente ma va dato atto che il modello istituzionale prefigurato dal testo illustrato dal relatore è simile al modello partecipativo al quale il deputato D'Addario si riferisce. Gli aspetti ancora controversi vanno pertanto affrontati, in sede di esame dell'articolato non essendo più possibile attendere ancora per l'approvazione di questa legge. È quindi necessario definire un preciso calendario per la prosecuzione dei lavori.

Assicura la disponibilità del gruppo democristiano a compiere ogni sforzo per agevolare l'approvazione di questa legge.

(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 15,40).

Il deputato Antonio CEDERNA manifesta il proprio sconcerto ed il proprio disappunto per la presa di posizione del deputato D'Addario, che tende a riaprire integralmente problemi già affrontati in Comitato ristretto allontanando nel tempo sino addirittura a comprometterla l'approvazione di questa legge. Si ripropongono una serie di tematiche obsolete che riportano indietro il dibattito di un decennio, proprio nel momento in cui la necessità di una legge quadro per le aree protette è sottolineata dallo stesso Presidente della Repubblica. Invita, pertanto, il deputato D'Addario a rivedere le proprie posizioni ed auspica che possa compiersi uno sforzo comune per superare questo difficile momento e riportare il dibattito per la giusta via.

Il deputato Gianluigi CERUTI manifesta il più profondo disappunto e rammarico per l'atteggiamento assunto dal deputato D'Addario che, dopo un lavoro così intenso che dura oramai da circa due anni, propone in questa sede un testo che scardina profondamente quello elaborato dal Comitato ristretto, ponendosi in una logica diametralmente opposta. Ricorda che in Comitato ristretto si era convenuto sull'opportunità di trasmettere il testo alle competenti Commissioni per i pareri. Oggi ci si trova, invece, di fronte ad una proposta che non può essere ritenuta integrativa ma bensì sostitutiva di quella illustrata dal relatore Ciliberti. Questo risulta ostacolare gravemente l'approvazione di una legge che costituisce parte integrante del programma del Governo Andreotti.

Il deputato Guido D'ANGELO ritiene si debba compiere uno sforzo per cercare una soluzione concreta ai problemi emersi dal dibattito. È importante rag-

giungere idonea chiarezza in merito alle competenze delle regioni e degli enti locali, non essendo possibile ridefinire in occasione dell'esame di ogni singolo provvedimento il rapporto Stato-regioni per quanto concerne la disciplina dell'assetto del territorio. Uno sforzo di tal genere risulterebbe in piena sintonia con la ricerca di una soluzione unitaria. Pur convinto che vi sia una certa distanza fra le varie posizioni sinora emerse, non ritiene che la proposta del deputato D'Addario vada in direzione diametralmente opposta rispetto a quella illustrata dal relatore Ciliberti. Gli sforzi debbono essere diretti ad un arricchimento e miglioramento del testo che già allo stato può essere trasmesso alle competenti Commissioni per i pareri.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI ricorda che la legge quadro sui parchi è urgente da almeno dieci anni; il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 aveva, infatti, previsto entro il 1979 l'emaneazione della relativa normativa statale e nello stesso periodo, nel convegno di Camerino, si indicava il 10 per cento del territorio nazionale quale quota opportuna di aree protette. L'urgenza deriva, altresì, dalla necessità di dare contenuto normativo ai finanziamenti già disposti con legge finanziaria per sette parchi.

Il gruppo comunista conferma quindi la sua posizione volta ad una sollecita approvazione del provvedimento.

Il testo elaborato da ultimo in Comitato ristretto, anche se migliorato rispetto ai precedenti testi, presenta però alcuni punti su cui il gruppo comunista non concorda; sono tuttavia nodi sui quali occorre ed è possibile un confronto franco e costruttivo.

Sottolinea che il gruppo comunista dissente, in particolare, rispetto al testo elaborato dal Comitato ristretto, sui criteri di distinzione tra parchi nazionali e parchi regionali, sulla composizione del consiglio direttivo dell'ente parco, nel quale sono sottorappresentate le autonomie locali, sull'elenco dei parchi, in rela-

zione all'aggregazione di alcune aree appartenenti a regioni diverse, sull'attribuzione di competenze al Ministero della marina mercantile in tema di parchi marini, sull'introduzione di norme in tema di personale del Ministero dell'ambiente che più propriamente dovrebbero essere esaminate nel quadro di un provvedimento organico di ristrutturazione del ministero, ed infine sulle carenze di coordinamento con la legge sulla difesa del suolo.

Quanto al prosieguo dei lavori ritiene che si possano prevedere due sole opzioni: l'immediato invio del testo alle Commissioni competenti per i pareri o l'esame degli emendamenti presentati o in corso di presentazione al testo stesso. Da parte sua ritiene preferibile la prima ipotesi.

Il deputato Giuseppe CERUTTI, nell'associarsi all'intervento del collega D'Addario che ha illustrato la posizione socialista sul tema in discussione, intende pronunciarsi sulle scelte relative al proseguimento dei lavori. Ritiene, in particolare, che l'invio del testo del relatore alle Commissioni competenti per i pareri comporti il rischio di ripetere alcune esperienze negative già vissute dalla Commissione in relazione ai progetti di legge sulla Valtellina: piuttosto che addentrarsi in un *iter* costellato di ripetizioni e palleggiamenti è assai preferibile svolgere ogni sforzo per definire preventivamente un testo che goda di una base di consenso più ampia del testo attuale. Laddove non si opti per questa più ragionevole soluzione il gruppo socialista si vedrà costretto ad insistere per l'esame di un proprio testo da considerare proceduralmente alla stessa stregua di quello del relatore.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, dopo aver passato in rassegna le diverse proposte procedurali avanzate nel corso del dibattito, propone di fissare per la mattina di mercoledì 7 febbraio il termine utile per la presentazione di emendamenti in Commissione per poi cercare nella giornata di giovedì, in sede di Comitato ri-

stretto, un'ancora possibile soluzione unitaria in ordine alla definizione di un testo base.

Il relatore, Franco CILIBERTI, ricorda che, in sede di Comitato ristretto, si era convenuto che il testo elaborato costituisca un minimo comune denominatore sul quale svolgere i necessari approfondimenti. Sarebbe pertanto ingeneroso pensare che la paternità di questo testo sia del solo relatore, in quanto recepisce il lavoro svolto dalla Commissione durante questi due anni. Lo sforzo compiuto in sede di Comitato ristretto è stato quello di trovare un equilibrio di poteri sul territorio nel pieno rispetto delle competenze degli enti locali ed evitando una pericolosa sovrapposizione di poteri. Dichiarata la propria disponibilità a valutare nel merito i singoli problemi alla ricerca di una soluzione che favorisca l'approvazione della legge e di condividere la proposta del Presidente qualora si definiscano tempi brevi per favorire così la ricerca di una soluzione che si ispiri ad uno spirito realmente unitario.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI, ritiene che dal dibattito siano emerse con chiarezza quali siano le posizioni dei gruppi. Il Governo è d'accordo con la proposta del Presidente fissando dei tempi per la presentazione degli emendamenti in Commissione per poi cercare una soluzione unitaria in Comitato ristretto. Lì dove dovessero permanere ancora divergenze queste si affronterebbero nel corso dell'esame in Commissione. È convinto dell'opportunità che non si creino diversificazioni tra parchi nazionali e regionali in ordine alla tipologia ed al grado della tutela. Ritiene inoltre che la proposta svolta dal deputato D'Addario contenga anche spazi di collegamento con quella illustrata dal relatore. Auspica, infine, che possa trovarsi una soluzione unitaria nel senso indicato dal Presidente Botta.

Il deputato Gianluigi CERUTI manifesta il proprio dissenso rispetto alla propo-

sta del Presidente, permanendo dell'avviso che il testo debba essere trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri.

Il deputato Manfredo MANFREDI ritiene che possa essere utile una pausa di riflessione di pochi giorni per consentire l'esame da parte del relatore degli emendamenti che saranno presentati in Commissione per cercare una soluzione unitaria in Comitato ristretto. Qualora ciò non fosse possibile si ritornerebbe in Commissione per trasmettere il testo delle Commissioni competenti per i pareri.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, propone pertanto che venga fissato per mercoledì il termine ultimo per la presentazione di emendamenti in Commissione e che si convochi per giovedì il Comitato ristretto.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 16,55.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 17. —
Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.

Proposta di legge:

BOTTA ed altri: Istituzione del « Fondo programmazione e progettazione interventi » (3276).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, Gian Franco ROCELLI, ricorda che già nella seduta del 28 aprile 1989 la Commissione aveva deliberato la trasmissione alle Commissioni competenti per i pareri di un testo elaborato dal Comitato ristretto, ai fini del proseguimento dei lavori in sede legislativa. Dopo aver ripercorso gli elementi fondamentali del testo in questione, ricorda che fino allo scorso dicembre non era stato raccolto il numero di firme necessario al

trasferimento alla sede legislativa e sottolinea la necessità di riformulare le disposizioni di carattere finanziario onde adeguarle alla legge finanziaria 1990.

Presenta quindi i seguenti emendamenti al testo del Comitato ristretto e propone di adottare il testo così integrato al fine della trasmissione alle Commissioni competenti per i pareri e quale base per il successivo iter in sede legislativa:

All'articolo 1 aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma:

3-bis. In sede di prima applicazione sono considerati settori prioritari: la salvaguardia ambientale; il ciclo dell'acqua; i beni culturali e architettonici; l'edilizia demaniale; le infrastrutture portuali.

Il Relatore.

All'articolo 1, sopprimere il comma 7.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è stabilito in lire 20 miliardi per il 1990, 30 miliardi per il 1991, 50 miliardi per il 1992.

Il Relatore.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. I fondi non impegnati nell'esercizio sono reiscritti nel bilancio dell'Amministrazione competente per l'anno successivo.

1-ter. Il CIPE, con propria delibera, stabilisce i tempi entro i quali le somme assegnate e non utilizzate riaffluiscono nel fondo rotativo.

Il Relatore.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 20 miliardi per il 1990, 30 miliardi per il 1991, 50 miliardi

per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione ».

Il Relatore.

Il deputato Giuseppe CERUTTI, nel ribadire il consenso del gruppo socialista al trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge che considera di grande rilievo, si associa puntualmente alla proposta del relatore.

La Commissione procede quindi all'approvazione degli emendamenti del relatore e degli articoli del testo del Comitato ristretto come modificati dagli emendamenti stessi e delibera, altresì, la trasmissione del nuovo testo alle Commissioni competenti per il parere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:

- **BOTTA ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266).**

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione).

- **PETROCELLI ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431).**

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il relatore, Renzo LUSETTI, ricorda che in precedenti sedute la Commissione aveva esaminato gli emendamenti alla proposta n. 1208 accolti dal Comitato ristretto e aveva manifestato consensi alla proposta di trasferimento in sede legislativa. Ricorda, peraltro, che fino al mese di dicembre scorso non era stato raccolto il numero di firme necessario per attivare il trasferimento stesso e sottolinea, quindi, che si rende ora necessario un adeguamento del testo alla nuova legge finanziaria.

Comunica, inoltre, che il sottosegretario agli interni, Giancarlo Ruffino, ha depositato degli emendamenti del Governo alla proposta n. 1286 e che emendamenti sono stati presentati anche dal deputato Martuscelli.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, propone di limitarsi, in questa sede, all'esame dei soli emendamenti idonei all'aggiornamento delle disposizioni di carattere finanziario, al fine di acquisire un nuovo parere della Commissione bilancio ed ottenere quindi, tempestivamente, il trasferimento di sede. Gli altri emendamenti potranno essere più opportunamente esaminati nel merito dopo il trasferimento in sede legislativa.

La Commissione consente con la proposta del Presidente e adotta quale testo base la proposta n. 1286, come integrata dagli emendamenti accolti dal Comitato ristretto.

Ad esso il relatore, Renzo LUSETTI, presenta i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'interno per garantire la funzionalità degli organi, comandi e reparti delle forze di polizia, è autorizzato, per il periodo 1990-1997, a dare diretta attuazione ad un programma di interventi straordinari per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale dell'Amministrazione della pubblica sicu-

rezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato.

Il Relatore.

Sostituire gli articoli 13-bis e 14 con il seguente:

ART. 14.

1. Per la realizzazione del programma di cui al Capo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 450 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno negli anni finanziari dal 1990 al 1997. Nel triennio 1990-1992 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 8 miliardi per l'anno 1990, lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 20 miliardi per l'anno 1992.

2. Per la realizzazione del programma di cui al Capo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1990 al 1995. Nel triennio 1990-1992 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 12 miliardi per l'anno 1990, lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 40 miliardi per l'anno 1992.

3. I fondi necessari per la costruzione di immobili sono iscritti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei lavori pubblici, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, cui compete la realizzazione degli interventi.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili sono iscritti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1990, di lire 40 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le forze dell'ordine ».

6. Alla determinazione degli importi da iscrivere negli anni successivi, si provvede con la legge finanziaria.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore.

La Commissione procede quindi all'approvazione degli emendamenti del relatore e degli articoli del testo base come modificati dagli emendamenti stessi e delibera, altresì, la trasmissione del nuovo testo alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il ministro dei trasporti Carlo Bernini.

Indagine conoscitiva sullo stato delle risorse e i piani di investimento, i programmi di realizzazione e relative priorità e previsioni di indebitamento, gli stanziamenti ed il concreto utilizzo delle risorse nel settore del trasporto ferroviario.

Audizione del ministro dei trasporti.

Il Presidente Antonio TESTA precisa che l'audizione odierna verte specificamente sulle ipotesi di riduzione degli organici del personale ferroviario nel quadro attuale e alla luce delle prospettive di gestione dell'Ente ferrovie dello Stato.

Dopo la relazione del ministro dei trasporti Carlo BERNINI, intervengono il Presidente Antonio TESTA e i deputati Giordano ANGELINI, Cesco Giulio BA-

GHINO, Cesare CURSI e Mauro SANGUINETI.

Il Presidente Antonio TESTA sospende quindi la seduta, in relazione alle preannunciate votazioni in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 16,30).

Intervengono i deputati Carlo D'AMATO, Giacomo MACCHERONI, Wilmer RONZANI, Mauro DUTTO, Pietro Paolo MENZIETTI e il Presidente Antonio TESTA.

Conclude replicando il ministro dei trasporti Carlo BERNINI.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che, sullo stesso tema odierno, si svolgeranno domani, dalle 9,30, le audizioni dei rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL e quindi del Commissario straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato.

La seduta termina alle 17,50.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 19,20.
— Presidenza del Presidente Michele VI-SCARDI. — Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia.

Disegno e proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e media impresa e norme per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

(Parere della I, della II, della V nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di merchant banking per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V Commissione nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il progresso dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V Commissione nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

(Parere della II, della V nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nella seduta di ieri della Commissione il relatore ha integrato la relazione in precedenza svolta sulle proposte di legge con riferimento al contenuto del disegno di legge.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA sottolinea che il disegno di legge costituisce il frutto del contemperamento di diverse esigenze che riguardano la necessità: di rafforzare il sistema produttivo del nostro Paese soprattutto nelle sue componenti più deboli che sono rappresentate dalle piccole e medie imprese; di tenere conto dei vincoli comunitari imposti per ciò che concerne le politiche relative agli aiuti alle imprese; di armonizzare le politiche industriali del Paese con gli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno; di orientare la politica industriale al sostegno finalizzato delle attività produttive attraverso quella che viene definita la politica dei fattori; di rendere compatibili i trasferimenti alle imprese con la politica di risanamento della finanza pubblica sotto il duplice aspetto qualitativo e quantitativo. Il contemperamento di queste diverse esigenze è quanto si è proposto di realizzare la disciplina predisposta dal disegno di legge la quale, pur ritenendo di questi diversi vincoli, rappresenta una risposta molto valida ai problemi che concernono l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (finanziamenti, accesso alle nuove tecnologie, equilibrio tra flessibilità e crescita dimensionale, accesso al credito).

Non si soffermerà sull'illustrazione dei contenuti del disegno di legge — opera sulla quale si è già espresso il relatore — sottolineando tuttavia che tale provvedimento costituisce una manovra di sostegno che istituisce la necessaria strumentazione per giungere in modo utile e in tempi brevi allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali; tale provvedimento, pur non esaurendo l'intera gamma possibile di interventi in favore delle piccole e medie imprese, va inoltre messo in relazione con altri provvedimenti incidenti comunque sul settore quali quelli relativi ai fondi chiusi ed ai consorzi per le esportazioni.

Soffermandosi su alcuni nodi fondamentali dell'intervento predisposto sottolinea che per ciò che riguarda la questione dell'individuazione dei soggetti beneficiari della normativa si deve porre attenzione al duplice aspetto quantitativo e qualitativo del problema. Sotto il profilo quantitativo l'individuazione dei soggetti beneficiari non può non tener conto delle osservazioni che in materia di aiuti alle imprese provengono dalla Comunità europea: ciò costringerà probabilmente a dover limitare il numero delle imprese beneficiarie a quelle aventi fino a 200 dipendenti e fino a 20 miliardi di capitale. Sotto il profilo qualitativo, invece, si è ritenuto di restringere i benefici alle piccole e medie imprese industriali ed artigiane di produzione di beni; per le imprese commerciali si procederà con un altro disegno di legge specifico sul quale è possibile registrare il consenso anche della principale organizzazione di categoria e per il quale è già concretamente in opera una Commissione incaricata di studiare le misure più adeguate per le agevolazioni nel settore.

Vi sono poi alcune scelte fondamentali operate dal disegno di legge sul quale è necessario avere la necessaria chiarezza ed i riferimenti indispensabili per inquadrare con precisione la portata della disciplina predisposta. In primo luogo vi è il problema della scelta del meccanismo automatico di natura fiscale per intervenire a sostegno delle piccole e medie im-

prese. È indubbio che in linea di principio la preferenza possa essere accordata a tale meccanismo ma occorre aver presente, tuttavia, che in sede di Governo, attraverso le intese intervenute con il ministro del tesoro, con il ministro delle finanze e con la ragioneria generale dello Stato, si è avuta la preoccupazione che attraverso questo meccanismo non si finisca poi per creare un vuoto nel bilancio dello Stato, costituendo esso un processo attraverso il quale vi è una diminuzione delle entrate. Il risultato di tale intesa è il tipo di disciplina agevolativa prevista dal disegno di legge la cui preoccupazione principale è quella di evitare che vi siano per il bilancio dello Stato oneri non prevedibili e difficilmente quantificabili. Sottolinea perciò all'attenzione della Commissione le ragioni che sono sottese alle predisposizioni di una tale previsione normativa dichiarando che il ministro dell'industria resta comunque aperto ad ogni sforzo che, all'interno di quei vincoli richiamati, possa tendere a migliorare il meccanismo agevolativo in favore delle piccole e medie imprese.

In secondo luogo, vi è il problema della scelta del tipo di incentivazione finanziaria e della scelta tra incentivi in conto capitale e incentivi in conto interesse; il disegno di legge, predisponendo entrambi questi tipi di agevolazioni, lascia ampia libertà di scelta alle imprese sul tipo di agevolazione cui accedere, corrispondendo così alle esigenze di flessibilità proprie dell'impresa ed evitando rigidità normative cui potrebbero non corrispondere i reali interessi delle diverse imprese. Questa forma di incentivo finanziario è sicuramente molto utile al sistema delle piccole e medie imprese ma occorre, tuttavia, evitare il collegamento necessario tra incentivazioni finanziarie e finanziamenti bancari poiché in tale modo si correrebbe il rischio di avere come effetto finale un aggravio di onere per l'impresa e una distorsione del sistema concorrenziale bancario attraverso la creazione di un circuito chiuso di concessioni di crediti a favore dei mediocrediti regionali.

In terzo luogo vi è il problema della scelta tra decentramento ed accentrato per ciò che riguarda la concessione delle agevolazioni. Su questo problema il Governo non può rinunciare ad una politica di coordinamento e di direzione della politica industriale del Paese; ma all'interno di questi indirizzi vengono assegnati alle regioni alcuni poteri importanti per realizzare interventi modulati a livello locale in coerenza con la diversità delle realtà produttive delle piccole e medie imprese.

Sono questi gli elementi politici fondamentali recati dalla disciplina predisposta dal disegno di legge sui quali il Governo ha qualificato la sua posizione in materia di piccole e medie imprese; altri elementi potranno essere utilmente affrontati nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto che riprenderà i propri lavori sugli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno. Resta tuttavia l'esigenza che, dopo aver atteso a lungo, si giunga in tempi rapidi alla definizione di un provvedimento indispensabile per il sostegno all'innovazione ed alla crescita delle piccole e medie imprese industriali che consenta di far superare a questo settore produttivo più debole del sistema produttivo italiano gli ostacoli e le difficoltà per il suo pieno sviluppo. Ritiene, quindi, che la Commissione debba stabilire dei tempi certi per lo svolgimento delle diverse fasi necessarie per la definizione e approvazione del provvedimento senza dover ricercare ad ogni costo l'unanimità sui diversi aspetti della normativa ma lasciando che attraverso il normale confronto tra maggioranza e minoranza si giunga alla predisposizione di una normativa chiara e coerente.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che le considerazioni richiamate dal ministro dell'industria dimostrino con chiarezza i vincoli ma anche la coerenza dei contenuti del disegno di legge mettendo in rilievo, da un lato, gli obiettivi fondamentali più volte dichiarati dell'intervento a sostegno delle piccole e medie imprese e, dall'altro lato, le difficoltà di

trasfondere tali obiettivi nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. Ritiene, altresì, che dal dibattito svoltosi emerga la necessità di un approfondimento in sede di Comitato ristretto del contenuto del disegno di legge, in rapporto a quello del testo unificato; in relazione ai tempi di lavoro del Comitato ritiene di dover sottoporre all'attenzione dei gruppi la necessità — che si rileva anche per quanto concerne i progetti di legge relativi al risparmio energetico ed alla disciplina *antitrust*, materie che mal si prestano, anche in considerazione della loro tecnicità, ad una discussione in Assemblea, anche tenuto conto del programma dei prossimi tre mesi della stessa — che all'intendimento di dare la propria adesione al trasferimento in sede legislativa di tutti gli indicati progetti di legge, così come già preannunciato in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, corrisponda una volontà precisa che valga a verificare in ordine ai tempi di definizione dei provvedimenti quell'intendimento. Ritiene possibile, in conclusione, che, qualora la Commissione deliberi la costituzione del Comitato ristretto, questo possa concludere i propri lavori in un arco di tempo di due settimane.

Il deputato Umberto CORSI, con riferimento alle considerazioni svolte dal Presidente Viscardi, ricorda che si era fatto carico di dar luogo ad intese informali con i rappresentanti dei gruppi in Commissione onde pervenire alla soluzione di taluni problemi inerenti al testo unificato dei progetti di legge concernenti la disciplina del settore fieristico, e ciò al fine di sottoporre alla Commissione un nuovo testo unificato. Paventa il rischio che il concentrarsi dei lavori della Commissione sui tre provvedimenti più importanti, relativi agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, al risparmio energetico ed alla disciplina dell'*antitrust* possa, di fatto, escludere dal calendario dei lavori della Commissione la definizione del provvedimento concernente al disciplina del settore fieristico.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, aveva convenuto, sulla base di una sollecitazione in tal senso rivolta dal ministro dell'industria, di dare priorità, per l'attività legislativa, ai tre provvedimenti prima indicati dal deputato Corsi.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo BATTAGLIA ribadisce la necessità che la Commissione concentri la propria attività legislativa sui tre provvedimenti in questione; quanto ai progetti di legge concernenti la disciplina del settore fieristico ricorda le rilevanti questioni tuttora da risolvere, osservando che se per queste è possibile trovare una soluzione sarà possibile pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento, dopo l'approvazione del progetto di legge concernente la disciplina in materia di concorrenza, anche in una sola seduta e che se, al contrario, non sarà possibile sciogliere quei nodi allora si potrà pervenire alla definizione di quel provvedimento solo molto più in là nel tempo. Ritiene che in questi termini la questione potrà essere ripresa in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi.

Il deputato Onelio PRANDINI dichiara l'assenso del gruppo comunista sulla costituzione del Comitato ristretto e sulla necessità di prevedere tempi certi per la conclusione dei lavori di questo, considerando sufficiente al riguardo un arco di tempi di due settimane, fermo restando che alla costituzione del Comitato ristretto dovrà pervenirsi dopo la conclusione del dibattito aperto dall'intervento del relatore svolto nella seduta di ieri, al quale ritiene possa peraltro darsi luogo nella stessa seduta odierna. Per parte sua ribadisce l'accordo sulle priorità relative al lavoro legislativo della Commissione prima indicate, invitando tuttavia il ministro a tener conto delle importanti questioni connesse alla definizione del provvedimento sull'ordinamento del settore

fieristico che non possono essere risolte solo affermando che è necessario comunque trovare un accordo su quelle poiché diversamente la legge non potrà essere approvata. Il gruppo comunista si rende conto dei problemi sottesi a quel provvedimento ma non ritiene che nel settore debba abdicarsi al maggior ruolo svolto dal settore pubblico, come espressione di politiche a sostegno delle imprese; il suo gruppo si fa carico del problema prospettato chiedendo peraltro al ministro di modificare l'atteggiamento metodologico prospettato.

Quanto alla questione della definizione in sede legislativa del provvedimento concernente la disciplina della concorrenza ricorda come il deputato Borghini abbia già manifestato l'assenso del gruppo comunista su tale trasferimento. In relazione al trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti relativi agli interventi a favore delle piccole e medie imprese e al risparmio energetico manifesta l'assenso del gruppo comunista subordinato peraltro ad in rispetto pieno delle prerogative dei gruppi che nella specie si sostanzia in una adeguata analisi del testo in relazione al quale sarà deliberato il trasferimento in sede legislativa dei relativi progetti di legge: fermo restando ciò non vi è alcuna remora del gruppo comunista a pervenire in tempi rapidi alla definizione degli indicati provvedimenti: nella valutazione dei testi non potrà non tenersi conto, comunque, della disponibilità che la Commissione manifesterà ad accettare le proposte emendative che la sua parte politica si riserva di presentare.

Il deputato Giovanni BIANCHINI preso atto della volontà di procedere alla costituzione, dopo un dibattito di carattere generale, di un Comitato ristretto per l'approfondimento dell'esame delle questioni sottese tanto al disegno di legge quanto al testo unificato predisposto dal relatore, esprime l'avviso favorevole del gruppo della democrazia cristiana per la definizione in tempi rapidi del lavoro del Comitato stesso. Per ciò che concerne le

priorità che la Commissione si è data per il lavoro legislativo, ribadisce l'avviso favorevole del suo gruppo per i tre provvedimenti indicati sottolineando tuttavia che occorre, da un lato, prendere atto della posizione del gruppo comunista relativa ai provvedimenti concernenti le piccole e medie imprese ed il risparmio energetico e, dall'altro, sottolineare che per quanto concerne la disciplina *anti-trust* non si debba rinunciare, pur nell'ambito della necessità di pervenire ad una rapida definizione della normativa, a proporre le proposte emendative tese a migliorare il contenuto del provvedimento stesso. Sottolinea infine la necessità che tra le priorità del lavoro legislativo della Commissione venga ricompreso così come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, anche il provvedimento concernente disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico assegnato in sede referente.

Il Presidente Michele VISCARDI, raccogliendo gli orientamenti emersi nel corso degli interventi svolti propone — e la Commissione consente — che la Commissione prosegua nella seduta odierna il dibattito introdotto dall'intervento svolto nella seduta di ieri dal relatore, onde pervenire, a conclusione del dibattito stesso, alla costituzione del Comitato ristretto.

Il deputato Renato DONAZZON ritiene debba prendersi atto che, finalmente, con due anni di ritardo, e, a distanza di circa diciotto mesi da quando la Commissione attività produttive ha predisposto un testo unificato, il Governo ha presentato il disegno di legge relativo agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Nessuno sottovaluta il danno per queste e per il Paese provocato dal Governo con questo ritardo e, se si pensa alla ormai imminente scadenza del 1992 e alla velocità dei processi produttivi, l'aver perduto tanto tempo costituisce una scelta grave. Lo stesso Ministero, nella relazione che accompagna il disegno di legge, sottolinea

come in questi anni il divario tra la grande industria e quella piccola e media si sia fortemente accentuato e pone in evidenza che la scadenza del 1992 rafforza l'esigenza di pensare ad una serie coerente di interventi qualificati; ma, purtroppo, il tempo perduto peserà negativamente ed il recupero non sarà facile.

Non intende entrare, se non superficialmente, nel merito dei problemi che le piccole e medie imprese hanno di fronte; ricorda soltanto che le piccole imprese si trovano, se intendono conservare una loro autonomia, a dover competere sempre di più con un sistema che non a caso viene chiamato di « competizione globale ». Il punto principale del confronto anche per le piccole e medie imprese è rappresentato dall'internazionalizzazione dell'economia; dalla innovazione tecnologica e dalla diffusione di nuove tecnologie; dal continuo e costante mutamento dello scenario internazionale. E, tuttavia, l'appuntamento più ravvicinato e immediato è rappresentato dall'unificazione del mercato unico europeo, ciò che significa affrontare i problemi del superamento delle barriere e della integrazione: da ciò deriva la prima domanda che consiste nel chiedersi quali politiche nazionali si intendano realizzare per le piccole e medie imprese e per l'artigianato in vista di quei grandi appuntamenti e come si intenda recuperare il tempo perduto. A livello comunitario alcune cose sono state già dette e scritte, anche se il testo del Governo non ha ritenuto di recepirle integralmente: non si tratta di legiferare in contrasto con la CEE ma di prendere atto di alcune pesanti denunce che la CEE ha effettuato nei confronti del Governo italiano, per i ritardi nel recepire le indicazioni comunitarie e per i metodi che intende continuare ad usare. Ma oltre a questo, da parte della CEE c'è tuttavia ancora una disponibilità di deroga per quanto riguarda l'Italia. La preoccupazione ulteriore che si deve avere è dovuta alla circostanza che nei Paesi della Comunità, e soprattutto nella Repubblica federale di Germania, sono stati in questi

anni attivati un insieme di provvedimenti, le cosiddette politiche attive per le piccole e medie imprese, che già danno frutti pregiati, mentre l'Italia si sta ancora dibattendo, malgrado il peso delle piccole e medie imprese, sulle scelte da compiere. La CEE accusa l'Italia di aver fatto e di continuare a fare nei confronti dell'impresa soltanto una politica di trasferimenti a pioggia e non di servizi reali, spendendo, in rapporto agli altri Paesi, molto di più; la Banca d'Italia ha corretto alcune cifre pubblicate dalla CEE a tale riguardo, ma la sostanza non cambia. È noto, ed anche il Governo ne è certamente a conoscenza, che a livello europeo è stata realizzata da anni una struttura *ad hoc* per lo studio di proposte e suggerimenti per le piccole e medie imprese e che questa struttura si è recentemente trasformata in una direzione generale, alla quale compete il compito di suggerire, aiutare, coordinare, disporre criteri e direttive per le piccole e medie imprese.

Guardando all'Europa si può sostenere che all'impresa minore servano sostegni creditizi finalizzati all'innovazione e, contemporaneamente, un insieme di strumenti; una progettualità forte e moderna; una valutazione delle aree-sistema, intese come un punto fermo dell'innovazione; uno sviluppo della stretta correlazione tra ambiente e imprenditorialità; un'attivazione di servizi moderni. Sono ancora le realtà europee ad indicare che le politiche degli strumenti si possono realizzare solo a livello locale ed al riguardo anche le poche esperienze italiane insegnano che solo a livello locale e regionale, coinvolgendo l'insieme dei soggetti portatori di interessi collettivi è possibile predisporre e attivare strumenti idonei e qualificati per le imprese minori. Dalle agenzie regionali, agli sportelli tecnologici, ai consorzi di ricerca, ai centri settoriali, ai centri plurisetoriali e ad altri strumenti ancora senza un collegamento ed una integrazione con le realtà locali e regionali non si hanno possibilità di nascita di crescita e di sviluppo del tessuto delle piccole e medie imprese.

Ha svolto tali considerazioni ritenendo che il disegno di legge abbia un'impronta in parte già sperimentata e superata: esso risponde ad una impostazione che appare vecchia sia sul versante dei contenuti che su quello dei metodi di gestione individuati. Si tratta in altri termini di un progetto di legge legato ad una cultura accentratrice che ha fatto il suo tempo: viene proposto uno schema gestionale, del resto già presente nelle leggi n. 46 del 1982 e n. 517 del 1975, dove tutto o quasi dovrebbe muoversi all'interno del Ministero dell'industria tenuto insieme da un cordone di commissioni, comitati e osservatori. Proprio queste esperienze nulla hanno a che vedere con la rapidità, con i servizi moderni e con quello sforzo di coinvolgimento di più soggetti che è decisivo per una politica moderna ed assieme veloce e flessibile per l'impresa minore.

L'impresa deve contare invece su uno strumento moderno, veloce e incisivo e il disegno di legge non risponde a questa impostazione: esso non solo non produrrà quegli strumenti locali necessari e decisivi per l'impresa minore ma offrirà solo contributi a pioggia, in conto capitale, erogati con tempi che non saranno inferiori a quelli conseguenti all'applicazione delle leggi indicate e, cioè, circa tre anni.

Il Ministero dell'industria non funziona, produce residui passivi e, a fronte di ciò, con questo provvedimento lo si vuole ancora caricare di incombenze burocratiche: si intende fare di quel dicastero, anziché un interlocutore istituzionale attivo, uno strumento di erogazione di contributi, con tutto quello di negativo che è già noto. Le risorse finanziarie vanno gestite dal sistema bancario e, in primo luogo, dai mediocrediti regionali, dal mediocredito centrale e dalle regioni, o da loro strumenti, quando riguardano alcuni servizi. Proprio l'esperienza europea, e in particolare della Repubblica Federale di Germania, insegna che solo le banche e i Land nel caso tedesco, gestiscono risorse finanziarie: in quel Paese tutto passa per le banche regionali. I motivi del ricorso al sistema creditizio si legano alla considerazione che questo è

sempre più integrato con l'impresa e la sua gestione, poiché fornisce alla stessa un insieme di servizi, che comprende, laddove possibile, l'assistenza necessaria per accedere al credito agevolato. Non comprende quindi i motivi per i quali il Ministero dell'industria, che ha compiti di coordinamento, di programmazione e di studio debba provvedere ad esaminare documentazione cartacea e si debba soffermare sul tipo di macchinari o di servizi che l'impresa o il consorzio di imprese decide di acquistare. Le regioni viceversa proprio per il rapporto che hanno con le realtà territoriali devono essere opportunamente coinvolte: del resto uno studio di Nomisma dimostra che servizi all'impresa minore realizzati nel territorio sono tutti legati alle istituzioni locali o regionali; un coinvolgimento delle regioni o dei loro strumenti, anche nella gestione di risorse finalizzate alla realizzazione di servizi alle imprese non può che essere positiva ed in questo senso ricorda che il testo unificato elaborato dalla Commissione ha indubbiamente compiuto uno sforzo per individuare compiti e funzioni di quegli enti, soprattutto per quanto concerne le forme associate e ritiene sia possibile andare oltre su questi problemi senza intaccare i limiti posti dall'articolo 117 della Costituzione.

Un terzo ordine di problemi riguarda quella ipotesi, da più parti sostenuta e soprattutto da studiosi della materia, in base alla quale, vista l'incidenza del sistema fiscale sugli utili delle imprese è possibile prevedere la cosiddetta detassazione degli utili reinvestiti a fronte di un preciso e documentato impegno che l'azienda intenda acquisire, sviluppare e realizzare strutture, prevedendo un limite temporale per il beneficio e fissando per il medesimo un tetto massimo: ritiene che questa sia una strada da seguire. L'articolo 12 del disegno di legge prevede poi agevolazioni fiscali legate ad un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, per le imprese che sostengono spese per la ricerca o di alto

contenuto tecnologico: si tratta di allargare questa impostazione. Si deve pensare sempre più al ricorso delle imprese alle agevolazioni fiscali come strumento di sostegno e incentivazione alle piccole e medie imprese: d'altra parte il testo unificato della Commissione, come ricordato dal relatore nella seduta di ieri, si poneva in questa direzione, proponendo una soluzione equilibrata; il gruppo comunista concorda con il relatore nel sottolineare che le agevolazioni fiscali costituiscono una scelta di fondo della Commissione alla quale tutti i gruppi politici hanno aderito, una scelta che, oltretutto, dovrebbe trovare ampio consenso anche a livello europeo.

Dopo avere analiticamente tratteggiato le finalità e le modalità degli interventi prefigurati nel disegno di legge ritiene che, da un lato, vada inserita la scelta della detassazione degli utili reinvestiti e, dall'altro, vadano recuperate a pieno titolo le regioni e il ruolo degli istituti di credito mentre il Ministero dell'industria va spogliato totalmente della gestione diretta e messo nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo di Governo, e cioè coordinare, programmare, proporre e controllare. Manifesta infine viva preoccupazione per il mancato utilizzo delle quote di riserva a favore del Mezzogiorno recate da leggi che prevedono finanziamenti, sottolineando con forza l'esigenza di individuare meccanismi volti ad evitare queste gravi evenienze. In conclusione, a nome del gruppo comunista dichiara la disponibilità affinché si possa fare presto e bene, chiedendo alla maggioranza e soprattutto al Governo ampia disponibilità al confronto superando rigide posizioni e veti e quindi consentire alla Commissione di poter lavorare.

Il deputato Giovanni BIANCHINI esprime una preoccupazione iniziale riferita alla normativa recata dal disegno di legge che riguarda i soggetti beneficiari degli interventi di sostegno alle piccole e medie imprese. Occorre, infatti, fare in

modo che il provvedimento risulti il più possibile in linea con gli indirizzi espressi in sede comunitaria: se si tiene conto che la politica comunitaria in materia di piccole e medie imprese non distingue dai diversi settori di attività delle stesse, allora, nel momento in cui si predispongono una normativa in materia, non si può non tener conto di ciò se non si vuole rischiare che il continuo riferirsi all'armonizzazione con quanto previsto in sede comunitaria resti un vuoto appello. Ritiene, quindi, che si possa rispondere a tale esigenza laddove si propone la definizione di piccola e media impresa, materia che concerne tutte le attività esercitate dalle stesse, distinguendo questo ambito da quello relativo all'applicazione delle provvidenze previste dalla legge che possono essere anche limitate ad alcuni soggetti specifici del sistema. È possibile perciò tenere distinte le due cose: da un lato, la definizione e, dall'altro lato, i soggetti beneficiari; è necessario quindi compiere uno sforzo per giungere ad una definizione di ciò che debba intendersi per piccola e media impresa, distinguendo questo ambito dall'applicazione delle agevolazioni recate da questa normativa e riferite ad alcuni specifici soggetti: sotto il profilo quantitativo, d'altronde, questo aspetto è già stato affrontato nel momento in cui si è proceduto, approvando la legge di rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato, a differenziare gli interventi in coerenza con le raccomandazioni comunitarie; sotto il profilo qualitativo, invece, nulla osta a che, ad esempio, per il settore commerciale, si giunga, anche attraverso intese con le organizzazioni delle categorie interessate, a trovare fonti diverse e specifiche di finanziamento.

Pertanto più che parlare di vincoli è necessario predisporre normative che si muovono nella direzione di un'armonizzazione con quanto previsto in sede CEE, dove, in tema di agevolazioni in favore di imprese, si auspicano interventi per la creazione di servizi alle imprese e di age-

volazioni aventi carattere automatico. Questo trova piena corrispondenza con quanto previsto dal testo unificato predisposto dal relatore e condiviso in linea generale anche dal ministro dell'industria ed è quindi lungo questa direzione che la Commissione dovrà cercare le necessarie convergenze. Sul problema delle agevolazioni finanziarie è condivisibile la previsione normativa del disegno di legge sulla pluralità di strumenti agevolativi finanziari che consente la più ampia libertà di scelta delle piccole e medie imprese, mentre sulla questione del come pervenire alla loro erogazione — se attraverso l'accentramento o il decentramento delle procedure — è forse necessario giungere ad un ulteriore approfondimento che, tenga comunque conto dell'ambito delle competenze costituzionalmente garantite. In questa materia tuttavia è necessario far fronte a due esigenze che nascono dalla necessità di conoscere, da un lato, il volume delle risorse che a livello regionale sono erogate sotto le diverse forme a favore di imprese che operano sul territorio e, dall'altro lato, le modalità attraverso le quali gli altri Paesi membri della comunità europea predispongono gli interventi a favore del sistema produttivo.

Infine è necessario risolvere un ultimo problema già sollevato dal deputato Donazzon e concernente il rapporto tra questi aiuti per le piccole e medie imprese e la questione dello sviluppo dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. Premesso che lo strumento delle quote di riserva a favore del Mezzogiorno deve essere oramai sottoposto ad un necessario approfondimento, la preoccupazione del gruppo democratico cristiano è che non si aggravi il divario tra le aree del nord e quelle del sud del Paese: è necessario perciò studiare il modo per intervenire con risorse adeguate a sostegno delle aree meridionali evitando l'ipocrisia di prevedere la riserva di quote di risorse che rimangono inutilizzate. L'esame del provvedimento sulle piccole e medie imprese costituisce quindi un'occasione anche per approfonda-

dire questo problema e per fare in modo che utilizzando gli strumenti previsti da questa legge si possano mettere in moto le energie produttive del Mezzogiorno in favore dello sviluppo e dell'occupazione.

Il deputato Gianni RAVAGLIA ricorda che le piccole e medie imprese costituiscono circa il 97 per cento del complesso delle imprese operanti nel Paese e che da due anni manca una legge di finanziamento per queste: si tratta di un ritardo cui ci si appresta a porre rimedio anche se è noto che i ritardi nei quali la Commissione ed il Governo sono incorsi per definire un testo innovativo sono derivati da quei condizionamenti che bene il ministro ha illustrato nella seduta odierna. Per parte sua, ritiene sarebbe un errore non tener conto della forza di quei condizionamenti nel momento in cui si pone mano all'approfondimento dei contenuti dei progetti di legge all'ordine del giorno. Si sofferma, quindi, sui problemi relativi alle piccole e medie imprese in relazione al recente provvedimento con il quale si provvede alla sanatoria della posizione lavorativa degli immigrati clandestini, rilevando come appaia contraddittorio l'atteggiamento di coloro i quali non pensano alla necessità di una programmazione dell'immigrazione nel nostro Paese per poi sostenere le ragioni di un riequilibrio economico del Paese in presenza di una situazione che non ha visto i capitali del nord investiti in iniziative al sud. Quanto alle misure a favore delle piccole e medie imprese ritiene debba spingersi nella direzione della individuazione di misure quanto più è possibile automatiche, facendo ricorso alla leva fiscale, non utilizzata nel passato essendo considerata del tutto prioritaria dall'esigenza di far fronte alle entrate fiscali. E tuttavia il ministro delle finanze ha rilevato come esistono numerosissime disposizioni che incentivano l'elusione fiscale ed è allora possibile prevedere un'estensione delle misure prima indicate, alle quali il mini-

stro non è contrario, chiedendo nel contempo al ministro delle finanze di eliminare quelle norme che creano l'elusione per rendere possibile una politica fiscale per l'incentivazione.

Si richiama, quindi, all'intervento del deputato Donazzon laddove questi ha rilevato l'esigenza che il Ministero dell'industria sia privato della gestione diretta degli incentivi per essere chiamato a svolgere un ruolo di governo, di coordinamento, programmazione, proposta e controllo. Al riguardo rileva che ai fini dell'erogazione degli incentivi può farsi ricorso a tre distinti meccanismi: al sistema bancario; ai fondi speciali, che comportano tempi brevi per l'erogazione dei contributi; ai meccanismi ordinari, che comportano tempi di circa 18-20 mesi per l'erogazione dei contributi. Nei confronti dei fondi speciali le Commissioni ed il Parlamento hanno espresso contrarietà e, quindi, non può che farsi riferimento alla legislazione ordinaria, atteso che nei confronti del sistema bancario non vi sarebbe possibilità di controllo dell'attività. A fronte di ciò si domanda quale effetto si intenda realmente conseguire nel momento in cui si chiede che il Ministero dell'industria sia spogliato della competenza alla gestione dei finanziamenti; in realtà si dovrebbe operare una riforma istituzionale per consentire di creare meccanismi ordinari con tempi più brevi per l'erogazione dei contributi. Si richiama poi all'intervento del deputato Bianchini laddove questi ha sostenuto che la definizione della piccola e media impresa debba essere effettuata indipendentemente dal settore in cui questa opera, per rilevare che comunque i meccanismi di incentivazione debbano essere diversi in relazione alla specificità del settore in cui l'impresa richiedente opera. Soffermandosi sul problema delle stazioni sperimentali, valutandole positivamente ai fini dell'elaborazione delle normative tecniche, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal ministro dell'industria, sottolineando l'esigenza di pervenire

una integrazione dei contenuti del testo unificato e del disegno di legge.

La Commissione procede, quindi, alla nomina di un Comitato ristretto.

Il Presidente Michele VISCARDI, raccogliendo gli orientamenti in precedenza emersi nel dibattito, ritiene – e la Com-

missione consente – che il Comitato ristretto possa concludere i propri lavori nel corso delle prossime due settimane. Si riserva quindi la nomina dei componenti il Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21,25.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il ministro della funzione pubblica, Remo Gaspari.

Disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della X, della XII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e deliberazione di richiesta in sede legislativa).

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva

agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono state, o saranno, riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

6. 1.

Gelpi, Bianchi, Cavigliasso, Az-
zolini.

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va interpretato nel senso che le maggiori anzianità riconosciute vanno computate come anzianità effettiva agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale sia la pensione che l'indennità di buonuscita sono riferite, in sede di ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

6. 2.

Antonucci.

Dopo un breve intervento del relatore Luciano GELPI il quale ricorda che nella seduta del comitato ristretto il Ministro della funzione pubblica si era impegnato a fornire delle risposte circa le proposte emendative all'articolo 6, prende la parola il ministro della funzione pubblica Remo GASPARI che osserva che l'orientamento del dicastero del Tesoro, con il quale si è informalmente consultato, è quello di non accogliere modifiche al testo che comportino problemi di copertura finanziaria così come avviene in questo caso. D'altra parte si tratta di un orientamento generale del Governo volto a rimanere nei limiti stabiliti dalla legge finanziaria.

Il deputato Luciano GELPI insiste per la votazione dell'emendamento 6. 1.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 6. 1 che, con le riserve espresse dal rappresentante del Governo e con il parere favorevole del relatore risulta approvato.

Viene conseguentemente considerato precluso l'emendamento 6. 2 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6. 1.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 6 del disegno di legge così come modificato.

Il relatore Luciano GELPI propone che la Commissione deliberi la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo del provvedimento in esame con le modifiche apportate all'articolo 6.

Il deputato Santino PICCHETTI accede alla proposta del relatore a nome del suo gruppo.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, acquisiti gli assensi del gruppo democristiano e comunista, si riserva di acquisire l'assenso dei gruppi assenti nonché quello del Governo ai sensi del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento circa la proposta di trasferimento in sede legislativa avanzata dal relatore.

A seguito di concomitanti votazioni in Assemblea, il Presidente Vincenzo MANCINI rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 31 gennaio 1990, ore 15,45.
— *Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.*

Proposte di legge:

PARLATO; STERPA; STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (254-1060-1282-1614-2462-B).
(Parere della I e della II Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere nella formula del nulla osta.

Il relatore Giovanni RABINO ricorda i precedenti parlamentari del progetto di legge in esame nonché le problematiche

giurisprudenziali connesse, auspicando una rapida approvazione del testo in esame, ed evidenziando puntualmente le modifiche apportate dal Senato.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI, nell'esprimere l'assenso del gruppo comunista sul progetto in esame, auspica una dichiarazione del rappresentante del Governo che sancisca il valore interpretativo della legge in esame.

Il deputato Francesco BRUNI dichiara l'assenso del gruppo democristiano sul progetto in esame, condividendo le considerazioni sulla natura interpretativa della legge, ed auspicando che i rappresentanti della mezzadria e dell'affitto giungano ad ampi accordi.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Romeo RICCIUTI, nell'assentire con il relatore, osserva che il valore interpretativo della legge deve essere dichiarato dal Parlamento.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito della discussione alla seduta del giorno successivo.

Proposta di legge:

BORRI ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (Approvata dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione del Senato) **(1270-B)**.

(Parere della X Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Giuseppe TORCHIO esplicita le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera, osservando come il contenuto del progetto sia quasi coincidente con quello relativo al prosciutto di San Daniele, e invitando la Commissione ad approvare il testo all'esame.

Il deputato Renato GRILLI, nel condividere la relazione, evidenzia l'urgenza di rapida approvazione del progetto nel testo pervenuto dal Senato.

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Romeo RICCIUTI condivide le esigenze di rapida approvazione del testo in esame.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito della discussione alla giornata successiva.

La seduta termina alle 16,15.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE IV

DIFESA

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

**SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, ONOREVOLE
FERMO MINO MARTINAZZOLI, IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO PIETRO CACCIA

INDI

DEL PRESIDENTE VALERIO ZANONE

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito dell'udizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza:	
Zanone Valerio, <i>Presidente</i>	120
Caccia Paolo Pietro, <i>Presidente</i>	114, 115
Capecchi Maria Teresa	114
La Valle Raniero	114, 115, 118, 119
Martinazzoli Fermo Mino, <i>Ministro della difesa</i>	114, 118, 119

La seduta comincia alle 9,40.

Seguito dell'audizione del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 21 dicembre 1989 abbiamo iniziato l'audizione del ministro che non ha potuto essere conclusa per concomitanti votazioni in Assemblea. Per tale ragione i colleghi non poterono intervenire; quindi la mia proposta è quella di consentire a tutti i gruppi di esprimersi oggi, anche sulla base degli emendamenti che il ministro ha presentato al testo predisposto dal Comitato ristretto, al fine di poter riprendere i nostri lavori in sede legislativa sulle proposte di legge concernenti la materia oggetto dell'audizione odierna.

RANIERO LA VALLE. Non ho osservazioni in merito all'audizione odierna; per quanto riguarda però il prosieguo dei nostri lavori sul provvedimento concernente l'obiezione di coscienza, la questione procedurale è ancora impregiudicata.

PRESIDENTE. Una volta conclusa l'audizione del ministro dovremo riprendere la discussione in Commissione sul tema dell'obiezione di coscienza; quelle che ho esposto sono le mie proposte e auspico che si possa procedere in sede

legislativa, poiché sono molte le richieste affinché l'iter del provvedimento si concluda in tempi brevi.

Se non vi sono obiezioni, propongo di dare la parola ad un rappresentante per gruppo.

(La Commissione concorda).

MARIA TERESA CAPECCHI. Il 21 dicembre scorso, quando abbiamo iniziato l'audizione, la Commissione fu sconvocata per concomitanti votazioni in Assemblea; per tale ragione anche l'intervento del ministro probabilmente non poté essere completato. Chiedo pertanto all'onorevole Martinazzoli se non ritenga utile prendere la parola per esporre il suo orientamento in merito agli emendamenti che sono stati presentati.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro della difesa. Sulla richiesta avanzata dall'onorevole Capecchi non intendo certo porre questioni avvochesche o procedurali; sono però interessato a conoscere la valutazione dei commissari sugli emendamenti che il Governo ha presentato. Auspico comunque che i lavori della Commissione sul provvedimento concernente l'obiezione di coscienza possano procedere in sede legislativa il più speditamente possibile.

Desidero inoltre esporre un dato, anche in considerazione delle sollecitazioni di tipo giornalistico — a cui ho sin qui resistito — per ottenere informazioni in ordine alla consistenza delle domande degli obiettori di coscienza che sono pervenute al Ministero nel 1989, ritenendo che la Commissione difesa sia la sede più opportuna per darne notizia. Rispetto al 1988, si è registrato un aumento di 8.049

domande, pari al 141,29 per cento. Tale aumento interessa tutta la penisola; in un incontro successivo potrò precisare questo dato generale; posso confermare che le punte più alte di tale aumento si sono verificate nelle regioni nelle quali già era consistente la percentuale di domande per l'obiezione di coscienza, cioè quelle del Nord.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la precisazione che ci ha fornito.

RANIERO LA VALLE. Signor ministro, non interverrò su tutti gli emendamenti presentati dal Governo ma, come avevo già anticipato nel corso della prima parte di questa audizione, ritengo che sussistano due ordini di problemi: vi è un complesso di questioni che riguardano l'istituto dell'obiezione di coscienza e che presentano profili di rilevante valore costituzionale; vi sono poi proposte di carattere più organizzativo su cui per il momento non interverrò. Mi limiterò alle questioni di carattere più generale, anzi a quelle che hanno una rilevanza costituzionale. Desidero innanzitutto affrontare due aspetti in merito ai quali consento pienamente con quanto ci ha proposto il ministro. Il primo è rappresentato dal metodo seguito dal ministro Martinazzoli, il quale ci ha presentato le proposte di modifica non come qualcosa di già definito, come una volontà del ministro e del Governo, ma, al contrario, come un contributo alla discussione, direi quasi una provocazione: lei stesso, signor ministro, ha affermato di non sapere quali di questi emendamenti verranno mantenuti e quali ritirati. Mi sembra, in sostanza, che si stiano avviando una serie di contatti tra il ministro e la Commissione, allo scopo di verificare quali siano i sentieri più agevoli da percorrere. Naturalmente, mi trovo pienamente d'accordo con questo metodo, che spero manterremo fino alla fine.

Il secondo aspetto sul quale concordo riguarda la proposta di emendamento all'articolo 15, concernente la materia penale. A mio avviso si dimostra, da parte

del Governo, grande saggezza e coraggio accettando senza riserve mentali la sentenza della Corte costituzionale sulla pena edittale, riguardante la mancata prestazione del servizio anche dopo aver ottenuto l'ammissione al servizio civile. Mi sembra sia questa la strada giusta da seguire, in grado di risolvere anche le questioni aperte con diverse pronunce giurisprudenziali. Ritengo che sia possibile appianare la questione della *ratio* per cui era prevista una pena maggiore: mi riferisco al fatto che, in caso di mancata risposta alla chiamata, dopo aver subito la pena si deve ugualmente effettuare il servizio militare, ciò che in questo caso non avviene. A tale questione si risponde che non si può attribuire alla pena il compito di risolvere il problema: spetterà, semmai, alla prudente valutazione dei giudici graduare la pena in modo tale da ricompenderci anche questo aspetto.

Per quanto riguarda i temi di carattere generale, direi che il mio consenso con la posizione del ministro si ferma qui.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VALERIO ZANONE

RANIERO LA VALLE. Una delle questioni più rilevanti che ci vengono poste dall'iniziativa del ministro è rappresentata dall'emendamento, apparentemente di poco conto, riferito al primo comma dell'articolo 1, con il quale si propone la soppressione dell'inciso « in sostituzione del servizio militare ». Il ministro ha affermato che, in realtà, il servizio civile, più che sostitutivo, è alternativo rispetto a quello militare. Come è noto, vi è in proposito una *querelle*, tanto è vero che era stata adottata la formula « in sostituzione » in quanto appariva meno polemica. La questione, comunque, non sta tanto nella scelta tra i due termini (« sostitutivo » oppure « alternativo »), quanto nel mantenimento di un collegamento tra il servizio militare e quello civile.

È necessario, naturalmente, rimanere strettamente aderenti al complesso delle pronunce della Corte costituzionale, secondo cui i due servizi hanno pari dignità e devono essere confrontabili ed equivalenti, pur rimanendo diversi per natura, ma tutto ciò deve avvenire mantenendo sempre una relazione tra di essi. Se viene separata l'obiezione di coscienza dall'origine dell'obbligo, che è legata al servizio militare, entra in crisi tutto il sistema normativo, nonché il complesso delle pronunce della Corte. Sono evidenti le conseguenze che derivano dal mantenere o meno il collegamento ricordato; esse sono individuabili innanzitutto nella proposta che è stata avanzata in merito ad una estensione dell'obbligo di leva, consistente nel destinare al servizio civile anche coloro che non sarebbero obbligati a quello militare, per motivi di inidoneità psicofisica oppure perché, trattandosi di unità in esubero, le forze armate non li richiedono, non hanno in sostanza bisogno di loro. Comprendo il ragionamento seguito dal ministro, che è basato sul buon senso: egli obietta, infatti, che non si comprende perché alcuni soggetti non debbano effettuare né un servizio né l'altro. Tuttavia, in questo caso non si tratta tanto di seguire il buon senso, dal momento che ci troviamo di fronte ad una questione di grande portata giuridico-costituzionale. Tutto l'impianto del servizio civile, infatti, deriva da un obbligo costituzionalmente sancito, che è quello del servizio militare. Si può dire, quindi, che per coloro i quali sollevano obiezioni di coscienza nei confronti dell'obbligo militare lo Stato provvede ad offrire un adempimento alternativo: fin qui non vi è nulla da eccepire. Se però si vuole rendere autonomo il servizio civile estendendolo addirittura a categorie di cittadini che non sarebbero astretti all'obbligo militare, allora la costruzione di questa nuova figura di servizio obbligatorio (non si tratterebbe più, infatti, di un adempimento volontario) deve essere inserita nell'ordinamento e nella stessa Costituzione. Allo stato attuale della normativa, infatti, un obbligo del genere non esiste.

Dall'accettazione dell'emendamento relativo all'estensione dell'obbligo in questione deriverebbero conseguenze notevoli. In primo luogo, risulterebbe fortemente lesa il principio di eguaglianza tra i cittadini. Lasciando per il momento da parte la questione relativa agli obiettori, che per loro volontà chiedono di svolgere il servizio civile, consideriamo invece la situazione di quei cittadini che vorrebbero effettuare il servizio militare, ma non possono, perché riformati oppure in esubero. Se costoro venissero inviati obbligatoriamente al servizio civile, si creerebbe una clamorosa discriminazione; in primo luogo, in relazione alla disparità di trattamento economico, qualora l'emendamento all'articolo 7 venisse approvato. Inoltre, se fosse mantenuto l'emendamento che prevede, tra le sanzioni disciplinari, la decadenza dal servizio civile ed il regresso a quello militare, non si vede come potrebbe configurarsi tale regresso nei confronti di cittadini che, invece, non sono mai stati chiamati ad effettuare il servizio stesso. Vi è poi una terza causa di gravissima discriminazione: mentre gli obiettori di coscienza, infatti, operano una libera scelta, domandando loro stessi di effettuare il servizio civile, nell'altro caso si tratterebbe dell'imposizione di un obbligo. Quindi, siamo di fronte ad un aspetto molto problematico.

A mio giudizio, però, si pongono questioni ancora più serie, di carattere costituzionale e concernenti l'ordinamento giuridico internazionale.

Dal punto di vista costituzionale si può sostenere che il fatto che la Carta fondamentale non contempli un servizio civile obbligatorio non vuol dire che lo proibisca e che esso non possa essere previsto dalla legge. Tale considerazione è vera in astratto, ma non lo è più nel momento in cui si rileva che la Costituzione, laddove ha inteso prescrivere un obbligo lo ha previsto esplicitamente, come nel caso del servizio militare. Se la Costituzione non parlasse di servizio militare obbligatorio, si potrebbe teoricamente decidere di istituire un servizio obbligatorio sia militare sia civile. Poiché,

però, l'unico obbligo previsto dalla Costituzione riguarda il servizio militare, è molto difficile pensare che si possa introdurre la nuova figura del servizio civile obbligatorio, stante il silenzio su questo punto della Carta fondamentale.

Inoltre, una tale previsione entrerebbe in conflitto con due patti internazionali sottoscritti dal nostro paese. Mi riferisco specificatamente all'articolo 8 del Patto internazionale sui diritti umani delle Nazioni Unite, il cui contenuto corrisponde pienamente a quello dell'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali del 3 settembre 1953.

L'articolo 8, comma 3, lettera a), del patto dell'ONU che ho richiamato, al cui rispetto siamo tenuti come membri sia della suddetta organizzazione sia di quella europea, stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio. Il fatto che lo stesso servizio militare possa rientrare in questo esplicito divieto è dimostrato dal fatto che lo stesso articolo 8 precisa che nella proibizione non è compreso il servizio militare.

In sostanza, poiché quest'ultimo potrebbe essere interpretato come lavoro forzato od obbligatorio, oggetto di divieto, la norma in questione afferma che: « l'espressione lavoro forzato od obbligatorio, ai fini del presente paragrafo, non comprende, oltre a quello che può essere comminato come pena accessoria in sede di giudizio penale, qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza ».

Dunque, anche da ciò emerge l'importanza del collegamento tra il servizio militare e quello civile obbligatorio, perché se il primo non viene considerato ricadente nella proibizione riguardante il lavoro forzato od obbligatorio, di cui al citato articolo 8 del Patto delle Nazioni Unite, altrettanto vale per il servizio civile che lo sostituisce, la cui obbligatorietà deriva dalla medesima fonte. Se, invece, separassimo il servizio civile da

quello militare, facendone una figura autonoma, e ne estendessimo l'obbligo anche a quei cittadini che non sono tenuti ad adempiere il servizio militare, ci scontreremmo con la preclusione posta dall'articolo 8 del Patto delle Nazioni Unite che ha valore assoluto, anche perché si tratta di una norma del diritto delle genti.

L'articolo 4 della Convenzione europea che prima ho richiamato stabilisce a sua volta che nessuno possa essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio e che come tale non debba essere considerato ogni servizio di carattere militare e, nei paesi in cui l'obiezione di coscienza è riconosciuta come legittima, qualsiasi altro servizio al posto di quello militare, dove con l'espressione « al posto » si intende sostitutivo del servizio militare od alternativo ad esso.

Credo, quindi, che la proposta di configurare un servizio civile obbligatorio (per il quale l'obbligo non deriverebbe dal servizio militare, ma da una estensione che si prevede con il progetto di legge in questione), sia preclusa dall'ordinamento generale.

Un'altra grave questione che dovremo affrontare — a questo proposito, ho compreso molto bene la notizia che il ministro, non del tutto innocentemente, ci ha fornito — è rappresentata dal rischio di un aumento enorme del numero degli obiettori.

Poiché altri modi per discriminare tra il servizio militare e quello civile, come la loro durata, sono venuti meno, si è cercato di introdurre dei rimedi, ma, a mio parere, la soluzione degli incentivi e dei disincentivi economici non è assolutamente inseribile in un progetto di legge come quello alla nostra attenzione. Tale previsione, infatti, entrerebbe in gravissima contraddizione con l'articolo 1 del medesimo progetto di legge e con le intenzioni manifestate dallo Stato, il quale professa di prendere sul serio una questione di coscienza dei cittadini al punto che nell'*incipit* del testo si dichiara che l'ispirazione del provvedimento è quella di rispettare i cittadini che intendono

obbedire alla propria coscienza prima ancora che alla legge, affermazione questa di grande portata storica e civile.

Se, dunque, l'intenzione dello Stato è effettivamente quella di rispettare le scelte di coscienza dei cittadini e non di abbellire il proprio ordinamento, non può cercare poi di introdurre una discriminazione tra obiezioni vere, fondate e profondamente motivate, e quelle più o meno di comodo, attraverso il vaglio del denaro.

Se, invece, lo Stato adotta questa strada e, pur accogliendo l'obiezione di coscienza dei cittadini, offre una remunerazione maggiore a coloro che accettano comunque di svolgere il servizio militare togliendo agli altri perfino il corrispettivo del vitto e dell'alloggio, non so come ciò possa essere definito secondo il vocabolario della Crusca, ma a mio parere si deve parlare di corruzione.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*. Mi scuso con lei, onorevole La Valle, ma non ritengo giusta la sua definizione perché l'ispirazione della differenziazione non è in alcun modo estorsiva come egli presume. Il problema che le pongo è se sia vero e giusto che a condizioni diseguali debbano corrispondere risposte anch'esse differenti, perché i due servizi di cui parliamo divergono sotto il profilo del rischio, della fatica e dell'impegno che comportano.

RANIERO LA VALLE. Non nego che possano esservi argomentazioni a sostegno della differenziazione che sottolineavo, anche perché ritengo che lei, signor ministro, non avrebbe avanzato una proposta del tutto immotivata.

Mi preoccupa, però, quella che finirà per essere l'interpretazione generale, o quanto meno prevalente, di questa previsione da parte del mondo degli obiettori e dell'opinione pubblica.

Quando, nel corso di una precedente audizione, le chiesi quale significato avesse prevedere l'aumento del soldo per i soldati in un provvedimento sull'obiezione di coscienza, lei mi rispose che in molti altri provvedimenti, come in quello

sull'università, sono state introdotte previsioni estranee all'argomento principale del testo. La *ratio* di quella di cui parliamo, però, è di tutta evidenza, ossia è quella di operare una certa selezione tra obiettori e non obiettori.

È chiaro che il servizio militare, per sua natura, è diverso da quello civile ed aggiungo che molto spesso il gruppo comunista ha proposto l'aumento del soldo per i militari, ma ritengo che in questo contesto concedere un aumento da una parte ed operare una riduzione dall'altra, con una sorta di parallelismo, possa configurare un orientamento punitivo. Tale scelta verrebbe interpretata come un ricadere anche in questo caso in quella che ormai è la regola, del tutto generalizzata e totalizzante, che governa la nostra società, dove tutto si basa sul valore di mercato e tutto si misura in termini monetari. Parigi non vale più una messa! Allora, non mi sembra corretto che lo Stato, nel momento in cui i ragazzi di diciotto anni si avvicinano per la prima volta alle istituzioni, si presenti sotto la veste di chi promette un po' più di denaro perché i giovani non compiano la scelta più difficile o quella che richiede uno sforzo di moralità e di coscienza. Questa norma non mi sembra giusta e non dovrebbe essere inserita nel testo al nostro esame.

Un'altra mia eccezione — che lei, signor ministro, conosce benissimo — deriva dall'idea che nel momento in cui si configura con tale larghezza un diritto all'obiezione di coscienza, addirittura di livello costituzionale, siano discriminati i titolari di licenza di caccia. Beninteso, sono anche contento che un ministro della difesa del nostro paese abbia una concezione così radicale della non violenza da comprendere nella « sindrome » della violenza anche coloro che possiedono una licenza di caccia. Però, dobbiamo cercare di non esagerare: l'idea di non colpire la vita, neanche quella degli animali, è bellissima, ma ci riporta ad una situazione prediluviana. Prima del diluvio universale, almeno secondo i racconti della Bibbia, si mangiavano sola-

mente i frutti della terra e non si spargeva sangue animale. Però, la violenza c'era lo stesso, era quella tra gli uomini ed il diluvio fu proprio la sanzione contro di essa. Solo dopo il diluvio universale la cultura ha legittimato l'uccisione degli animali.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro dello difesa*. Onorevole La Valle, a questo punto almeno venga con me nella mia provincia a manifestare a favore della caccia quando vi sarà il referendum!

RANIERO LA VALLE. Il bello è che io sono contro la caccia, che però in questo contesto non c'entra nulla! È un'altra cosa! Ci troviamo sul piano della configurazione di un istituto di grande portata che certamente riguarda l'atteggiamento personale nei confronti della violenza, ma, soprattutto, rappresenta anche una fase storica di passaggio da un periodo nel quale la guerra era il fondamento dell'ordine giuridico internazionale (come continuazione della politica, basta ricordare Von Clausewitz) ad un'era in cui speriamo che la guerra rimarrà come incidente patologico nel rapporto tra gli Stati. Allora, non possiamo inserire in una innovazione di così grande portata una norma così limitata come quella riguardante i possessori di licenza di caccia. Dobbiamo saper distinguere l'atto di chi va a caccia per ragioni sportive da quello di chi spinge il bottone dell'ecatombe nucleare.

Se vogliamo accogliere questa accezione più rigorosa della non violenza dobbiamo essere coerenti e, quindi, negare l'obiezione di coscienza a tutti gli acquirenti di ami da pesca, ai macellai, ai derattizzatori, ai contadini che usano antiparassitari, ai medici che prescrivono antibiotici, e così via. Stiamo attenti a non imbarcarci in un groviglio di carattere culturale ed emotivo dal quale non riusciremmo ad uscire!

Tutte le distinzioni hanno una loro rozzezza, ma quella tra la violenza contro l'uomo e la violenza contro le cose e gli animali credo che sia, in una società così

efferata come quella in cui viviamo, una distinzione minima che non va oltrepassata.

Per quanto riguarda la questione della disciplina, credo che la decadenza dall'obiezione di coscienza non debba comportare il regresso al servizio militare, inteso quindi come pena. Lei stesso, signor ministro, reagì all'idea di mandare i mafiosi invece che gli obiettori a fare i soldati, perché prestare il servizio militare non può essere una pena! Soprattutto, credo che si introdurrebbe una pena non omogenea al comportamento posto in essere.

Insomma, qualora si riscontrino comportamenti dell'obietto talmente incompatibili con l'adempimento del servizio civile, tali addirittura da far decadere dal servizio civile stesso, perché non assimilare quei comportamenti al rifiuto di prestazione del servizio, perché non applicare la stessa pena prevista per chi rifiuta il servizio civile? Non possiamo però, come punizione, costringere l'obietto a fare il soldato, non possiamo introdurre una norma di carattere penale per la quale l'espiazione della pena consisterebbe nel prestare il servizio militare.

Signor ministro, si tratta di temi di notevole portata sui quali dovrà svolgersi una discussione approfondita. Ritengo che non si possa procedere in Commissione in sede legislativa qualora rimanessero intatte le proposte del Governo. Se questi sono gli emendamenti al testo di riforma dell'obiezione di coscienza, il mio gruppo chiederà la rimessione in Assemblea. Infatti, il cambiamento da essi proposto alla configurazione finale dell'istituto sarebbe così profondo e così lontano dalla discussione che si è sviluppata fino a questo momento da non consentire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Diversamente avverrebbe qualora il Governo non insistesse sugli emendamenti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1; al comma 1, lettera a), dell'articolo 2; al comma 1 dell'articolo 7 e all'articolo 19. In questo caso, riterrei di poter dare il mio assenso alla sede legislativa e cercherei di dare il mio contributo per la elaborazione di un buon testo.

Aggiungo che se il Governo mantenesse il suo orientamento, la scelta che si profilerebbe nel movimento degli obiettori sarebbe quella di preferire la situazione attuale, cioè quella risultante dalla legge n. 772 del 1972, così come modificata dalle interpretazioni e dalle aggiunte operate dalla Corte costituzionale. Infatti, la riforma così come proposta dal Governo sarebbe peggiore della legge esistente ed inciderebbe seriamente sull'impostazione generale dell'istituto.

PRESIDENTE. Il seguito dell'audizione del ministro della difesa, in concomitanza di votazioni in Assemblea, è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali alle 17,30.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 1° febbraio

(Presso la nuova Aula Giunte — Servizio Prerogative e immunità)

ORE 15

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 14,30

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione all'arresto:

Contro il deputato Abbatangelo (doc. IV, n. 136).

Relatori: Guidetti Serra e Nicotra.

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Abbatangelo (doc. IV, n. 138).

Relatori: Guidetti Serra e Nicotra.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—*—

Giovedì 1° febbraio

(Aula II Commissione)

ORE 10

In sede referente.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (*Approvato dal Senato*) (3000).

FERRARI MARTE ed altri: Norme per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione (995). (*Parere della V e della XI Commissione*).

CASINI CARLO: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale (1276).

(*Parere della V e della XI Commissione*).

Relatore: Mastrantuono.

In sede consultiva.

Parere sulla proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera, modificata dalla I Commissione del Senato*) (3850-B).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Labriola.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Mazzuconi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

BONETTI: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32).

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313).

TEALDI e RABINO: Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362).

CRISTOFORI ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671).

TEALDI: Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893).

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179).

CAPPIELLO ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (*Approvata dalla XI Commissione del Senato*) (3497).

MARTINAZZOLI ed altri: Norme per il trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da aziende industriali ammesse alla cassa integrazione guadagni, incentivi per l'occupazione giovanile ed istituzione dell'agenzia del lavoro (799).

FRANCESE ed altri: Riordino della indennità di disoccupazione ordinaria (1177).

PALLANTI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (1178).

CAVICCHIOLI ed altri: Rivalutazione e riordino del trattamento di disoccupazione (3767).

(*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Riggio.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori ACQUAVIVA ed altri: Concessione di un contributo straordinario nel triennio 1989-1991 a favore della Fondazione Filippo Turati di Firenze (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (4172).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Del Pennino.

Senatori CHIARANTE ed altri: Contributo straordinario alla Fondazione Antonio Gramsci per la completa schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (4173).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Del Pennino.

Senatori DE ROSA ed altri: Contributo straordinario all'Istituto Luigi Sturzo per la completa schedatura del patrimonio archivistico e bibliografico (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (4174).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Del Pennino.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

GELLI ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Del Pennino.

Parere sul disegno di legge:

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (4242).

(*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Zampieri.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Piccoli.

—

ORE 15

Comitato permanente per gli affari europei.

Audizione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9,15

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento del Ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).
(Parere della V e della XI Commissione).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Savio.

Esame della proposta di legge:

MAZZOLA ed altri: Disposizioni sul passaggio in servizio permanente dei tenenti colonnelli medici del ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario dell'esercito *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3717).

(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione) — Relatore: Meleleo.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

(Parere della V, della IX e della XII Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

(Parere della I, della II e della XII Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Paolo Pietro Caccia.

In sede consultiva.

Seguito del parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 4227-1058-1107-3593:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria.

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Meleleo.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 12

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).

(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Perrone.

Discussione del disegno di legge:

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4274).

(Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Perrone.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4242).

(Parere della I, della II e della V Commissione) — Relatore: Savio.

ORE 12,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 1617, concernente la base nucleare di Comiso.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

-*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 10

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole Paolo Cirino Pomicino, sui criteri applicativi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1990.

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico (3124-A).
(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Carrus.

Parere sulla proposta di legge:

CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione e locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).
(*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato e sugli emendamenti al disegno e alla proposta di legge:

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Battaglia Pietro.

Parere sulla proposta di legge:

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850-B).
(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Carrus.

Parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge:

FERRARINI ed altri: Realizzazione di una galleria di servizio per il laboratorio di fisica del Gran Sasso (1043).

TANCREDI ed altri: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (1638).

RICCIUTI: Adeguamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso (886).

(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (159-1265-1528-1585-2454-2618).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (403-460-1429-1901-2518).

(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sulla proposta di legge:

CECI ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma-derivati (757-B).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Coloni.

Parere sul disegno di legge:

Proroga di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: D'Aimmo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9,15

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Guido Cesati a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Relatore: Carlo D'Amato.

Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Seguito del parere sul disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento alla XII Commissione) — Relatore: Galli.

ORE 9,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla I Commissione) — Relatore: Botta.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

(Parere alla I Commissione) — Relatore: La Penna.

ORE 9,30

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLE RISORSE E I
PIANI DI INVESTIMENTO, I PROGRAMMI DI REALIZZAZIONE E
RELATIVE PRIORITÀ E PREVISIONI DI INDEBITAMENTO, GLI
STANZIAMENTI ED IL CONCRETO UTILIZZO DELLE RISORSE
NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-
CISL-UIL.

Audizione dell'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello
Stato.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 267-719, in materia di attività di autoriparazione.

—

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4229 recante « Disposizioni in materia di trasporti » (legge di accompagnamento alla finanziaria).

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori PETRARÀ ed altri; ALIVERTI ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (*Approvata dal Senato*) 2241).

(*Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

CRISTOFORI: Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione (394).

(*Parere della I e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

SEPPIA: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548).

(*Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

LODIGIANI ed altri: Obbligo all'installazione di segnalatori di gas (740).

(*Parere della I, della II e della VI Commissione*).

FERRARI MARTE e DEL PENNINO: Nuove norme per la sicurezza degli impianti elettrici (930).

(*Parere della I, della XI e della XII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento*).

VISCARDI ed altri: Nuove norme per l'installazione di impianti elettrici (2102).

(Parere della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione).

CARIA ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione).

BOATO ed altri: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (2244).

(Parere della II, della XI e della XII Commissione).

Relatore: Bortolami.

—

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento sulla proposta di nomina dell'ingegner Giacomo Caldana a presidente della Stazione sperimentale per i combustibili.

Relatore: Umberto Corsi.

—

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione). Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

ORE 15

Svolgimento di interrogazioni:

CALVANESE n. 5-00794: sulla privatizzazione della MCM di Salerno (5 luglio 1988).

MOTETTA ed altri n. 5-00795: sullo stato della siderurgia piemontese (6 luglio 1988).

CHERCHI ed altri n. 5-00850: (sulla situazione del complesso minerario di Monteponi in Iglesias - Cagliari (21 luglio 1988).

CAVAGNA ed altri n. 5-01019: per l'adozione di provvedimenti atti a risolvere i problemi produttivi ed occupazionali degli stabilimenti SGS-ATES, di proprietà della multinazionale Thomson nonché ad evitare il trasferimento verso Singapore di investimenti produttivi da parte della multinazionale stessa, al fine di consentirne il consolidamento nel nostro Paese (10 novembre 1988).

CAVICCHIOLI ed altri n. 5-01525: sulla realizzazione dello stabilimento Lorica nel comune di Narni (1° giugno 1989).

ORE 16,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9

Svolgimento di interrogazione:

PAZZAGLIA n. 5-01910: Sulla perequazione delle pensioni statali, civili e militari (16 gennaio 1990; già interrogazione a risposta scritta 4-13636 del 18 maggio 1989).

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (3963).

(*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*) — Relatore: Tealdi.

Seguito della discussione del testo unificato:

SCOVACRICCHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (*Approvata dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (399-458-1716-1748/B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Battaglia Pietro.

Discussione della proposta di legge:

CAVERI ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (3564).

(*Parere della V, della VI, della IX, della X e della XII Commissione*) — Relatore: Azzolini.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4403).

(Parere della I, della V, della X e della XIII Commissione) — Relatore: Cavicchioli.

—

Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla nomina del signor Moreno Gori a presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Relatore: Mancini Vincenzo.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla nomina del professor Livio Labor a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Relatore: Bianchi.

—

ORE 11

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 3838 e abbinate (Interpretazione autentica norme Ministero del tesoro).

—

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 463 (Consulenti del lavoro).

—

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

—

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 3391 e proposte di legge abbinate
(Cooperative).

—

ORE 16

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 1818 e proposte di legge abbinate
(parità uomo-donna).

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 1° febbraio

Al termine con la riunione in congiunta con la II Commissione.

In sede referente.

Esame delle proposte di legge:

ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).

(Parere della I e della V Commissione).

DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

(Parere della I e della V Commissione).

Relatore: Armellin.

Esame della proposta di legge:

S. 684. — Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane *(Approvata dal Senato)* (3680).

(Parere della I Commissione).

Relatore: Brunetto.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 9,45

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: PARLATO; STERPA; STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti associativi (Testo unificato già approvato dalla XIII Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato) (254-1060-1282-1614-2462-B)

(Parere della I e della II Commissione) — Relatore: Rabino.

BORRI ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (Approvata dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione del Senato) (1270-B).

(Parere della X Commissione) — Relatore: Torchio.

Discussione della proposta di legge:

Senatori MICOLINI ed altri: Denominazione di origine del « prosciutto di San Daniele » (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4470).

(Parere della I, della II, della X e della XII Commissione) — Relatore: Torchio.

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione) — Relatore: Pellizzari.

DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Zuech.

—

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla nomina del dottor Bernardo Meloni a Presidente dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.).

Relatore: Campagnoli.

—

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874 e 4143 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 1° febbraio

ORE 15

Osservazioni su provvedimenti legislativi.

Seguito dell'esame del seguente atto:

Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali (1914).

Esame del seguente atto:

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058).

(Pareri – ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno – in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali).

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Giovedì 1° febbraio

(Aula IV piano – Via del Seminario, 76)

ORE 15,30

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLU-
ZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

Seguito dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato
dell'Aviofer Breda.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

—*—

Giovedì 1° febbraio

(Via del Seminario, 76 – Aula V Piano)

ORE 15,30

Discussione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini nella provincia di Caserta.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Martedì 6 febbraio

(Via del Seminario 76)

ORE 15

Seguito dell'audizione dell'avvocato dello Stato Aldo Linguiti, funzionario incaricato dal CIPE per l'ultimazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune e nell'area metropolitana di Napoli.

Informazioni sull'attività dei gruppi di lavoro.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Giovedì 1° febbraio

(Palazzo S. Macuto – Via del Seminario, 76 – Aula II piano)

ORE 15

Audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* * *

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 1° febbraio**

GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 15 - Plenaria.	
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 14,30 - Plenaria.	
II GIUSTIZIA-XII AFFARI SOCIALI	V
ORE 10 - Referente (Aula II Commissione).	
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	VII
ORE 9 - Legislativa - Consultiva.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	X
ORE 9,30 - Legislativa.	
ORE 15 - Comitato permanente affari europei.	
IV DIFESA	XII
ORE 9,15 - Audizione ministro Difesa.	
ORE 9,30 - Referente - Consultiva - Ufficio di Presidenza.	
ORE 12 - Legislativa.	
ORE 12,30 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XVI
ORE 10 - Audizione ministro Bilancio - Consultiva.	
VI FINANZE	XVIII
ORE 15 - Parere su nomina.	
Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea: Ufficio di Presidenza.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . .	XIX
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Consultiva.	
IX TRASPORTI	XX
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Indagine conoscitiva.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXII
ORE 9,30 - Legislativa - Parere su nomina - Referente.	
ORE 15 - Interrogazioni.	
ORE 16,30 - Ufficio di Presidenza.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXV
ORE 9 - Interrogazione - Legislativa - Referente - Pareri su nomine.	
ORE 11 - Comitato ristretto.	
ORE 12 - Comitato ristretto.	
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16 - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XXVIII
Al termine delle Commissioni riunite (II e XII): Referente - Ufficio di Presidenza.	

	<i>Pag.</i>
	—
XIII AGRICOLTURA	XXIX
ORE 10 - Legislativa - Referente - Parere su nomina - Comitato ristretto.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	XXXI
ORE 15 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XXXII
ORE 15,30 - Indagine conoscitiva.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIA- ZIONI CRIMINALI SIMILARI	XXXIII
ORE 15,30 - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SO- CIALE	XXXV
ORE 15 - Plenaria.	

Martedì 6 febbraio

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL- L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICO- STRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TER- REMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981	XXXIV
ORE 15 - Plenaria.	